HAEMONETICS ITALIA S.R.L.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 (Rev. L)

Parte Speciale

HAEMONETICS®

INDICE

A. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E 25 DEL DECRETO).	**Pag. 3**
B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24-BIS DEL DECRETO).	**Pag. 33**
C. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ARTT. 24-TER DEL DECRETO).	**Pag. 50**
D. REATI DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE E FALSITÀ IN SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ARTT. 25- BIS E 25-NOVIES DEL DECRETO).	**Pag. 66**
E. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ARTT. 25-BIS 1 DEL DECRETO.	**Pag. 78**
F. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO).	**Pag. 94**
G. REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (ARTT. 25- QUINQUIES DEL DECRETO).	**Pag. 114**
H. REATI IN TEMA DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ARTT. 25-SEPTIES DEL DECRETO).	**Pag. 125**
I. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA', NONCHE' AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)	**Pag. 139**
L. INDUZIONE A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL DECRETO)	**Pag. 150**
M. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO)	**Pag. 158**
N. IMPIEGO DI STRANIERI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ARTT. 25-DUODECIS DEL DECRETO).	**Pag. 178**
O. REATI TRANSNAZIONALI PREVISTI DAL COSICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI	**Pag. 186**

HAEMONETICS®

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01

Parte Speciale A

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

INDICE – Parte Speciale A

1 LE TIPOLOGIE DEI REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO) Pag. 9

1.1 I REATI DI TRUFFA Pag. 9

1.2 REATI CORRUTTIVI Pag. 13

2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO Pag. 18

3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE Pag. 20

4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E I PROTOCOLLI DI CONTROLLO Pag. 21

5 I FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA Pag. 31

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231 del 2001 individuano un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che la Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione.

L'articolo 24 del D. Lgs. n. 231 del 2001, rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640, co.2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
3. *Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e).*

Si tratta dei seguenti reati previsti dal codice penale:

- art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato;
- art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- art. 640, comma 2, n. 1, Truffa;
- art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640-ter Frode informatica.

L'art. 25 del D. Lgs. n. 231 del 2001, rubricato "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione''[1] così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (2).*
4. *Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*
5. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per* una durata non inferiore ad un anno.

Si tratta dei seguenti reati previsti dal codice penale:

[1] La rubrica che recitava: "*Art. 25. Concussione e corruzi*one" è stata così modificata dall'art. 1, co. 77, lett. a), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190.

- art. 317 Concussione;
- art. 318 Corruzione per un atto d'ufficio;
- art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319-bis Circostanze aggravanti;
- art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari;
- art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 321 Pene per il corruttore;
- art. 322 Istigazione alla corruzione;
- art. 322-bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Al fine di comprendere meglio i rischi-reato in esame è opportuno valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute. A tal proposito occorre premettere che agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono indicarsi quali soggetti della P.A. i seguenti enti o categorie di enti:

- Amministrazioni centrali e periferiche, Agenzie dello Stato (i.e. Ministeri, Dipartimenti, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie delle Entrate, ASL etc.);
- Authorities (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione dei dati personali, Banca d'Italia, ISVAP, etc.);
- Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici;
- Istituzioni pubbliche dell'Unione europea (Commissione europea, Parlamento europeo, Corte di Giustizia, etc.).

La qualificazione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio - I caratteri distintivi della figura del "pubblico ufficiale"

L'art. 357 c.p. definisce come pubblico ufficiale colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
La giurisprudenza ha elaborato i seguenti criteri di individuazione ai fini del riconoscimento della qualità di pubblico ufficiale:

- non occorre che il soggetto sia organicamente inquadrato nella P.A., né che sussista con l'ente pubblico un rapporto di subordinazione;
- non occorre un'investitura formale, essendo sufficiente l'esercizio di fatto della pubblica funzione;

- è necessario preventivamente accertare la natura pubblica dell'attività, da individuarsi nelle fattispecie in cui l'attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico, a prescindere dall'organizzazione giuridica dell'ente, che può essere anche quella tipica di istituti di diritto privato;
- una volta accertata la natura pubblica dell'attività, è necessario aver riguardo, in concreto, al contenuto delle attività svolte dal soggetto. Esso deve consistere, in via alternativa e non cumulativa: i. nell'esercizio di poteri d'imperio (poteri autoritativi o di coazione, poteri di controllo, ovvero qualsiasi potere che risulti esplicazione di un potere pubblico nei confronti di un soggetto, il quale viene a trovarsi su un piano non paritetico rispetto all'autorità che tale potere esercita); ii. nell'esercizio di poteri certificativi, comprensivi di tutte quelle attività di documentazione o attestazione a cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado; iii. nell'esercizio di attività che formano o concorrono a formare la volontà dello Stato o di altro ente pubblico (ivi compresi atti deliberativi, atti istruttori ed in genere propedeutici o preparatori, anche privi di rilevanza esterna all'ente, attività accessorie o sussidiarie, quali, a titolo esemplificativo, funzioni consultive o di cooperazione che concorrano alla elaborazione di atti amministrativi).

I caratteri distintivi della figura di "incaricato di pubblico servizio"

L'art. 358 c.p. definisce come "incaricato di pubblico servizio" colui che, a qualunque titolo, presti un pubblico servizio.
Per "pubblico servizio" deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358, II comma, c.p.).
La giurisprudenza ha elaborato i seguenti criteri di individuazione ai fini del riconoscimento della qualità di incaricato di pubblico servizio:

- non occorre che il soggetto sia legato all'ente da un rapporto di pubblico impiego;
- è necessario preventivamente accertare la natura pubblica dell'attività, da individuarsi nelle fattispecie in cui l'attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico, a prescindere dall'organizzazione giuridica dell'ente, che può essere anche quella tipica di istituti di diritto privato;

una volta accertata la natura pubblica dell'attività, costituisce pubblico servizio, in concreto, qualsiasi attività che, pur essendo scevra da potestà di imperio e di certificazione documentale, ha connotazioni di sussidiarietà e di complementarietà rispetto alla pubblica funzione;

- sono escluse le mansioni d'ordine, attività meramente materiali, manuali;
- il criterio distintivo tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio è dato dai criteri che li connotano. Gli incaricati di pubblico servizio, infatti, pur svolgendo un'attività pubblica, in quanto disciplinata da norme di diritto pubblico, mancano di quei poteri di natura deliberativa, autoritativa o certificativa propri della pubblica funzione.

Sulla base di detti criteri, sono stati qualificati quali incaricati di pubblico servizio:

- soggetti privati che esercitino servizi pubblici in regime di concessione (come ad esempio i rappresentanti e, in generale, gli interlocutori presso il Concessionario);

- soggetti privati che esercitino attività di progettazione di opere pubbliche;
- i componenti del consiglio di amministrazione del “Fondo Pensioni” di un istituto bancario;
- soggetti, anche costituiti sotto forma di società per azioni, che svolgano un’attività funzionale ad uno specifico interesse pubblico per il cui esercizio sono stati costituiti per legge (Poste Italiane Spa, Ferrovie dello Stato Spa);
- enti fieristici.

La nozione di “pubblico servizio” appare talvolta di identificazione particolarmente difficile in relazione ai singoli casi concreti, anche in virtù della diversità della definizione elaborata ai fini del diritto penale rispetto alla definizione elaborata ai fini del diritto amministrativo.

1. Le tipologie dei reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del decreto)

I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono raggruppabili nelle seguenti due tipologie:

1. **Reati di truffa (art. 24 del Decreto);**
2. **Reati corruttivi (art. 25 del Decreto);**

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

1.1 I reati di truffa

- **art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato**

In tale ipotesi criminosa il reato si realizza quando *chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità*.
In tale ipotesi di reato rileva che i predetti finanziamenti, sovvenzioni o contributi siano qualificati come "attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzati da un'onerosità ridotta rispetto a quella derivante dalla applicazione delle ordinarie condizioni di mercato". Tenuto conto che il momento in cui viene considerato consumato il reato trova coincidenza con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati. L'elemento oggettivo consiste nel non procedere all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).
L'elemento soggettivo di tale condotta consiste nella coscienza e volontà di utilizzare i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti percepiti per il raggiungimento di un fine diverso da quello per il quale sono state ricevute.
La pena prevista per tale tipologia di reato *è la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni relativi al personale (congedo parentale, formazione, ecc.)

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**

In questa fattispecie di reato, contrariamente a quanto visto al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato viene a realizzarsi nel momento

dell'ottenimento dei finanziamenti. Infatti, in tale ipotesi criminosa il reato si realizza quando *chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non avere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, consessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.* Tenuto conto che il momento in cui si consuma il reato è quello in cui l'erogazione viene conseguita è considerato ammissibile anche il tentativo.
Si precisa che tale reato è di natura sussidiaria o residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640-bis), poiché si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.
L'elemento oggettivo caratterizzante tale fattispecie di reato può consistere in una condotta commissiva (utilizzazione e presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissiva (mancata indicazione di informazioni dovute), mentre l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà dell'ottenimento della somma di denaro non dovuta.
La pena prevista per tale tipologia di reato è *la reclusione da sei mesi a tre anni* salvo i casi in cui la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a € 3.999,96. In tali casi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa tra € 5.164 e € 25.822. In ogni caso tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni relativi al personale (congedo parentale, formazione, ecc.)

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **art. 640, comma 2, n. 1, c.p. Truffa**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e conseguentemente da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).
A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara ad evidenza pubblica, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non corrispondenti al vero (come, ad esempio, utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.
Rileva, altresì, il reato di truffa qualora si tacciano informazioni che, se conosciute dall'Ente, quest'ultimo avrebbe sicuramente posto parere negativo alla sua volontà negoziale.
La condotta incriminata è caratterizzata dalla presenza attiva di un'altra persona, oltre il soggetto agente, che influisce sulla determinazione del danno, infatti il reato si realizza quando *chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto.*
L'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nell'indurre taluno in errore con artifici o raggiri mentre l'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza o volontà della truffa stessa e si consuma nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia seguito la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo.

La pena prevista per tale tipologia di reato è *la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 51 a 1032.* Inoltre, è prevista la pena *della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare; e/o se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.*

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Assegnazione e gestione delle gare di appalto
- Adempimenti in materia di Privacy
- Adempimenti contributivi e previdenziali

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al reato precedentemente esaminato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto "per erogazione pubblica" va intesa "ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell'Unione Europea".
Tale fattispecie può realizzarsi qualora si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto erogante, come, a titolo esemplificativo, nel caso di trasmissione di dati non corrispondenti al vero oppure predisponendo una documentazione falsa, sempre con l'intento di ottenere l'erogazione di finanziamenti, contributi, mutui agevolati per individuati impieghi o di altre erogazioni concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.

L'elemento oggettivo della condotta incriminata è rappresentato da:

- contributi;
- finanziamenti;
- mutui agevolati;
- altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate.

Si precisa che tale reato si configura solo se l'oggetto della condotta incriminata proviene:

- dallo Stato;
- da altri enti pubblici (istituti dotati di personalità giuridica attraverso i quali viene esercitata l'attività amministrativa);
- dalla Comunità Europea.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza o volontà della truffa stessa e si consuma nel momento in cui le erogazioni vengono percepite. A tal proposito occorre precisare che il reato in oggetto non si perfeziona con la semplice esposizione di dati e notizie non rispondenti al vero, ma

richiede *"un'opera fraudolenta capace di vanificare o di rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti"*[2].
La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni relativi al personale (congedo parentale, formazione, ecc.).

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **art. 640-ter c.p. Frode informatica**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, così arrecando un danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti deliberati superiore a quello ottenuto legittimamente.
Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta riguarda il sistema informatico e non la persona e può concorrere con il reato di "accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" previsto dall'alt. 615- ter c.p. Il reato si consuma nel momento in cui viene realizzato il profitto con altrui danno e può essere configurabile il tentativo.
L'elemento oggettivo si sostanzia nella modificazione della consistenza materiale e/o nella modificazione dei dati o programmi di un sistema informatico o telematico mentre l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di modificare la consistenza materiale e/o i dati o programmi di un sistema informatico o telematico per ottenere un profitto con altrui danno.
La pena è *la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a 1.032.* Tale pena è aumentata *da uno a cinque anni di reclusione e della multa da € 309 a 1.549* nel caso in cui *il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

[2] (Cassazione n. 26351 del 2002)

1.2 Reati corruttivi

- **art. 317 c.p. Concussione**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.
Si precisa che tale reato è riconducibile soltanto al pubblico ufficiale e/o all'incaricato di pubblico servizio e si consuma nel momento in cui viene eseguita la dazione o la promessa. In sintesi, l'elemento oggettivo si sostanzia nella condotta di un pubblico ufficiale e/o di un incaricato di pubblico servizio che costringe o induce taluno (abusando della propria posizione) a tenere un determinato comportamento.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

- **art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio e 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e 319-bis Circostanze aggravanti;**

La prima fattispecie di reato (art. 318 c.p.) si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) da intendersi compresi nei suoi doveri di ufficio. L'attività del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto dovuto (ad esempio, evasione rapida di una pratica di propria competenza) che non contrasta con i doveri d'ufficio; il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto. Non sono considerati rientranti nella fattispecie gli omaggi di cortesia solo se assumono caratteri di valorizzazione contenuta in modesta entità; va però rilevato che la Cassazione Penale, con sentenza n. 12192 del 6 settembre 1990, ha sancito che la lesione al prestigio e all'interesse della Pubblica Amministrazione prescinde dalla proporzionalità o dall'equilibrio fra l'atto d'ufficio e la somma o l'utilità corrisposta.
Tale ipotesi di reato di "corruzione" (che configura una violazione del principio di correttezza ed imparzialità cui deve comunque conformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione) si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.
Nella seconda fattispecie di reato (art. 319 c.p.) invece, il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta o ritardi un atto dovuto ovvero compia un atto non dovuto anche se apparentemente e formalmente regolare e quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (ad esempio, pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara o anche limitandosi alla sola promessa di ricevere un tornaconto - denaro o altra utilità - senza l'immediata dazione materiale).
Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri che competono al pubblico ufficiale. Inoltre, si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319-*bis* c.p.).

Si ritiene che le condotte previste dai reati precedentemente presentati siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni relativi al personale (congedo parentale, formazione, ecc.);
- Assegnazione e gestione delle gare di appalto;
- Adempimenti in materia di imposte e tasse;
- Adempimenti doganali;
- Adempimenti in materia di Privacy;
- Adempimenti contributivi e previdenziali;
- Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Verifiche e accertamenti in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate);
- Verifiche e accertamenti disposti da autorità di pubblica sicurezza o giudiziaria;
- Verifiche e accertamenti in materia ambientale;
- Concessione in comodato di macchinari e strumentazioni;
- Selezione e gestione di agenti e distributori;
- Gestione acquisti;
- Assunzione e gestione risorse umane;
- Gestione spese di trasferta del personale;
- Gestione spese di rappresentanza;
- Gestione convegni, sponsorizzazioni, liberalità doni e/o omaggi;
- Gestione Parco auto;
- Gestione consulenze ad opinion leader;
- Gestione incassi e pagamenti;
- Gestione delle sperimentazioni presso Enti SSN.

Di conseguenza tali reati presupposti sono stati successivamente considerati nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari**

Il reato in oggetto (che costituisce una fattispecie autonoma) assume la sua connotazione nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Si ritiene che le condotte previste dai reati precedentemente presentati siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Gestione contenzioso e nomina dei legali esterni

Di conseguenza tali reati presupposti sono stati successivamente considerati nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Art 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni».

Si ritiene che le condotte previste dai reati precedentemente presentati siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni relativi al personale (congedo parentale, formazione, ecc.);
- Assegnazione e gestione delle gare di appalto;
- Adempimenti in materia di imposte e tasse;
- Adempimenti in materia di Privacy;
- Adempimenti contributivi e previdenziali;
- Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Verifiche e accertamenti in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate);
- Verifiche e accertamenti disposti da autorità di pubblica sicurezza o giudiziaria;
- Verifiche e accertamenti in materia ambientale;
- Concessione in comodato di macchinari e strumentazioni;
- Selezione e gestione di agenti e distributori;
- Gestione acquisti;
- Assunzione e gestione risorse umane;
- Gestione spese di trasferta del personale;
- Gestione spese di rappresentanza;
- Gestione convegni, sponsorizzazioni, liberalità doni e/o omaggi;
- Gestione Parco auto;
- Gestione consulenze ad opinion leader;
- Gestione incassi e pagamenti;
- Gestione delle sperimentazioni presso Enti SSN.

Di conseguenza tali reati presupposti sono stati successivamente considerati nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, 321 c.p. Pene per il corruttore e 322 c.p. Istigazione alla corruzione**

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
Inoltre, l'art. 321 c.p. estende anche al corruttore l*e pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319*. Infine, si precisa che nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.
L'ipotesi di reato prevista dall'art. 322 c.p. si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Il reato, pertanto, si configura con la semplice promessa di danaro (o altra utilità) finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio, pur con rifiuto della promessa.

Si ritiene che le condotte previste dai reati precedentemente presentati siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni relativi al personale (congedo parentale, formazione, ecc.);
- Assegnazione e gestione delle gare di appalto;
- Adempimenti in materia di imposte e tasse;
- Adempimenti doganali;
- Adempimenti in materia di Privacy;
- Adempimenti contributivi e previdenziali;
- Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Verifiche e accertamenti in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate);
- Verifiche e accertamenti disposti da autorità di pubblica sicurezza o giudiziaria;
- Verifiche e accertamenti in materia ambientale;
- Concessione in comodato di macchinari e strumentazioni;
- Selezione e gestione di agenti e distributori;
- Gestione acquisti;
- Assunzione e gestione risorse umane;
- Gestione spese di trasferta del personale;
- Gestione spese di rappresentanza;
- Gestione convegni, sponsorizzazioni, liberalità doni e/o omaggi;
- Gestione Parco auto;
- Gestione consulenze ad opinion leader;
- Gestione incassi e pagamenti;
- Gestione delle sperimentazioni presso Enti SSN.

Di conseguenza tali reati presupposti sono stati successivamente considerati nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

Come si può desumere dal dettato normativo, in forza dell'articolo 322-bis la famiglia dei reati in esame rileva anche allorché siano compiuti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri. In base allo stesso articolo, rilevano anche le attività corruttive nei confronti di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che operano per conto di altri Stati esteri (diversi da quelli dell'Unione Europea) o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali.

Si ritiene che le condotte previste dai reati precedentemente presentati siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Gestione incassi e pagamenti;

Di conseguenza tali reati presupposti sono stati successivamente considerati nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

2 Le attività sensibili ex artt. 24 e 25 del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "A" del Modello, le seguenti:

- 1PA: Ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni relativi al personale (congedo parentale, formazione, ecc.)[3];
- 2PA: Assegnazione e gestione delle gare di appalto[4];
- 3PA: Adempimenti in materia di imposte e tasse[5];
- 4PA: Adempimenti doganali[6];
- 5PA: Adempimenti in materia di Privacy[7];
- 6PA Adempimenti contributivi e previdenziali[8];
- 7PA: Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro[9];
- 8PA: Verifiche e accertamenti in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate)[10];
- 9PA: Verifiche e accertamenti disposti da autorità di pubblica sicurezza e/o giudiziaria[11];

---

[3] **Ipotesi di reato**: La Società allo scopo di ottenere contributi, finanziamenti o agevolazioni di carattere contributivo assistenziale (ad esempio in relazione alla richiesta/utilizzo di agevolazioni, finanziamenti o contributi previsti per il congedo parentale, la formazione del personale, etc.) rilascia informazioni/dichiarazioni, utilizza o presenta documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure omette informazioni dovute agli enti pubblici erogatori con il conseguente ottenimento indebito dell'erogazione. Tale attività comprende anche il mancato utilizzo o la destinazione delle erogazioni a finalità diverse da quelle per le quali sono state ottenute/concesse. In alternativa, la Società potrebbe offrire denaro o altra utilità a pubblici funzionari al fine di ottenere il finanziamento o per omettere i controlli sulla correttezza dello stesso.

[4] **Ipotesi di reato:** La Società per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto pone in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e conseguentemente da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Ovvero promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio ad esempio in occasione della partecipazione a gare d'appalto con le ASL.

[5] **Ipotesi di reato:** La Società dà o promette denaro o altre utilità al funzionario dell'Agenzia delle Entrate al fine di non far rilevare inesattezze relativamente alla documentazione inoltrata all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui la documentazione venga consapevolmente inviata incompleta allo scopo di pagare meno imposte e/o tasse di quelle dovute.

[6] **Ipotesi di reato:** La Società dà o promette denaro o altra utilità al funzionario dell'Agenzia delle Dogane ad esempio al fine di non far rilevare inesattezze relative alla documentazione in entrata alla Agenzia delle Dogane nel caso in cui la documentazione venga consapevolmente inviata incompleta allo scopo di pagare meno dazi doganali rispetto a quelli dovuti.

[7] **Ipotesi di reato**: La Società dà o promette denaro, utilità al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di non far rilevare inadempimenti in materia di tutela dei dati personali, far ignorare ritardi o il mancato inoltro della risposta alle richieste di informazioni inoltrate dal Garante Privacy

[8] **Ipotesi di reato:** La Società altera la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS, INAIL dei dipendenti, nell'attività di gestione amministrativa del personale;
La Società altera la documentazione da fornire alla P.A. all'atto dell'assunzione di personale appartenente alle categorie protette o agevolate al fine di ottenere sgravi contributivi indebiti e crediti d'imposta. La truffa può avvenire nell'ambito degli adempimenti in tema di lavoro richiesti dalla legge (es. comunicazioni da inoltrare all'atto dell'assunzione);
La Società rende informazioni non veritiere in occasione della redazione del prospetto informativo annuale relativo alle assunzioni obbligatorie (categorie protette);
La Società rende informazioni non veritiere in merito agli infortuni al fine di non incorrere ad eventuali sanzioni.

[9] **Ipotesi di reato:** La Società dà o promette denaro, utilità al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di far ignorare ritardi nell'adeguamento agli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa al fine di:
- non far effettuare rilievi circa errori, ritardi, omissioni nell'ambito del pagamento dei contributi INPS, INAIL;
- non far effettuare rilievi relativamente alle mancate, ritardate, inesatte, ritenute IRPEF;
- non far effettuare rilievi circa errori, anomalie emerse in corso di accertamenti o verifiche effettuate dalle competenti autorità circa il rispetto degli adempimenti, presupposti, e delle condizioni richieste dalla normativa per le assunzioni obbligatorie (categorie protette);
- non far rilevare eventuali anomalie, inesattezze errate comunicazioni relative agli infortuni sul lavoro.
- non far effettuare rilievi circa le violazioni della normativa in tema di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
- far ignorare ritardi nell'adeguamento agli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa sulla sicurezza e igiene sul lavoro; - ottenere esiti favorevoli nei procedimenti avviati dalle autorità incaricate della verifica di adeguamento alla normativa sulla sicurezza e igiene sul lavoro.

[10] **Ipotesi di reato:** La Società dà o promette denaro, beni o altra utilità al funzionario dell'Agenzia delle Entrate al fine di non far rilevare inadempimenti, errori e/o inesattezze in materia di imposte e tasse. La Società dà o promette denaro, beni o altra utilità al funzionario dell'Agenzia delle Entrate al fine di non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato inoltro di risposte alle richieste di informazioni inoltrate dall'Agenzia delle Entrate.

[11] **Ipotesi di reato:** La Società dà o promette denaro, beni o altra utilità al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di non far effettuare rilievi circa errori, anomalie emerse in corso di accertamenti o verifiche effettuate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza e giudiziarie (Carabinieri, Guardia di Finanza, ARPA) circa il rispetto di adempimenti obbligatori richiesti dalla legge.

- 9bisPA: Verifiche e accertamenti in materia ambientale[12];
- 10PA: Gestione contenzioso e nomina dei legali esterni[13];
- 11PA: Concessione in comodato delle macchine e strumentazioni[14];
- 12PA: Selezione e gestione di agenti e distributori[15];
- 1ST: Gestione acquisti[16];
- 2ST: Assunzione e gestione risorse umane[17];
- 3ST: Gestione spese di trasferta del personale[18];
- 4ST: Gestione spese di rappresentanza[19];
- 5ST: Gestione convegni, sponsorizzazioni, liberalità doni e/o omaggi[20];
- 6ST: Gestione Parco auto[21];
- 7ST: Gestione consulenze ad opinion leader[22];
- 8ST: Gestione pagamenti e incassi[23];
- 9ST: Gestione delle sperimentazioni presso Enti del SNN[24].

---

[12] **Ipotesi di reato:** La Società dà o promette denaro, beni o altra utilità al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di non far effettuare rilievi circa errori, anomalie emerse in corso di accertamenti o verifiche effettuate dalle competenti autorità.

[13] **Ipotesi di reato**: La Società dà o promette denaro, beni o altra utilità al giudice (in un processo civile, penale, amministrativo) al fine di:
- indurre il giudice a pronunciarsi in senso favorevole per la Società;
- far considerare documentazione prodotta in ritardo nel corso di un procedimento;
- favorire la Società nel processo a svantaggio della controparte

[14] **Ipotesi di reato:** La Società per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto pone in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e conseguentemente da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). A titolo esemplificativo, attraverso la concessione di comodati di impianti si aggirano le norme sull'approvvigionamento del materiale di consumo.

[15] **Ipotesi di reato:** La Società fornisce provviste economiche ai propri distributori affinché promettano denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio ad esempio in occasione della partecipazione a gare di appalto con le ASL.

[16]**Ipotesi di reato** La Società al fine di ottenere un vantaggio nei rapporti con la P.A., accantona denaro da dare o promettere al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, attraverso il simulato acquisto di beni e/o servizi, o di operazioni non esistenti.

[17] **Ipotesi di reato:** La Società, al fine di ottenere un vantaggio nei rapporti con la P.A., assume o instaura una collaborazione con soggetti segnalati dal funzionario della P.A. stessa disattendendo il rispetto di criteri oggettivi e documentabili, non effettua una selezione trasparente e imparziale, privilegiando o facilitando l'instaurazione del rapporto con la persona segnalata dal pubblico ufficiale.

[18] **Ipotesi di reato:** Le somme da utilizzare o utilizzate dal dipendente della Società per atti di corruzione di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, per indurlo ad assumere un comportamento a favore della Società, nella trattazione di qualsivoglia pratica (es. per ottenere più velocemente autorizzazioni, permessi, per non ricevere sanzioni etc.) vengono rimborsate al dipendente attraverso la presentazione di una nota spese fittizia o nota spese con importi diversi (più alti) da quelli effettivamente spesi o non supportati da giustificativo.

[19] **Ipotesi di reato:** La Società attraverso presunte spese di rappresentanza, corrompe il pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere vantaggi nella trattazione di qualsivoglia pratica che vede come controparte la P.A. Ad esempio la Società corrompe, attraverso presunte spese di rappresentanza, il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere più velocemente autorizzazioni, permessi, per non ricevere sanzioni etc.

[20] **Ipotesi di reato:** La Società attraverso regali, omaggi e liberalità corrompe il pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere vantaggi nella trattazione di qualsivoglia pratica che vede come controparte la P.A. Ad esempio la Società corrompe, attraverso regali/omaggi/liberalità, il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di non ricevere provvedimenti di natura sanzionatoria a seguito di accertate violazioni di adempimenti obbligatori (es. violazione delle norme sull'igiene e sicurezza e l'igiene sul lavoro etc.).

[21] **Ipotesi di reato:** La Società dà o promette un'auto acquistata/noleggiata dalla Società al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere vantaggi nella trattazione di qualsivoglia pratica che vede come controparte la pubblica amministrazione.

[22] **Ipotesi di reato:** La Società attraverso consulenze corrompe il pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere vantaggi nella trattazione di qualsivoglia pratica che vede come controparte la P.A. Ad esempio la Società corrompe, attraverso consulenze, il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un ingiusto vantaggio in occasione della partecipazione a gare pubbliche.

[23] **Ipotesi di reato:** La Società corrompe il pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio con denaro al fine di ottenere vantaggi nella trattazione di qualsivoglia pratica che vede come controparte la P.A.
La Società dà o promette denaro, beni o altra utilità ad un funzionario pubblico, il quale abusando della propria qualità o poteri costringe taluno a promettere denaro, beni o altra utilità alla Società stessa.

[24] **Ipotesi di reato**: La Società dà o promette denaro, beni o altra utilità a medici o appartenenti al Comitato Etico di enti sanitari al fine di effettuare sperimentazioni su prodotti della Società senza che siano rispettate le norme di riferimento e senza le dovute autorizzazioni da parte del Comitato Etico.

3 Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") della presente Parte Speciale di Haemonetics Italia srl (di seguito la "Società") adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- Gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- I dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Codice di Condotta i seguenti soggetti esterni (di seguito i "Soggetti Esterni"):

- I collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- I fornitori, clienti e i distributori di Haemonetics Italia srl.

4 Principi generali di comportamento e i protocolli di controllo

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali e i principi generali di comportamento richiamati nel Codice di Condotta devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

1PA Ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni relativi al personale (congedo parentale, formazione, ecc.):

2PA: Nel caso Haemonetics Italia abbia ricevuto finanziamenti dalla pubblica amministrazione per progetti specifici, l'Amministratore delegato verifica che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per lo scopo originario. Il controllo è supportato anche dalla relazione di rendicontazione da fornire all'ente erogante se richiesto.

1IND: Il Codice di Condotta etica Haemonetics Italia prevede che i dipendenti possano collaborare ad eventuali indagini senza incorrere in rappresaglie o ritorsioni. Inoltre, il Codice di Condotta etica di Haemonetics indica espressamente che Haemonetics non svolge i propri affari ricorrendo a tangenti, mazzette, altri pagamenti o favori indebiti, a prescindere che la controparte sia un funzionario pubblico o un cliente privato.
Haemonetics Italia richiede a tutti i propri dipendenti di effettuare su base annua un corso obbligatorio sui contenuti del codice di condotta aziendale. L'amministratore delegato rivede annualmente la lista dei dipendenti che hanno effettuato il corso. L'amministratore contatta i dipendenti che eventualmente non hanno seguito il corso in modo da garantirne la partecipazione.

2PA Assegnazione e gestione delle gare di appalto:

3PA: Il Team Finance prepara almeno semestralmente una lista che indica l'ammontare degli anticipi provvigionali mensili agli agenti. Il responsabile vendite Italia rivede la lista degli anticipi per congruità e richiede eventuali variazioni con adeguata motivazione.

24PA: Gli agenti ricevono delle provvigioni in base alle vendite di prodotti Haemonetics.
Il piano provigionale degli agenti è preparato annualmente e rivisto ed approvato dal responsabile vendite Italia e dall'Amministratore Delegato.

25PA: Provvigioni riconosciute agli agenti (i.e. bonus straordinari) extra piano provigionale sono approvati dal responsabile vendite Italia e dall'Amministratore Delegato ed adeguatamente motivate.

4PA: Per i venditori di Haemonetics Italia è previsto un anticipo spese viaggio se richiesto. Il Team Finance rivede su base mensile il report degli anticipi spese viaggio ai venditori e rileva eventuali scostamenti, i quali devono essere giustificati.

6PA: Tutti i pagamenti effettuati dalla società tramite banca necessitano di una richiesta ed almeno un'approvazione. Il richiedente del pagamento deve inserire una richiesta a sistema, la quale sempre a sistema viene approvata da almeno un approvante diverso dal richiedente.

7PA: Tutti i pagamenti della società vengono contabilizzati. Su base mensile, il Team Finance effettua una riconciliazione bancaria ed analizza gli scostamenti.

8PA: Solo personale autorizzato può accedere al modulo contabilità di Oracle. Gli accessi logici al modulo di contabilità vengono rivisti regolarmente dall'European Controller o delegato che ne mantiene evidenza.

10PA: Ogni dipendente che debba essere rimborsato delle spese di trasferta deve compilare una richiesta adeguatamente documentata. Il manager di funzione del richiedente deve rivedere la richiesta ed approvarla dopo aver verificato che sia adeguatamente supportata da documenti probatori di spesa.

3IC: Haemonetics ha nel proprio organico un dipartimento che ha come mission la gestione delle lamentele dei clienti.
Su base mensile, l'Amministratore Delegato riceve un report riguardante le lamentele registrate per l'Italia per prodotti monouso. In caso di lamentele relative a forniture di prodotti non conformi a quella pattuita, i responsabili vendite ne analizzano le cause e provvedono ad azioni correttive. Ogni trimestre, l'Amministratore Delegato stampa i report sopra menzionati e li sigla come evidenza del controllo effettuato.

4IC: Il responsabile del processo all'interno del dipartimento di Customer and Sales Support verifica che la richiesta di invio macchine effettuata ai centri di distribuzione del Gruppo Haemonetics corrisponda a quanto pattuito con il cliente.

30PA: Haemonetics Italia regola i propri rapporti commerciali con i distributori ed agenti tramite un regolare contratto.
Tale contratto include i seguenti principi:
- Il distributore o agente si impegna ad accettare in forma esplicita e per iscritto il Modello ed il Codice di Condotta in essere alla firma della stipula del contratto oppure nuove versioni che verranno fornite di volta in volta quando aggiornamenti ai sopra menzionati documenti vengono apportate;
- Clausola di rescissione per gravi violazioni al Modello o Codice di Condotta, oppure, per indagini o sentenza anche non definitiva per amministratori, personale considerato rilevante o soci o loro stessi se azienda individuale. Il Dipartimento Legale e gli amministratori, in base ai poteri loro conferiti, prima di impegnare la società con l'apposizione della loro firma sul contratto, si accertano che questo contenga i principi sopra indicati.

32PA: Ogni qualvolta il dipartimento di Customer and Sales Support riceve un ordine di acquisto con prezzi che non siano corrispondenti con il listino prezzi registrato a sistema, l'addetto verifica la problematica con altro personale all'interno del dipartimento di customer and sales support e/o il dipartimento di master data. Il dipartimento di customer and sales support si accerta che l'ordine venga poi eseguito in base ai prezzi concordati con il cliente.

11PA-bis: I documenti da fornire alla pubblica amministrazione per la partecipazione a gare d'appalto vengono stabiliti dal Codice degli Appalti e più in generale da disposizioni di legge.
Il Contract Administration Team prepara la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione e controlla che sia in linea con i dettami della legge dello Stato. Inoltre, verifica che le condizioni contrattuali siano chiare in modo da non indurre il cliente in inganno, sia che questi sia pubblico o privato.
L'amministratore delegato o un procuratore, in base ai poteri conferiti dal CdA, dopo aver controllato i documenti, firma tutte le offerte e gli eventuali contratti di clienti sia pubblici che privati.

12PA: La partecipazione alle gare di Haemonetics Italia avviene dopo che le varie funzioni aziendali abbiano approvato i prezzi per i prodotti/servizi da fornire. Il Contract Administration Team si assicura che prima di indicare nell'offerta i prezzi dei prodotti/servizi questi siano stati approvati dalle relative funzioni aziendali.

40PA: Quando Haemonetics Italia S.r.l. Ai fini della partecipa a una gara d'appalto, l'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 prevede una lista di motivi di esclusione per i soggetti che si occupano della direzione, della gestione e del controllo dell'Ente Economico. In occasione della preparazione dei documenti propedeutici alla partecipazione alla gara d'appalto, il Contract Administration Team verifica che, in relazione ai soggetti previsti dal D.Lgs 50/2016 (Direttori, Amministratori, i Componenti dell'Organismo di Vigilanza, Revisore Unico, Procuratori e ogni altro soggetto dotato di potere di rappresentanza) i seguenti documenti siano in quel momento validi e disponibili:

- Autocertificazione, il cui modello viene fornito dal Legal Counsel di Haemonetics, sul possesso dei requisiti di onorabilità (oltre ai requisiti necessari per ricoprire l'incarico, devono essere dichiarate tutte le informazioni che saranno oggetto di dichiarazione per la partecipazione della società a gare pubbliche ai sensi dell'Art. 80 D.Lgs. 50/2016) firmata dal soggetto interessato;

Tutta la documentazione viene fornita all'Amministratore Delegato prima che questi proceda all'invio della partecipazione alla gara.

8SOC: Il sistema premiale (MBO o altre) è definito dalla Società attraverso policy o equivalenti. Per raggiungere questo scopo, la funzione HR di Haemonetics Italia deve tener conto del fatto che gli obiettivi non possono essere legati esclusivamente alla performance personale del dipendente. Inoltre, il riconoscimento della retribuzione variabile deve essere proporzionato alla componente fissa. Il sistema viene puntualmente condiviso con i soggetti interessati.

3PA Adempimenti in materia di imposte e tasse

6PA: Tutti i pagamenti effettuati dalla società tramite banca necessitano di una richiesta ed almeno un'approvazione. Il richiedente del pagamento deve inserire una richiesta a sistema, la quale sempre a sistema viene approvata da almeno un approvante diverso dal richiedente.

5PA: Tutta la documentazione relativa ai rapporti con l'Agenzia delle Entrate (i.e. variazioni, iscrizione di atti, risposta a questionari, ecc) è rivista dall'amministratore delegato che, sulla base delle apposite procure ricevute dal Consiglio di Amministrazione, firma per autorizzazione prima dell'invio.

7PA: Tutti i pagamenti della società vengono contabilizzati. Su base mensile, il Team Finance effettua una riconciliazione bancaria ed analizza gli scostamenti.

10PA: Ogni dipendente che debba essere rimborsato delle spese di trasferta deve compilare una richiesta adeguatamente documentata. Il manager di funzione del richiedente deve rivedere la richiesta ed approvarla dopo aver verificato che sia adeguatamente supportata da documenti probatori di spesa.

4PA Adempimenti doganali

6PA: Tutti i pagamenti effettuati dalla società tramite banca necessitano di una richiesta ed almeno un'approvazione. Il richiedente del pagamento deve inserire una richiesta a sistema, la quale sempre a sistema viene approvata da almeno un approvante diverso dal richiedente.

7PA: Tutti i pagamenti della società vengono contabilizzati. Su base mensile, il Team Finance effettua una riconciliazione bancaria ed analizza gli scostamenti.

10PA: Ogni dipendente che debba essere rimborsato delle spese di trasferta deve compilare una richiesta adeguatamente documentata. Il manager di funzione del richiedente deve rivedere la

richiesta ed approvarla dopo aver verificato che sia adeguatamente supportata da documenti probatori di spesa.

3IC: Haemonetics ha nel proprio organico un dipartimento che ha come mission la gestione delle lamentele dei clienti.
Su base mensile, l'Amministratore Delegato riceve un report riguardante le lamentele registrate per l'Italia per prodotti monouso. In caso di lamentele relative a forniture di prodotti non conformi a quella pattuita, i responsabili vendite ne analizzano le cause e provvedono ad azioni correttive. Ogni trimestre, l'Amministratore Delegato stampa i report sopra menzionati e li sigla come evidenza del controllo effettuato.

4IC: Il responsabile del processo all'interno del dipartimento di Customer and Sales Support verifica che la richiesta di invio macchine effettuata ai centri di distribuzione del Gruppo Haemonetics corrisponda a quanto pattuito con il cliente.

5PA Adempimenti in materia di Privacy

6PA: Tutti i pagamenti effettuati dalla società tramite banca necessitano di una richiesta ed almeno un'approvazione. Il richiedente del pagamento deve inserire una richiesta a sistema, la quale sempre a sistema viene approvata da almeno un approvante diverso dal richiedente.

7PA: Tutti i pagamenti della società vengono contabilizzati. Su base mensile, il Team Finance effettua una riconciliazione bancaria ed analizza gli scostamenti.

10PA: Ogni dipendente che debba essere rimborsato delle spese di trasferta deve compilare una richiesta adeguatamente documentata. Il manager di funzione del richiedente deve rivedere la richiesta ed approvarla dopo aver verificato che sia adeguatamente supportata da documenti probatori di spesa.

9PA: Tutta la documentazione predisposta in relazione agli adempimenti in materia di privacy è rivista e approvata dall'amministratore Delegato che, in accordo con le procure formalmente rilasciate dal Consiglio di Amministrazione, firma per autorizzazione prima dell'invio agli uffici della Pubblica Amministrazione competente.

1INF: Trimestralmente il responsabile HSS o delegato rivede gli accessi logici remoti a Blood-Track attivi ed evidenzia del controllo è adeguatamente mantenuta.

2INF: I clienti che utilizzano il sistema E-Lynx sono anche amministratori del sistema. Il Support and impelementation specialist HSS o delegato ottiene l'approvazione di uno degli amministratori per richiedere e/o cancellare un accesso remoto E-Lynx in uso al cliente.

29PA: La società ha adottato un codice di prevenzione dei rischi di reato introdotti con il Regolamento UE n. 2016/679.
Il legale rappresentate ha approvato il codice in materia di protezione dei dati personali predisposto per conto del management da una società specializzata.

6PA Adempimenti contributivi e previdenziali

26PA: Tutte le comunicazioni da inviare alla pubblica amministrazione relative all'assunzione/mantenimento in organico di dipendenti appartenenti alle categorie protette o infortuni viene rivista dall' HR Director Italia ed approvata e/o regolarizzata dall'amministratore delegato.

13PA: Haemonetics Italia può partecipare a gare d'appalto solamente nel caso sia in regola con i contributi. Il Contract Administration Team si assicura che il DURC (documento unico di regolarità contributiva) risulti regolare prima di fornire indicazioni in merito alla Pubblica Amministrazione. In caso di eccezioni, l'Amministratore Delegato ne è immediatamente informato e procede ad implementare azioni correttive.

7PA Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

1IND: Il Codice di Condotta etica Haemonetics Italia prevede che i dipendenti possano collaborare ad eventuali indagini senza incorrere in rappresaglie o ritorsioni. Inoltre, il Codice di Condotta etica di Haemonetics indica espressamente che Haemonetics non svolge i propri affari ricorrendo a tangenti, mazzette, altri pagamenti o favori indebiti, a prescindere che la controparte sia un funzionario pubblico o un cliente privato.
Haemonetics Italia richiede a tutti i propri dipendenti di effettuare su base annua un corso obbligatorio sui contenuti del codice di condotta aziendale. L'amministratore delegato rivede annualmente la lista dei dipendenti che hanno effettuato il corso. L'amministratore contatta i dipendenti che eventualmente non hanno seguito il corso in modo da garantirne la partecipazione.

6PA: Tutti i pagamenti effettuati dalla società tramite banca necessitano di una richiesta ed almeno un'approvazione. Il richiedente del pagamento deve inserire una richiesta a sistema, la quale sempre a sistema viene approvata da almeno un approvante diverso dal richiedente.

10PA: Ogni dipendente che debba essere rimborsato delle spese di trasferta deve compilare una richiesta adeguatamente documentata. Il manager di funzione del richiedente deve rivedere la richiesta ed approvarla dopo aver verificato che sia adeguatamente supportata da documenti probatori di spesa.

8PA con Verifiche e accertamenti in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate)

1IND: Il Codice di Condotta etica Haemonetics Italia prevede che i dipendenti possano collaborare ad eventuali indagini senza incorrere in rappresaglie o ritorsioni. Inoltre, il Codice di Condotta etica di Haemonetics indica espressamente che Haemonetics non svolge i propri affari ricorrendo a tangenti, mazzette, altri pagamenti o favori indebiti, a prescindere che la controparte sia un funzionario pubblico o un cliente privato.
Haemonetics Italia richiede a tutti i propri dipendenti di effettuare su base annua un corso obbligatorio sui contenuti del codice di condotta aziendale. L'amministratore delegato rivede annualmente la lista dei dipendenti che hanno effettuato il corso. L'amministratore contatta i dipendenti che eventualmente non hanno seguito il corso in modo da garantirne la partecipazione.

6PA: Tutti i pagamenti effettuati dalla società tramite banca necessitano di una richiesta ed almeno un'approvazione. Il richiedente del pagamento deve inserire una richiesta a sistema, la quale sempre a sistema viene approvata da almeno un approvante diverso dal richiedente.

7PA: Tutti i pagamenti della società vengono contabilizzati. Su base mensile, il Team Finance effettua una riconciliazione bancaria ed analizza gli scostamenti.

10PA: Ogni dipendente che debba essere rimborsato delle spese di trasferta deve compilare una richiesta adeguatamente documentata. Il manager di funzione del richiedente deve rivedere la

richiesta ed approvarla dopo aver verificato che sia adeguatamente supportata da documenti probatori di spesa.

9PA Verifiche e accertamenti disposti da autorità di pubblica sicurezza e/o giudiziaria

6PA: Tutti i pagamenti effettuati dalla società tramite banca necessitano di una richiesta ed almeno un'approvazione. Il richiedente del pagamento deve inserire una richiesta a sistema, la quale sempre a sistema viene approvata da almeno un approvante diverso dal richiedente.

7PA: Tutti i pagamenti della società vengono contabilizzati. Su base mensile, il Team Finance effettua una riconciliazione bancaria ed analizza gli scostamenti.

10PA: Ogni dipendente che debba essere rimborsato delle spese di trasferta deve compilare una richiesta adeguatamente documentata. Il manager di funzione del richiedente deve rivedere la richiesta ed approvarla dopo aver verificato che sia adeguatamente supportata da documenti probatori di spesa.

9bisPA Verifiche e accertamenti in materia ambientale

6PA: Tutti i pagamenti effettuati dalla società tramite banca necessitano di una richiesta ed almeno un'approvazione. Il richiedente del pagamento deve inserire una richiesta a sistema, la quale sempre a sistema viene approvata da almeno un approvante diverso dal richiedente.

7PA: Tutti i pagamenti della società vengono contabilizzati. Su base mensile, il Team Finance effettua una riconciliazione bancaria ed analizza gli scostamenti.

10PA: Ogni dipendente che debba essere rimborsato delle spese di trasferta deve compilare una richiesta adeguatamente documentata. Il manager di funzione del richiedente deve rivedere la richiesta ed approvarla dopo aver verificato che sia adeguatamente supportata da documenti probatori di spesa.

10PA Gestione del contenzioso e nomina dei legali esterni

6PA: Tutti i pagamenti effettuati dalla società tramite banca necessitano di una richiesta ed almeno un'approvazione. Il richiedente del pagamento deve inserire una richiesta a sistema, la quale sempre a sistema viene approvata da almeno un approvante diverso dal richiedente.

10PA: Ogni dipendente che debba essere rimborsato delle spese di trasferta deve compilare una richiesta adeguatamente documentata. Il manager di funzione del richiedente deve rivedere la richiesta ed approvarla dopo aver verificato che sia adeguatamente supportata da documenti probatori di spesa.

31PA: Per contenziosi tributari, Haemonetics Italia potrebbe avvalersi dei servizi di dottori commercialisti.
L'amministratore delegato o procuratore si accerta che coloro che difenderanno o assistano la società in contenziosi tributari, se dottori commercialisti, abbiano accettato il Modello di Haemonetics Italia SrL.

14PA-bis: Il Dipartimento Legale si accerta che la parcella ricevuta da un legale ingaggiato dalla Società sia pienamente giustificata e non emergano spese o fees considerate improprie.

11PA Concessione in comodato delle macchine e strumentazioni

11PA-bis: I documenti da fornire alla pubblica amministrazione per la partecipazione a gare d'appalto vengono stabiliti dal Codice degli Appalti e più in generale da disposizioni di legge.
Il Contract Administration Team prepara la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione e controlla che sia in linea con i dettami della legge dello Stato. Inoltre, verifica che le condizioni contrattuali siano chiare in modo da non indurre il cliente in inganno, sia che questi sia pubblico o privato. L'amministratore delegato o un procuratore, in base ai poteri conferiti dal CdA, dopo aver controllato i documenti, firma tutte le offerte e gli eventuali contratti di clienti sia pubblici che privati.

12PA: La partecipazione alle gare di Haemonetics Italia avviene dopo che le varie funzioni aziendali abbiano approvato i prezzi per i prodotti/servizi da fornire. Il Contract Administration Team si assicura che prima di indicare nell'offerta i prezzi dei prodotti/servizi questi siano stati approvati dalle relative funzioni aziendali.

12PA Selezione e gestione di agenti e distributori

24PA: Gli agenti ricevono delle provvigioni in base alle vendite di prodotti Haemonetics.
Il piano provigionale degli agenti è preparato annualmente e rivisto ed approvato dal responsabile vendite Italia e dall'Amministratore Delegato.

25PA: Provvigioni riconosciute agli agenti (i.e. bonus straordinari) extra piano provigionale sono approvati dal responsabile vendite Italia e dall'Amministratore Delegato ed adeguatamente motivate.

30PA: Haemonetics Italia regola i propri rapporti commerciali con i distributori ed agenti tramite un regolare contratto. Tale contratto include i seguenti principi:
- Il distributore o agente si impegna ad accettare in forma esplicita e per iscritto il Modello ed il Codice di Condotta in essere alla firma della stipula del contratto oppure nuove versioni che verranno fornite di volta in volta quando aggiornamenti ai sopra menzionati documenti vengono apportate;
- Clausola di rescissione per gravi violazioni al Modello o Codice di Condotta, oppure, per indagini o sentenza anche non definitiva per amministratori, personale considerato rilevante o soci o loro stessi se azienda individuale. Il Dipartimento Legale e gli amministratori, in base ai poteri loro conferiti, prima di impegnare la società con l'apposizione della loro firma sul contratto, si accertano che questo contenga i principi sopra indicati.

3TRN: Legal Team effettua un controllo sui requisiti di onorabilità di Agenti e Distributori prima della firma del contratto di agenzia o distribuzione. Il Dipartimento Legale conserva una lista dei documenti da richiedere obbligatoriamente a seconda che il partner sia un Agente o un Distributore. Tutte le criticità sono successivamente analizzate.
Il contratto di distribuzione (o di agenzia) è rivisto ed approvato almeno da un Legale rappresentante.
Successivamente, almeno una volta ogni tre anni, il Sales Leader Italia raccoglie le autocertificazioni di Proprietari, Direttori, Legali Rappresentanti, Procuratori ed Institori dei partners, concernenti il perdurare e la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei soggetti censiti al momento della sottoscrizione del contratto nonché le autocertificazioni dei soggetti ricoprenti ruoli e o funzioni di cui sopra e che non avevano ancora iniziato a collaborare con l'Agente o il Distributore a tale data.
Nel caso in cui uno dei soci/azionisti del partner fosse una persona giuridica, l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal proprietario finale/ proprietari finali persona fisica.

1ST Gestione Acquisti

15PA: I rapporti tra Haemonetics Italia ed Haemonetics SA sono regolati da un accordo intercompany che obbliga Haemonetics SA al rispetto dei principi/obiettivi del Modello di Organizzazione e gestione D.Lgs 231/2001 di Haemonetics Italia S.r.l.
Il Consiglio di Amministrazione monitora annualmente che i controlli in capo ad Haemonetics SA vengano rivisti tramite la funzione di internal audit o auditor indipendente.

1IND: Il Codice di Condotta etica Haemonetics Italia prevede che i dipendenti possano collaborare ad eventuali indagini senza incorrere in rappresaglie o ritorsioni. Inoltre, il Codice di Condotta etica di Haemonetics indica espressamente che Haemonetics non svolge i propri affari ricorrendo a tangenti, mazzette, altri pagamenti o favori indebiti, a prescindere che la controparte sia un funzionario pubblico o un cliente privato.
Haemonetics Italia richiede a tutti i propri dipendenti di effettuare su base annua un corso obbligatorio sui contenuti del codice di condotta aziendale. L'amministratore delegato rivede annualmente la lista dei dipendenti che hanno effettuato il corso. L'amministratore contatta i dipendenti che eventualmente non hanno seguito il corso in modo da garantirne la partecipazione.

30PA: Haemonetics Italia regola i propri rapporti commerciali con i distributori ed agenti tramite un regolare contratto. Tale contratto include i seguenti principi:
- Il distributore o agente si impegna ad accettare in forma esplicita e per iscritto il Modello ed il Codice di Condotta in essere alla firma della stipula del contratto oppure nuove versioni che verranno fornite di volta in volta quando aggiornamenti ai sopra menzionati documenti vengono apportate;
- Clausola di rescissione per gravi violazioni al Modello o Codice di Condotta, oppure, per indagini o sentenza anche non definitiva per amministratori, personale considerato rilevante o soci o loro stessi se azienda individuale. Il Dipartimento Legale e gli amministratori, in base ai poteri loro conferiti, prima di impegnare la società con l'apposizione della loro firma sul contratto, si accertano che questo contenga i principi sopra indicati.

17PA-bis: Il contratto di distribuzione specifica che il distributore ha obbligo di acquisto di prodotti da rivendere esclusivamente da Haemonetics per tutta la durata dello stesso.
L'amministratore delegato verifica che alla stipula o variazione di un contratto di distribuzione tale clausola sia mantenuta.
Eventuali eccezioni sono documentate e motivate dall'ufficio legale.

9SOC: I rapporti tra Haemonetics SA ed Haemonetics Italia S.r.l. sono regolati da un accordo Intercompany.
Secondo questo accordo, Haemonetics Italia S.r.l. ha il diritto di distribuire i prodotti Haemonetics quale subsidiary del Gruppo operante in Italia. Gli accordi Intercompany sono rivisti ed approvati da uno dei componenti del C.d.A. per Haemonetics Italia secondo le deleghe conferite oppure da un procuratore appositamente delegato.
Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione verifica che le operazioni infragruppo siano effettive, giustificate economicamente, adeguatamente contrattualizzate e tracciate.
In particolare, l'acquisto di prodotti Haemonetics tra le società del gruppo è regolato da specifici protocolli di transfer price risultanti da uno studio effettuato a livello globale.
L'Amministratore delegato verifica annualmente che il margine complessivo delle transazioni IC per totalità delle società del gruppo sia in linea con i risultati emersi dall'ultimo studio condotto.

2ST Assunzione e gestione risorse umane

1PA: Haemonetics Italia Srl ha un processo di selezione per assumere ogni nuovo dipendente. Il responsabile del processo di selezione di risorse umane richiede al candidato di riempire un formulario

nel quale deve dichiarare rapporti di parentela o amicizia con pubblici ufficiali o impiegati della pubblica amministrazione coinvolti nel processo decisionale per l'assegnazione di gare alla società. Inoltre, il candidato dovrà indicare nel formulario eventuali relazioni con soggetti condannati o coinvolti in reati di criminalità organizzata. Il responsabile HR del processo di selezione indicherà le ragioni per cui il candidato viene assunto anche in caso di eventuali rapporti conflittuali.

1CRI: Il responsabile del processo di selezione di risorse umane richiede al candidato scelto per l'assunzione di fornire il proprio casellario giudiziario oppure una auto-certificazione equivalente con impegno di presentare entro 60 giorni il suddetto casellario. Il responsabile HR del processo di selezione indicherà le ragioni per cui il candidato viene assunto e/o confermato anche in caso di eventuali reati iscritti al casellario.

3ST Gestione spese di trasferta del personale

4PA: Per i venditori di Haemonetics Italia è previsto un anticipo spese viaggio se richiesto. Il Team Finance rivede su base mensile il report degli anticipi spese viaggio ai venditori e rileva eventuali scostamenti, i quali devono essere giustificati.

10PA: Ogni dipendente che debba essere rimborsato delle spese di trasferta deve compilare una richiesta adeguatamente documentata. Il manager di funzione del richiedente deve rivedere la richiesta ed approvarla dopo aver verificato che sia adeguatamente supportata da documenti probatori di spesa.

4ST Gestione spese di rappresentanza

18PA: Gli acquisti relativi a spese di rappresentanza sono gestiti tramite ordini d'acquisto autorizzati o equivalente documento dal manager funzionale e dall'amministratore delegato sopra una soglia definita dalla società.

20PA-bis: Le sponsorizzazioni, doni ed omaggi sono soggetti al codice di condotta ed al codice Advamed. L'amministratore delegato verifica la congruità con i criteri indicati dal codice di condotta etico ed Advamed in merito a liberalità, doni e sponsorizzazioni diversi da convegni) prima che questi vengano erogati.

5ST con riferimento alla gestione convegni, sponsorizzazioni, liberalità doni e/o omaggi

19PA-bis: Le sponsorizzazioni, doni ed omaggi sono soggetti al codice di condotta ed al codice Advamed. Il Responsabile vendite Italia e l'amministratore delegato approvano, tramite apposito modulo, la sponsorizzazione al convegno dopo aver controllato che questa rispetti gli standard del Codice di Condotta e del Codice Advamed.

20PA-bis: Le sponsorizzazioni, doni ed omaggi sono soggetti al codice di condotta ed al codice Advamed. L'amministratore delegato verifica la congruità con i criteri indicati dal codice di condotta etico ed Advamed in merito a liberalità, doni e sponsorizzazioni diversi da convegni) prima che questi vengano erogati.

21PA-bis: Haemonetics potrebbe sponsorizzare organizzazioni senza fine di lucro per attività caritatevoli. Prima che la liberalità sia effettivamente pagata, l'Amministratore Delegato verifica che il Presidente Europa abbia approvato l'esborso. Nel caso il conto presso Fidelity del Gruppo venga utilizzato, l'Amministratore Delegato si assicura che siano state ottenute le necessarie approvazioni, inclusa quella del Presidente Europa.

6ST Gestione Parco auto

33PA: Auto aziendali sono concesse a personale in base alla procedura auto di Gruppo. Il Responsabile Acquisti verifica che auto siano concesse solo a personale autorizzato.

6PA: Tutti i pagamenti effettuati dalla società tramite banca necessitano di una richiesta ed almeno un'approvazione. Il richiedente del pagamento deve inserire una richiesta a sistema, la quale sempre a sistema viene approvata da almeno un approvante diverso dal richiedente.

7ST Gestione consulenze ad opinion leader

22PA: Haemonetics applica il codice Advamed il quale prevede che contratti di consulenza con operatori del campo medico siano autorizzati solo per il raggiungimento di validi obiettivi aziendali, che escludano la possibilità di generare opportunità di business direttamente dall'operatore medico. Inoltre, le spese rimborsabili e le tariffe applicate devono essere eque in base alla situazione di mercato. Il Codice di condotta Haemonetics Italia contiene un riferimento al rispetto del codice Advamed.
Haemonetics Italia richiede a tutti i propri dipendenti di effettuare su base annua un corso obbligatorio sui contenuti del codice di condotta aziendale. L'amministratore delegato rivede annualmente la lista dei dipendenti che hanno effettuato il corso. L'amministratore contatta i dipendenti che eventualmente non hanno seguito il corso in modo da garantirne la partecipazione.

23PA: Haemonetics ha una procedura in essere nella quale i contratti di consulenza con professionisti del campo medico che prestano la loro opera primaria presso le istituzioni pubbliche devono essere approvate da un rappresentante del dipartimento legale.
L'amministratore delegato si accerta che vi sia un'approvazione del dipartimento legale prima che un contratto di consulenza con un dipendente pubblico venga stipulato.

8ST Gestione pagamenti e incassi

6PA: Tutti i pagamenti effettuati dalla società tramite banca necessitano di una richiesta ed almeno un'approvazione. Il richiedente del pagamento deve inserire una richiesta a sistema, la quale sempre a sistema viene approvata da almeno un approvante diverso dal richiedente.

10PA: Ogni dipendente che debba essere rimborsato delle spese di trasferta deve compilare una richiesta adeguatamente documentata. Il manager di funzione del richiedente deve rivedere la richiesta ed approvarla dopo aver verificato che sia adeguatamente supportata da documenti probatori di spesa.

1IND: Il Codice di Condotta etica Haemonetics Italia prevede che i dipendenti possano collaborare ad eventuali indagini senza incorrere in rappresaglie o ritorsioni. Inoltre, il Codice di Condotta etica di Haemonetics indica espressamente che Haemonetics non svolge i propri affari ricorrendo a tangenti, mazzette, altri pagamenti o favori indebiti, a prescindere che la controparte sia un funzionario pubblico o un cliente privato.
Haemonetics Italia richiede a tutti i propri dipendenti di effettuare su base annua un corso obbligatorio sui contenuti del codice di condotta aziendale. L'amministratore delegato rivede annualmente la lista dei dipendenti che hanno effettuato il corso. L'amministratore contatta i dipendenti che eventualmente non hanno seguito il corso in modo da garantirne la partecipazione.

1RIC: La gestione dei flussi finanziari di pagamento connessi ad una obbligazione contrattuale tra la società e la controparte, avviene obbligatoriamente tramite modalità tracciabili, tramite istituti di credito riferibili al soggetto predisponente e il soggetto beneficiario.

9ST Gestione delle sperimentazioni presso Enti SSN

41PA: L'amministratore delegato, prima dell'inizio della sperimentazione clinica, verifica la presenza di tutte le autorizzazioni previste dal cliente e dal Comitato Etico del cliente stesso.

5 I flussi informativi in favore dell'Organismo di vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale è necessario che tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale siano conservate da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari interni, sulla base delle verifiche effettuate, provvedono a redigere su base annuale un documento riassuntivo per l'Organismo di Vigilanza, con il quale evidenziano eventuali criticità o anomalie emerse nello svolgimento delle attività in cui sono coinvolti. Allo stesso modo, l'Organismo di Vigilanza richiede annualmente ai Destinatari del Modello di comunicare il rispetto dei principi e dei protocolli di controllo sanciti nella presente Parte Speciale nello svolgimento dei compiti loro assegnati. Lo strumento di comunicazione è rappresentato da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura dell'interessato, all'indirizzo di posta elettronica OrganismodiVigilanza@haemonetics.com appositamente creato per tale fine.

Inoltre, i Destinatari interni sono tenuti a comunicare tempestivamente, con le modalità descritte al paragrafo 4.2 della Parte Generale "Flussi informativi degli organi societari verso l'OdV", all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

HAEMONETICS®

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01

Parte Speciale B

Delitti Reati Informatici e trattamento illecito dei dati

INDICE – Parte Speciale B

1 LE TIPOLOGIE DEI REATI INFORMATICI (ARTT. 24-BIS DEL DECRETO). Pag. 35
1.1 REATI INFORMATICI Pag. 35
1.2 REATI COMMESSI ATTRAVERSO L'UTILIZZIO DI STRUMENTI INFORMATICI Pag. 43
2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ARTT. 24-BIS DEL DECRETO Pag. 45
3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE Pag. 46
4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E I PROTOCOLLI DI CONTROLLO Pag. 47
5 I FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA Pag. 48

I Reati Informatici e il trattamento illecito dei dati

L'art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto l'articolo 24-bis: "
"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)"

Con l'introduzione dei reati sopra citati, il legislatore ha assicurato una forma di tutela su vari livelli ai sistemi informatici[25]:

- quello dell'*integrità*, che consiste nella non alterabilità dei dati, delle informazioni e dei sistemi;
- quello della *disponibilità*, ovvero la possibilità di accedere e disporre delle informazioni solo da parte dei soggetti autorizzati, e
- quello della *confidenzialità*, ossia la possibilità di conoscenza dell'informazione o del contenuto della comunicazione solo da parte degli aventi diritto.

Infine, la sicurezza include anche i profili dell'*autenticità*, ovvero della certezza, da parte del destinatario della comunicazione, dell'identità del mittente.
Come è stato correttamente osservato, però, non tutti i comportamenti correlati all'uso del computer, ancorché penalmente rilevanti, possono rientrare nel novero dei reati informatici, dovendo tale qualifica essere riservata, più correttamente, ai soli casi in cui il sistema informatico o altri beni informatici (quali dati o programmi) costituiscano l'oggetto materiale della condotta criminosa[26].
Nel campo tecnico, è tipico distinguere i **reati informatici** in senso stretto dai **reati commessi attraverso l'uso di un sistema informatico**.
I primi sono reati che hanno come obiettivo (*rectius* bersaglio - target) il sistema informatico o telematico altrui o i dati, le informazioni e i programmi ad esso pertinenti.
Si tratta dei reati descritti dagli artt. 615-*ter* – 615-*quinquies*, 617-*quater* e 617- *quinquies*, e 635-*ter* – 635-*quinquies* c.p.[27]
Gli artt. 491-*bis* e 640-*quinquies* c.p. prevedono, invece, fattispecie di reato della seconda tipologia, cioè reati compiuti attraverso l'uso di un sistema informatico.

---

[25] Cfr. BOZZETTI-POZZI, *L'osservatorio FTI Sicurforum Italia sulla criminalità ICT*, in BOZZETTI-P. POZZI (a cura di), *Cyberwar o sicurezza?*, Angeli, Milano 2000, p. 14

[26] *Così GIANNANTONIO, I reati informatici, in Il diritto dell'informazione e dell'informatica, 1992, p. 338, il quale rileva che, considerando reati informatici tutte le ipotesi in cui una attività criminosa venga realizzata mediante un computer, si finirebbe per etichettare come informatici la maggior parte dei reati, stante l'invadenza degli strumenti informatici in ogni settore dell'attività umana.*

[27] *Cfr. CECCACCI, Computer crimes, Milano, 1994.*

1 Le tipologie dei reati informatici (art. 24-bis del Decreto)

I reati informatici così richiamati per comodità espositiva sono raggruppabili nelle seguenti tipologie:

1. **Reati informatici;**
2. **Reati commessi attraverso l'uso di un sistema informatico.**

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività
potenzialmente a rischio-reato.

1.1 Reati informatici

- **Art. 615-ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.**

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
2. *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
3. *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio."

In questo caso l'elemento oggettivo consiste nell'introdursi o mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico; abusivamente implica un comportamento illegittimo del soggetto agente, che compie pertanto l'azione senza alcun permesso.

Si precisa che il sistema informatico è quello destinato all'elaborazione dei dati e alla loro utilizzazione, mentre il sistema telematico è un mezzo attraverso il quale i sistemi informatici sono gestiti a distanza, mediante reti di comunicazione.

È un reato comune, potendo essere commesso da chiunque e di mera condotta – perfezionandosi nella semplice esecuzione dell'azione illecita e a forma libera.

L'elemento soggettivo consiste nel dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto. Dal punto di vista del concorso di reati, si può pensare ad una duplice imputazione anche per il reato di frode informatica (art. 640-ter c.p.); questo reato, tuttavia, presuppone necessariamente la manipolazione del sistema, elemento che invece non è necessario per la consumazione del reato in esame.

Si precisa inoltre che il reato presuppone l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, caratteristica che invece non ricorre nel reato di frode informatica.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

- **Art. 615-quater. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.**

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater."

L'interesse tutelato è analogo a quello dell'articolo precedente; l'elemento soggettivo consiste nel procurarsi abusivamente (ovvero agire per venire a conoscenza in maniera illegittima), riprodurre (ovvero eseguire una copia il più fedele possibile all'originale), diffondere (ovvero mettere a disposizione della collettività generale, attraverso i mezzi di pubblica informazione, la possibilità di percepire la notizia o il dato), comunicare (ovvero trasmettere la notizia o il dato a qualcuno), consegnare (ovvero dare materialmente la cosa a qualcuno) e fornire indicazioni o istruzioni (ovvero trasmettere a taluno informazioni rilevanti relative ad un determinato dato).

L'oggetto della condotta non si riferisce a qualsiasi dato o notizia, ma in particolare ai codici, parole chiave, o qualunque altro strumento idoneo a permettere al soggetto di entrare in sistemi informatici e telematici protetti da sistemi di sicurezza.

Il reato è comune - potendo essere commesso da chiunque - e la condotta è a forma vincolata, ovvero il reato si consuma solo se l'azione si svolge nelle modalità indicate dal legislatore. Il tentativo non è punibile.
L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, consistente nella previsione e volontà dell'azione unitamente al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

- **Art. 615-quinquies. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.**

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329."

Il testo opera una significativa riforma del "vecchio" art. 615-quinquies c.p., che puniva (con identica sanzione): "Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento".

La norma sanziona non soltanto le condotte afferenti ai "programmi informatici", ma anche le "apparecchiature" e i "dispositivi".

La disposizione include, quindi, non solo il software, ma anche l'hardware, comprendendo tutte quelle apparecchiature e dispositivi il cui funzionamento sia idoneo a danneggiare un sistema informatico, ovvero ad alterarne il funzionamento. Integra dunque il "nuovo" delitto di cui all'art. 615-quinquies c.p. non solo il procurarsi virus e malware in genere, ma anche la produzione, importazione, etc. di dongle, smart card, skimmer e così via, laddove, naturalmente, si prestino ad un utilizzo illecito, al fine appunto di danneggiare o alterare un sistema informatico, ovvero i dati e programmi ivi contenuti.

In secondo luogo, la norma amplia nettamente le condotte sanzionabili: mentre con la precedente dizione era pacifico che la mera detenzione non fosse punibile, richiedendosi che il programma venisse quantomeno "diffuso comunicato o consegnato", la norma così riformulata sanziona non solo chi diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione programmi, apparecchiature o dispositivi, ma anche chi produca, importi, si procuri ovvero riproduca tali software o hardware.

Diventano pertanto sanzionabili, in astratto, anche le condotte di mera detenzione di *malware*, coerentemente con l'impianto della Convenzione, che impone la punibilità, all'art. 6, anche dell'" approvvigionamento per l'uso".

All'estensione della portata della norma sotto il profilo oggettivo ha fatto riscontro la riformulazione dell'elemento soggettivo richiesto nei termini del dolo specifico.
Se, infatti, la precedente formulazione richiedeva pacificamente il solo dolo generico, ovverosia la consapevolezza che il *malware* fosse in grado di danneggiare o alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico, e la consapevolezza della diffusione, comunicazione o consegna,

con la riforma l'elemento soggettivo viene ad essere esteso anche al dolo specifico, in quanto il fatto è punibile laddove sia commesso "allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento".

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

- **Art. 617-quater. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.**

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1. *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
2. *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
3. *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato."*

La norma ha struttura e contenuto pressoché identici a quelli di cui all'articolo 617 c.p., volendo il legislatore soltanto colmare il vuoto normativo con riferimento alle intercettazioni attraverso elaboratori elettronici.
L'interesse tutelato rimane, pertanto, quello della segretezza e inviolabilità delle comunicazioni. Il reato è di mera condotta - a forma vincolata – ed è comune. È previsto il dolo generico, essendo sufficiente la coscienza e la volontà del fatto tipico previsto dalla norma.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

- **Art. 617-quinquies. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.**

"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater."

Similarmente all'articolo 617-quater, questo articolo estende la punibilità della condotta illecita prevista dall'articolo 617-bis alle comunicazioni effettuate tramite un sistema informatico o telematico.
L'elemento oggettivo consiste nell'installare (ovvero mettere in opera strumenti tecnici atti ad intercettare, impedire o interrompere) comunicazioni informatiche o telematiche.
Intercettare significa ricevere la comunicazione senza che il mittente e il destinatario se ne accorgano.
È un reato comune, di pericolo e di mera condotta - a forma vincolata, perché la condotta è prestabilita dal legislatore. L'elemento soggettivo è il dolo specifico, perché oltre alla coscienza e alla volontà del fatto tipico, è necessario l'ulteriore scopo di intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

- **Art. 635-bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio."

Il "vecchio" art. 635 bis c.p., rubricato "danneggiamento di sistemi informatici o telematici" così disponeva: "Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni".

Le modifiche apportate sono abbastanza incisive. In primo luogo, viene introdotta la procedibilità a querela della persona offesa nell'ipotesi semplice di reato, mentre, in passato si procedeva d'ufficio.

Il Legislatore ha introdotto una condizione di procedibilità (la proposizione della querela), in armonia con la norma di cui all'art. 635 c.p. – Danneggiamento , che è procedibile d'ufficio soltanto nelle ipotesi aggravate.

In secondo luogo, il Legislatore precisa meglio le modalità della condotta di danneggiamento, includendovi anche la cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni dati e programmi (attività che avrebbero comunque potuto essere ricomprese, in via interpretativa, tra le condotte penalmente sanzionate).
Il reato si qualifica come comune e di mera condotta - a forma libera. Peraltro, si tratta di una fattispecie sussidiaria, perché sussiste qualora non sia configurabile un reato più grave. Anche nel testo modificato, il reato prevede il mero dolo generico, ovvero la previsione e la volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Manutenzione di software applicativo per la gestione dei macchinari presso le ASL.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Art. 635-ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."

Il reato in esame punisce il danneggiamento di dati, informazioni e programmi "pubblici". Si ricorda che tali condotte erano sanzionate dall'art. 420 comma 2 c.p. (abrogato dalla stessa legge che introduce il nuovo reato), ove il delitto fosse delineato quale reato a consumazione anticipata, in termini di attentato a impianti di pubblica utilità (ed alle informazioni ivi contenute).

Il legislatore ha mantenuto tale caratteristica di consumazione anticipata, in termini di attentato, nonostante la Convenzione non lo richiedesse espressamente.
L'attuale norma prevede invece un reato comune, di mera condotta - a forma libera -, dove l'eventuale evento si configura quale elemento aggravante. Vengono quindi puniti i fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, deteriorare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.
In questo caso, si assiste ad un ampliamento evidente delle condotte punibili, in primo luogo sotto il profilo dell'oggetto materiale; il precedente testo normativo sanzionava, difatti, soltanto i danneggiamenti riguardanti i dati contenuti o pertinenti a "sistemi informatici o telematici di pubblica utilità", mentre, attualmente, è sufficiente che i dati siano "utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico".

Sono ricomprese pertanto le condotte riguardanti 1) dati, informazioni e programmi utilizzati dagli enti pubblici; 2) dati informazioni e programmi di pubblica utilità (e dunque sia pubblici che privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di natura pubblica).
Trattandosi di reato aggravato dall'evento, il fatto sussiste anche in assenza di qualunque effettivo deterioramento o soppressione dei dati, pur dovendosi necessariamente richiedere l'idoneità dell'azione a produrre tale effetto.

L'effettiva distruzione, cancellazione, alterazione o deterioramento è invece contemplata come circostanza aggravante (art. 635-ter comma 2 c.p.).

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

- **Art. 635-quater. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."

Il danneggiamento di sistemi informatici o telematici non di pubblica utilità ha mantenuto la caratteristica di reato di evento, e pertanto richiede espressamente che il sistema venga danneggiato, reso in tutto o in parte inservibile, ovvero ne venga ostacolato gravemente il funzionamento.

Sarà pertanto integrata la fattispecie di cui all'art. 635-quater, laddove il danneggiamento del sistema sia cagionato mediante 1) la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi; ovvero 2) l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Le condotte punibili sono inoltre ampliate rispetto all'originaria dizione (il reato era previsto dall'art. 635-bis c.p.), in quanto è sufficiente la prova che la condotta abbia alterato (ancorché gravemente, nell'espressione *ne ostacola gravemente il funzionamento*) il funzionamento del sistema, mentre fino alla recente riforma era necessaria la dimostrazione della distruzione, del deterioramento, ovvero del fatto che il sistema fosse reso, in tutto o in parte, inservibile.

La distinzione tra il danneggiamento di dati (ora punito dal nuovo art. 635-bis c.p.) e il danneggiamento del sistema è pertanto legata alle conseguenze che la condotta assume: laddove la soppressione o l'alterazione di dati informazioni e programmi renda inservibile, o quantomeno ostacoli gravemente il funzionamento del sistema, ricorrerà la più grave fattispecie del danneggiamento di sistemi informatici o telematici, prevista appunto dall'art. 635-quater c.p.

È un reato comune di mera condotta - a forma libera. Si tratta, peraltro di una fattispecie sussidiaria, perché sussiste qualora non sia configurabile un reato più grave. È previsto il dolo generico, ovvero la previsione e la volontà del fatto tipico descritto dalla norma incriminatrice.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Manutenzione di software applicativo per la gestione dei macchinari presso le ASL.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Art. 635-quinquies. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.**

"Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."

L'art. 635-quinquies c.p. corrisponde, anche sotto il profilo sanzionatorio, al "vecchio" reato, previsto dall'abrogato art. 420 c.p. commi 2 e 3 c.p., di attentato a sistema informatico o telematico di pubblica utilità.

Rispetto a tale reato, per analogia con quello previsto dall'articolo precedente, si amplia la sfera delle condotte punibili, prevedendo che il fatto possa essere diretto non solo a danneggiare o a distruggere il sistema, ma anche a renderlo inservibile, ovvero a ostacolarne gravemente il funzionamento.
Si tratta di un reato a consumazione anticipata, che non richiede l'avverarsi dell'evento di danneggiamento.

L'effettivo danneggiamento del sistema, la sua distruzione, o il fatto che venga reso in tutto o in parte inservibile è considerato un'ulteriore circostanza aggravante, che aumenta significativamente la sanzione (reclusione da tre a otto anni). D'altra parte, non è indicato tra le circostanze aggravanti il fatto che il funzionamento del sistema venga gravemente ostacolato.
Allo stesso modo non è più ricompresa nella fattispecie aggravata la circostanza che dal fatto derivi l'interruzione (anche parziale) del funzionamento, prevista dall'art. 420 comma 3 c.p. (ora appunto abrogato).

Occorre poi rilevare che, mentre per quanto riguarda l'art. 635-ter c.p., il danneggiamento può riguardare dati o programmi informatici utilizzati dagli enti pubblici o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, il delitto di cui all'art. 635-quinquies c.p. sussiste soltanto laddove la condotta sia diretta a danneggiare, distruggere etc. dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Non è sufficiente quindi, per la sussistenza del reato, che i sistemi siano utilizzati dagli enti pubblici, ma occorre che gli stessi siano di pubblica utilità.
L'articolo in questione estende ai documenti informatici, che abbiano efficacia probatoria, la punibilità prevista dai reati di cui al Capo III dei delitti contro la fede pubblica, ovvero ai delitti di falsità negli atti.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

1.2 Reati commessi attraverso l'uso di un sistema informatico

- **Art. 491-bis. Documenti informatici.**

"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private."

L'articolo in questione estende ai documenti informatici, che abbiano efficacia probatoria, la punibilità prevista dai reati di cui al Capo III dei delitti contro la fede pubblica, ovvero ai delitti di falsità negli atti.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Gestione telematica di gare di appalto.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Art. 640-quinquies. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.**

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro"

L'aggiunta dell'articolo 640–quinquies è opportuna, stante la potenziale maggiore offensività della condotta compiuta dal certificatore ed il ruolo svolto. Il reato proprio dell'ente certificatore prevede una condotta che sembra rientrare, comunque, nella fattispecie di cui all'art. 640 c.p., con cui si porrebbe quindi in rapporto di specialità.

Si osserva infine che, a differenza del nuovo art. 495 bis c.p. (Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri), in questo caso, la condotta punita riguarda solo il certificatore "qualificato" (o meglio, il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica qualificata). Per completezza, si segnala che l'articolo 495-bis c.p., inserito dalla stessa legge, non è contemplato tra i reati presupposto di cui al Decreto Legislativo 231/2001.
In termini sanzionatori, oltre alle sanzioni pecuniarie, l'art. 24-bis prevede la possibilità di comminare all'ente le sanzioni interdittive descritte dall'art. 9. In particolare, si prevede che nell'ipotesi di condanna dell'ente a seguito della commissione del reato – di accesso abusivo a sistema informatico o telematico (615- ter c.p.), di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.), di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (617-quinquies c.p.), di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.), di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.), di danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.) e di

sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.) - saranno applicabili le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e, infine, del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si applicheranno, invece, le sanzioni interdittive della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e il divieto di pubblicizzare beni o servizi in caso di commissione del reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.) e di diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (615-quinquies c.p.).
Infine, per i reati previsti dal terzo comma dell'art. 24-bis, e quindi di falsità in documenti informatici (491-bis c.p.) e di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.) si applicheranno le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un servizio pubblico); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed, ancora, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

2 Le attività sensibili ex art. 24-bis del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “B” del Modello, le seguenti:

- 1INF Manutenzione di software applicativo per la gestione dei macchinari presso le ASL[28];
- 2INF Gestione telematica di gare di appalto[29].

[28] La Società attraverso la manutenzione del software danneggia il sistema allo scopo di conseguire una commessa manutentiva.

[29] La Società con l'invio telematico dei documenti di gara falsifica o altera i documenti stessi.

3 Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") della presente Parte Speciale di Haemonetics Italia srl (di seguito la "Società") adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- Gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- I dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Codice di Condotta i seguenti soggetti esterni (di seguito i "Soggetti Esterni"):

- I collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- I fornitori, clienti e i distributori di Haemonetics Italia srl.

4 Principi generali di comportamento e i protocolli di controllo

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali e i principi generali di comportamento richiamati nel Codice di Condotta devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

1INF Manutenzione di software applicativo per la gestione dei macchinari presso le ASL;

> **4INF:** La società si assicura che l'intero Field Service Team abbia accettato i contenuti del Disciplinare Privacy di Haemonetics Italia (in particolare relativamente alla corretta gestione delle risorse informatiche). Il Field Service Team segue, a tal scopo, opportuno corso di formazione.

2INF con riferimento all' gestione telematica di gare di appalto

> **3INF:** I documenti relativi al bando di gara telematica sono preparati dal Contract Administration Team in forma non modificabile (i.e. pdf). Dopodiché, sono trasmessi all'Amministratore Delegato o procuratore, in base ai poteri conferiti da CdA, il quale effettua un controllo di merito e successivamente firma digitalmente in modo univoco i file. In seguito, il Contract Administration Team effettua l'upload dei file autenticati sul sistema della pubblica amministrazione.

5 I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale è necessario che tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale siano conservate da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari interni, sulla base delle verifiche effettuate, provvedono a redigere su base annuale un documento riassuntivo per l'Organismo di Vigilanza, con il quale evidenziano eventuali criticità o anomalie emerse nello svolgimento delle attività in cui sono coinvolti. Allo stesso modo, l'Organismo di Vigilanza richiede annualmente ai Destinatari del Modello di comunicare il rispetto dei principi e dei protocolli di controllo sanciti nella presente Parte Speciale nello svolgimento dei compiti loro assegnati. Lo strumento di comunicazione è rappresentato da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura dell'interessato, all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@haemonetics.com appositamente creato per tale fine.

Inoltre, i Destinatari interni sono tenuti a comunicare tempestivamente, con le modalità descritte al paragrafo 4.2 della Parte Generale "Flussi informativi degli organi societari verso l'OdV", all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

HAEMONETICS®

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01

Parte Speciale C

Delitti di criminalità organizzata

HAEMONETICS®

INDICE – Parte Speciale C

1 LE TIPOLOGIE DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ARTT. 24-TER DEL DECRETO). Pag. 53

1.1 DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA PREVISTI DAL CODICE PENALE Pag. 53

1.2 DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA PREVISTI DAL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DA LEGGI SPECIALI Pag. 57

2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ARTT. 24-TER DEL DECRETO Pag. 60

3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE Pag. 61

4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E I PROTOCOLLI DI CONTROLLO Pag. 62

5 I FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA Pag. 64

Delitti di Criminalità Organizzata

L'art. 2 comma 29 della l. 15 luglio 2009, n. 94 ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/01 l'art. 24-ter.

Art. 24-ter. - Delitti di criminalità organizzata.

"1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3."

Si tratta dei seguenti reati previsti dal codice penale, dal codice di procedura penale e da leggi speciali:

- art. 416 - Associazione per delinquere;
- art. 416-bis - Associazione di tipo mafioso;
- art. 416-ter - Scambio elettorale politico-mafioso;
- art. 630 - Sequestro di persona a scopo di estorsione;
- art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p. - Delitti concernenti la fabbricazione e il traffico di armi da guerra e di esplosivi;
- art. 74 DPR n. 309 del 1990 - Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La commissione di alcuni reati di criminalità organizzata nell'interesse o vantaggio dell'ente comportava già una forma di corresponsabilità tra persona fisica e persona giuridica, qualora il reato fosse stato commesso in più di uno Stato o in un solo Stato, ma con parte della condotta (ideazione, preparazione, direzione o controllo) realizzata altrove, con l'implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività illecite in più Stati o i cui effetti sostanziali si verificassero in un altro Stato (artt. 3 e 10 L. n. 146/2006 - "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale").

Il nuovo art. 24-ter D.lgs. n. 231/01 prevede sanzioni pecuniarie e interdittive per l'ente che commette uno degli illeciti dipendenti dai reati di criminalità organizzata ("Associazione per delinquere" - art. 416 c.p., "Associazione di tipo mafioso" - "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope" - art. 74 D.lgs. n. 309 del 1990) senza alcun vincolo circa il luogo di commissione del reato o di parte della condotta.

Inoltre, grazie all'intervento normativo, sono stati introdotti nuovi reati-presupposto non contenuti nella l. n. 146/06: "Scambio elettorale politico mafioso" - art. 416-*ter* c.p., "Sequestro di persona a scopo di estorsione" - art. 630 c.p., Delitti concernenti l'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto d'armi da guerra e di esplosivi - rif. art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.

Sotto il profilo sanzionatorio, il legislatore ha effettuato una distinzione a seconda della gravità del reato:

- sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote per i delitti di:
  - associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi e ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 comma 3-bis d. lgs 286/1998 (art. 416 comma 6 c.p. così come modificato dall'art. 1 comma 5 della stessa L. n. 94/2009);
  - associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
  - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
  - sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
  - associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309 del 1990).
- sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote per i delitti di:
  - associazione per delinquere (art. 416 c.p. con esclusione del comma 6);
  - fabbricazione e il traffico di armi da guerra e di esplosivi (art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.).

A tutte le fattispecie di reato sopra elencate si applica, inoltre, una delle misure interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del D.lgs. n. 231 del 2001 per una durata non inferiore ad un anno.

Infine, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 16 comma 3 D.lgs. n. 231 del 2001.

1 Le tipologie dei delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

I reati delitti di criminalità organizzata chiamati per comodità espositiva sono raggruppabili nelle seguenti due tipologie:

1. **Delitti di criminalità organizzata previsti dal codice penale**
2. **Delitti di criminalità organizzata previsti dal codice di procedura penale e da leggi speciali**

1.1 Delitti di criminalità organizzata previsti dal codice penale

- **Art. 416 Associazione per delinquere**

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei reati previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni 18; 609 quater, 609 quinquies, 609 octies quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni 18 e 609 undecies, si applica la reclusione da 4 a 8 anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma."

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati. La fattispecie criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata dalla realizzazione di uno specifico e predeterminato programma sociale criminoso.

La fattispecie criminosa viene in rilievo nell'ambito dell'attività societaria anche nelle ipotesi in cui funzionari e dipendenti nell'interesse della Società instaurino rapporti di natura commerciale o finanziaria con società o soggetti terzi "a rischio" oppure eseguano operazioni di finanziamento per perseguire gli scopi dell'organizzazione criminale.

Si precisa che:
- la condotta incriminata è caratterizzata dall'accordo tra più persone per formare una struttura stabile, dotata di una personalità formalmente distinta da quella dei singoli partecipanti ed, in concreto, idonea a realizzare uno specifico e predeterminato programma sociale;
- l'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nel:
    - esternare l'intenzione di creare l'associazione e renderne noto il programma;

  - dare materialmente vita all'associazione, procurando i mezzi necessari all'esercizio dell'attività per la quale è stata creata e procedere al reperimento delle adesioni dei terzi;
  - preparare la struttura necessaria per l'esecuzione del piano sociale;
  - agevolare la realizzazione del programma di un'organizzazione criminale;
- la responsabilità della persona giuridica sorge anche nel caso in cui venga riconosciuta la responsabilità della persona fisica – soggetto apicale o sottoposto – a titolo di concorso esterno nell'associazione a delinquere;
- l'elemento soggettivo è caratterizzato dalla previsione e volontà di costituire un'associazione vietata, con l'ulteriore scopo di realizzare un numero indeterminato di delitti.

La violazione del suddetto articolo costituisce presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti anche se commesso in modalità transnazionale.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Gestione sponsorizzazioni, liberalità doni od omaggi ad incaricati di pubblico servizio (es: medici);
- Assunzione e gestione risorse umane;
- Selezione e gestione di Agenti e Distributori.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Art. 416-bis Associazione di tipo mafioso**

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque realizzi i comportamenti incriminati. La fattispecie criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata oltre che dalla realizzazione di delitti anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, il perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri ed, infine, il turbamento del libero esercizio del voto.

Si precisa che:

- un'associazione è di tipo mafioso qualora utilizzi il *"metodo mafioso"*[30] per la realizzazione del programma criminoso, vale a dire quando per la realizzazione del programma criminoso si utilizza verso l'esterno e in danno degli offesi "*la forza intimidatrice*" e a loro volta gli stessi offesi si trovino in una condizione di "*assoggettamento e omertà*" nei confronti dell'associazione stessa in virtù dell'intimidazione da questa esercitata;
- l'elemento soggettivo è caratterizzato nella coscienza e volontà di partecipare o costituire un'associazione mafiosa, con l'ulteriore scopo di perseguire i fini criminosi descritti dalla norma;
- l'applicabilità della norma è estesa anche a quelle organizzazioni criminali nominativamente diverse dalle associazioni mafiose, ma sostanzialmente e strutturalmente analoghe;
- la condanna comporta la confisca obbligatoria delle cose pertinenti al reato.

Violazione del suddetto articolo costituisce presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti anche se commesso in modalità transnazionale

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Gestione sponsorizzazioni, liberalità doni od omaggi ad incaricati di pubblico servizio (es: medici);
- Assunzione e gestione risorse umane;
- Selezione e gestione di Agenti e Distributori.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Art. 416-ter Scambio elettorale politico-mafioso**

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416- bis in cambio della erogazione di denaro. Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque realizzi i comportamenti incriminati. La condotta si differenzia da quella descritta nell'art. 416-bis comma 3 c.p. poiché consiste nel procacciarsi promesse di voto nelle competizioni elettorali in cambio di denaro mediante il sostegno intimidatorio dell'associazione mafiosa.

[30] Cfr. Cass. pen. 1990, n. 1785;

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

- **Art. 630 Sequestro di persona a scopo di estorsione**

"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo."

Il reato è qualificabile come "complesso" poiché gli elementi costitutivi della fattispecie sono essi stessi fatti che rappresentano autonome figure di reato: sequestro di persona (art. 605 c.p.) ed estorsione (art. 629 c.p.).

Si precisa che:

- la condotta criminosa consiste nella privazione della libertà di una persona finalizzata al conseguimento di un ingiusto profitto come prezzo della liberazione dell'ostaggio;
- il reato si consuma indipendentemente dalla realizzazione del profitto;
- l'elemento soggettivo è costituito, oltre che dalla volontà di privare taluno della libertà personale (dolo generico), anche dal dolo specifico, consistente nello scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

1.2 Delitti di criminalità organizzata previsti dal codice di procedura penale e da leggi speciali

Le disposizioni previste dal codice di procedura penale e dalle leggi speciali richiamate dall'art. 24-ter sono le seguenti:

- **Art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p. Delitti concernenti la fabbricazione e il traffico di armi da guerra e di esplosivi**

"1.Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.
2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
(omissis…)
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110."

Il richiamo all'art. 407 comma 2° lettera a) n. 5 c.p.p. impone, una breve analisi del suo contenuto. Inserito nel titolo VIII del Libro V, l'articolo citato è dedicato alla chiusura delle indagini preliminari e fissa i limiti massimi di durata delle stesse: per ciò che qui interessa, esso non può superare i due anni per una serie di reati di particolare gravità:

- delitti contro la personalità interna dello Stato di cui agli artt. 285 (devastazione, saccheggio, strage, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato) e 286 (guerra civile) c.p.;
- delitti contro l'ordine pubblico di cui all'art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso);
- delitti contro l'incolumità pubblica di cui all'art. 422 c.p. (strage al fine di uccidere attentando alla pubblica incolumità);
- delitti di contrabbando di tabacchi lavorati;
- delitto consumato o tentato contro la persona di cui all'art. 575 c.p. (omicidio).;
- delitti contro il patrimonio di cui agli artt. 628 comma 3° c.p., 629 comma 2° c.p. e 630 c.p. (rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- delitti commessi per finalità terroristiche o di eversione dell'ordine costituzionale per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni o nel massimo a 10 anni nonché delitti di cui agli articoli 270 comma 3° c.p. (partecipazione ad associazioni sovversive) e 306 comma 2° c.p. (partecipazione a banda armata);
- delitti in materia di introduzione nello Stato, fabbricazione, detenzione, messa in vendita e porto in luogo pubblico di armi;
- delitti in materia di stupefacenti previsti dall'art. 73 limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80 comma 2° e 74 T.U. (quantità ingenti di sostanze stupefacenti ed associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti);
- delitti contro l'ordine pubblico di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere) quando è obbligatorio l'arresto in flagranza;
- delitti contro la libertà individuale di cui agli articoli 600 bis comma 1° c.p. (prostituzione minorile), 600 ter comma 1° c.p. (pornografia minorile), 601 c.p. (tratta e commercio di schiavi);

- delitto contro la libertà personale di cui all'art. 609 bis c.p. (violenza sessuale) quando ricorrono le ipotesi aggravate previste dall'art. 609 ter, quater e sexies del codice penale.

Si precisa che:

- la responsabilità amministrativa dell'ente risulta limitata alla realizzazione delleseguenti condotte:
  - illegale fabbricazione;
  - introduzione nello Stato;
  - messa in vendita
  - cessione
  - detenzione
  - porto in luogo pubblico o aperto al pubblico.

- l'oggetto materiale delle condotte è costituito da:
  - armi da guerra o tipo guerra o parti di esse
  - esplosivi
  - armi clandestine
  - più armi comuni da sparo.

- tra le armi comuni da sparo non vengono considerate quelle «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

- **Art. 74 DPR n. 309 del 1990 Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope**

"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata, la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo."

Tale legge sancisce le pene relative alla condotta di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

2 Le attività sensibili ex art. 24-ter del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “C” del Modello, le seguenti:

- 5ST Gestione sponsorizzazioni, liberalità doni od omaggi ad incaricati di pubblico servizio (es: medici);
- 2ST Assunzione e gestione risorse umane;
- 1CRI Selezione e gestione di Agenti e Distributori.

3 Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") della presente Parte Speciale di Haemonetics Italia srl (di seguito la "Società") adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Codice di Condotta i seguenti soggetti esterni (di seguito i "Soggetti Esterni"):

- I collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- I fornitori, clienti e i distributori di Haemonetics Italia srl.

4 Principi generali di comportamento e i protocolli di controllo

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali e i principi generali di comportamento richiamati nel Codice di Condotta devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

5ST Gestione sponsorizzazioni, liberalità doni od omaggi ad incaricati di pubblico servizio (es: medici);

19PA-bis: Le sponsorizzazioni, doni ed omaggi sono soggetti al codice di condotta ed al codice Advamed. Il Responsabile vendite Italia e l'amministratore delegato approvano, tramite apposito modulo, la sponsorizzazione al convegno dopo aver controllato che questa rispetti gli standard del Codice di Condotta e del Codice Advamed.

20PA-bis: Le sponsorizzazioni, doni ed omaggi sono soggetti al codice di condotta ed al codice Advamed. L'amministratore delegato verifica la congruità con i criteri indicati dal codice di condotta etico ed Advamed in merito a liberalità, doni e sponsorizzazioni diversi da convegni) prima che questi vengano erogati.

21PA-bis: Haemonetics potrebbe sponsorizzare organizzazioni senza fine di lucro per attività caritatevoli. Prima che la liberalità sia effettivamente pagata, l'Amministratore Delegato verifica che il Presidente Europa abbia approvato l'esborso. Nel caso il conto presso Fidelity del Gruppo venga utilizzato, l'Amministratore Delegato si assicura che siano state ottenute le necessarie approvazioni, inclusa quella del Presidente Europa.

22PA: Haemonetics applica il codice Advamed il quale prevede che contratti di consulenza con operatori del campo medico siano autorizzati solo per il raggiungimento di validi obiettivi aziendali, che escludano la possibilità di generare opportunità di business direttamente dall'operatore medico. Inoltre, le spese rimborsabili e le tariffe applicate devono essere eque in base alla situazione di mercato. Il Codice di condotta Haemonetics Italia contiene un riferimento al rispetto del codice Advamed.
Haemonetics Italia richiede a tutti i propri dipendenti di effettuare su base annua un corso obbligatorio sui contenuti del codice di condotta aziendale. L'amministratore delegato rivede annualmente la lista dei dipendenti che hanno effettuato il corso. L'amministratore contatta i dipendenti che eventualmente non hanno seguito il corso in modo da garantirne la partecipazione.

23PA: Haemonetics ha una procedura in essere nella quale i contratti di consulenza con professionisti del campo medico che prestano la loro opera primaria presso le istituzioni pubbliche devono essere approvate da un rappresentante del dipartimento legale.
L'amministratore delegato si accerta che vi sia un'approvazione del dipartimento legale prima che un contratto di consulenza con un dipendente pubblico venga stipulato.

2ST Assunzione e gestione risorse umane.

1PA: Haemonetics Italia Srl ha un processo di selezione per assumere ogni nuovo dipendente. Il responsabile del processo di selezione di risorse umane richiede al candidato di riempire un formulario nel quale deve dichiarare rapporti di parentela o amicizia con pubblici ufficiali o impiegati della pubblica amministrazione coinvolti nel processo decisionale per l'assegnazione di gare alla società. Inoltre, il candidato dovrà indicare nel formulario eventuali relazioni con soggetti condannati o coinvolti in reati

di criminalità organizzata. Il responsabile HR del processo di selezione indicherà le ragioni per cui il candidato viene assunto anche in caso di eventuali rapporti conflittuali.

1CRI: Il responsabile del processo di selezione di risorse umane richiede al candidato scelto per l'assunzione di fornire il proprio casellario giudiziario oppure una auto-certificazione equivalente con impegno di presentare entro 60 giorni il suddetto casellario. Il responsabile HR del processo di selezione indicherà le ragioni per cui il candidato viene assunto e/o confermato anche in caso di eventuali reati iscritti al casellario.

1CRI Selezione e gestione di Agenti e Distributori.

2TRN: Il dipartimento di contabilità fornitori effettua un controllo sui requisiti di onorabilità dei fornitori tramite uno screening specifico delle credenziali, eventuali pendenze ed inclusione nelle black list export USA, Svizzera ed Europa. L'Amministratore Delegato rivede l'analisi effettuata e la approva se ritenuta congrua.

3TRN: Legal Team effettua un controllo sui requisiti di onorabilità di Agenti e Distributori prima della firma del contratto di agenzia o distribuzione. Il Dipartimento Legale conserva una lista dei documenti da richiedere obbligatoriamente a seconda che il partner sia un Agente o un Distributore. Tutte le criticità sono successivamente analizzate.
Il contratto di distribuzione (o di agenzia) è rivisto ed approvato almeno da un Legale rappresentante.
Successivamente, almeno una volta ogni tre anni, il Sales Leader Italia raccoglie le autocertificazioni di Proprietari, Direttori, Legali Rappresentanti, Procuratori ed Institori dei partners, concernenti il perdurare e la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei soggetti censiti al momento della sottoscrizione del contratto nonché le autocertificazioni dei soggetti ricoprenti ruoli e o funzioni di cui sopra e che non avevano ancora iniziato a collaborare con l'Agente o il Distributore a tale data.
Nel caso in cui uno dei soci/azionisti del partner fosse una persona giuridica, l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal proprietario finale/ proprietari finali persona fisica.

5 I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale è necessario che tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale siano conservate da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari interni, sulla base delle verifiche effettuate, provvedono a redigere su base annuale un documento riassuntivo per l'Organismo di Vigilanza, con il quale evidenziano eventuali criticità o anomalie emerse nello svolgimento delle attività in cui sono coinvolti. Allo stesso modo, l'Organismo di Vigilanza richiede annualmente ai Destinatari del Modello di comunicare il rispetto dei principi e dei protocolli di controllo sanciti nella presente Parte Speciale nello svolgimento dei compiti loro assegnati. Lo strumento di comunicazione è rappresentato da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura dell'interessato, all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@haemonetics.com appositamente creato per tale fine.

Inoltre, i Destinatari interni sono tenuti a comunicare tempestivamente, con le modalità descritte al paragrafo 4.2 della Parte Generale "Flussi informativi degli organi societari verso l'OdV", all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

HAEMONETICS®

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01

Parte Speciale D

Reati di Violazione dei Diritti d'Autore e Falsità in Segni di Riconoscimento

INDICE – Parte Speciale D

1 REATI DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE E FALSITÀ IN SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ARTT. 25- BIS E 25-NOVIES DEL DECRETO). Pag. 69

1.1 I REATI DI FALSITÀ IN SEGNI DI RICONOSCIMENTO Pag. 69

1.2 I REATI DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE Pag. 70

2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ARTT. 25-BIS E 25-NOVIES DEL DECRETO Pag. 73

3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE Pag. 74

4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E I PROTOCOLLI DI CONTROLLO Pag. 75

5 I FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA Pag. 76

L'art. 6, comma 3, del D. L. 25 settembre 2001, n. 350, e l'art. 17, comma 7 lett. A, della L. 23 luglio 2009, n. 99 hanno inserito nella parte speciale del Decreto legislativo n. 231/01, all'art. 25-bis, prevedendo quale fattispecie di reato i delitti di "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate", "Alterazione di Monete", "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate", "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede", "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati", "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo", "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata", "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati", " Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni", "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi".

L'art. 25-bis del D.Lgs. n. 231/2001, rubricato ""*Falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*", così recita:

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno."

Si tratta dei seguenti reati previsti dal codice penale:

- art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- art. 454 c.p. Alterazione di Monete;
- art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;

- art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

L'art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito nella parte speciale del Decreto legislativo n. 231/01, all'art. 25-novies, prevedendo quale fattispecie di reato taluni delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

L'art. 25-novies del D.Lgs. n. 231/2001, rubricato "*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*", così recita:

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941."

Ai fini di una maggiore comprensione della fattispecie delittuosa, si riporta di seguito il testo delle norme unitamente ad una breve analisi delle fattispecie delittuose che sono state ritenute in astratto applicabili in quanto, dalle valutazioni effettuate, è stata esclusa la configurabilità dei reati previsti e puniti dagli artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461 e 464 c.p., nonché dell'art. 171, 171-septies, 171-octies della legge n. 633 del 1941.

1. Reati di Violazione dei Diritti d'Autore e Falsità in Segni di Riconoscimento (artt. 25- bis e 25-novies del Decreto).

1.1 I reati di falsità in segni di riconoscimento

- **art. 473 c.p. Contraffazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni.**

In questa fattispecie è punito "*chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati*" ovvero "*contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati*"

Tale ipotesi si configura come reato comune in quanto può essere commesso da chiunque.
L'elemento oggettivo consiste nella contraffazione o nell'utilizzo dei beni protetti da privativa industriale.
L'elemento soggettivo consiste nel dolo e, cioè, la coscienza e volontà di contraffare o utilizzare marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali.

La pena prevista è della *reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000* per il primo comma e della "*reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000*" per il secondo comma.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Utilizzo di foto, filmati o video;
- Gestione marchi/segni distintivi.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **art. 474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.**

In questa fattispecie delittuosa, è prevista la punibilità di chi "*fuori dei casi di concorso nei reati previsti* dall'articolo 473*, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati"*, ovvero che "*fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma*".

Tale ipotesi si configura come reato comune in quanto può essere commesso da chiunque.
L'elemento oggettivo consiste nella introduzione o nella detenzione o messa in vendita o circolazione di prodotti industriali contraffatti o alterati.

L'elemento soggettivo consiste nel dolo specifico di trarre profitto dalla introduzione nello stato, dalla vendita o messa in circolazione dei prodotti citati.

La pena prevista è della "*reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000 reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000*" per il primo comma e "*della reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000*" per il secondo coma.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Utilizzo di foto, filmati o video;
- Gestione marchi/segni distintivi.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

1.2 I reati di violazione dei diritti d'autore

- **art. 171-bis Legge 633 del 1941**

In questa fattispecie è prevista la punibilità di chi "*abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)*". Al secondo comma è prevista la punibilità di "*chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in vende o concede in locazione una banca di dati*".
Le ipotesi si configurano come reato comune in quanto possono essere commesse da chiunque.
L'elemento oggettivo consiste, rispettivamente, nella duplicazione abusiva di programmi per elaboratore o la detenzione o utilizzo o diffusione dei medesimi programmi. Il secondo comma inerisce il trasferimento abusivo di banche dati.
L'elemento soggettivo consiste nel dolo specifico di trarre profitto dalla commissione dell'illecito.
La pena prevista per il primo comma "*è della pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493". La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità*". Per il secondo comma, la pena è della "*reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità*".

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Utilizzo di foto, filmati o video;
- Gestione marchi/segni distintivi;
- Gestione licenze e software.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **art. 171-ter Legge 633 del 1941**

In questa fattispecie è prevista la punibilità di chi:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Al secondo comma, è prevista la punibilità per chi:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. Le ipotesi si configurano come reato comune in quanto possono essere commesse da chiunque. Per il primo comma, non è prevista la punibilità nel caso in cui l'utilizzo abusivo sia effettuato esclusivamente a fini personali.

L'elemento soggettivo consiste nel dolo specifico di realizzare la condotta ai fini di lucro.
La pena prevista per il primo comma è della "*reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493*", per il secondo comma della "*reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493*".

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Utilizzo di foto, filmati o video;
- Gestione marchi/segni distintivi;
- Gestione licenze e software.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

2 Le attività sensibili ex artt. 25-bis e 25-novies del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "D" del Modello, le seguenti

- 1AUT Utilizzo di foto, filmati o video[31];
- 2AUT Gestione marchi/segni distintivi[32];
- 3AUT Gestione licenze e software[33].

[31] La Società utilizza a scopo divulgativo o pubblicitario marchi o segni distintivi non registrati a proprio nome.

[32] La Società commercializza beni non propri con marchi/segni distintivi falsi o contraffatti.

[33] La Società potrebbe in buona fede utilizzare software senza licenza

3 Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") della presente Parte Speciale di Haemonetics Italia srl (di seguito la "Società") adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- Gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- I dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Codice di Condotta i seguenti soggetti esterni (di seguito i "Soggetti Esterni"):

- I collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- I fornitori, clienti e i distributori di Haemonetics Italia srl.

4 Principi generali di comportamento e i protocolli di controllo

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali e i principi generali di comportamento richiamati nel Codice di Condotta devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

1AUT Utilizzo di foto, filmati o video per la promozione o sensibilizzazione pubblicitaria.

1AUT: Il Sales Director Italia si accerta che tutto il materiale distribuito dall'ufficio marketing a fini promozionali sia stato rivisto e validato. In caso di dubbi sul corretto utilizzo di opere soggette a diritto d'autore questi ottiene l'autorizzazione dall'ufficio legale prima della relativa distribuzione.

2AUT Gestione marchi/segni distintivi usualmente collegato alla vendita di prodotti non a marchio Haemonetics.

2AUT: L'Ufficio legale emana ed aggiorna un elenco dei prodotti che possono essere messi in commercio dalla società pur avendo marchio di cui Haemonetics non è titolare.

3AUT Gestione licenze e software.

3AUT: La responsabilità complessiva della gestione delle licenze hardware e software è assegnata al Sr. System Engineer con il supporto del IT leader global market che assicurano il rispetto delle condizioni previste dalle licenze in termini di validità e di corretto utilizzo.

5 I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale è necessario che tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale siano conservate da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari interni, sulla base delle verifiche effettuate, provvedono a redigere su base annuale un documento riassuntivo per l'Organismo di Vigilanza, con il quale evidenziano eventuali criticità o anomalie emerse nello svolgimento delle attività in cui sono coinvolti. Allo stesso modo, l'Organismo di Vigilanza richiede annualmente ai Destinatari del Modello di comunicare il rispetto dei principi e dei protocolli di controllo sanciti nella presente Parte Speciale nello svolgimento dei compiti loro assegnati. Lo strumento di comunicazione è rappresentato da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura dell'interessato, all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@haemonetics.com appositamente creato per tale fine.

Inoltre, i Destinatari interni sono tenuti a comunicare tempestivamente, con le modalità descritte al paragrafo 4.2 della Parte Generale "Flussi informativi degli organi societari verso l'OdV", all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

HAEMONETICS®

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01

Parte Speciale E

Delitti contro l'industria e il commercio

HAEMONETICS®

INDICE – Parte Speciale E

1 LE TIPOLOGIE DI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ARTT. 25-BIS 1 DEL DECRETO). Pag. 80

2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ARTT. 25-BIS 1 DEL DECRETO Pag. 88

3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE Pag. 89

4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E I PROTOCOLLI DI CONTROLLO Pag. 90

5 I FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA Pag. 92

Delitti contro l'industria e il commercio

L'art. 15 n. 7 lett. *b)* l. 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto nel Decreto Legislativo n. 231/01 l'art. 25-bis.1:

"1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

*a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-*ter *e 517-*quater *la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*b) per i delitti di cui agli articoli 513-*bis *e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2."

Le norme, cui l'art. 25-bis.1 rinvia, sono inserite nel Titolo VIII, Capo II del codice penale dedicato ai delitti contro l'industria e il commercio e sono poste a tutela del sistema economico nazionale, con particolare riferimento alle attività produttive e di scambio.

Si tratta dei seguenti reati previsti dal codice penale:

- art. 513 - Turbata libertà dell'industria o del commercio;
- art. 513-bis - Illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- art. 514 - Frodi contro le industrie nazionali;
- art. 515 - Frode nell'esercizio del commercio;
- art. 516 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- art. 517 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- art. 517-ter - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- art. 517-quater - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Sotto il profilo sanzionatorio, si evidenzia che in tutti i casi sono applicabili le sanzioni pecuniarie, le cui quote variano a seconda della gravità dell'illecito.

Le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 D.Lgs. n. 231/01 si applicano solo per le più gravi ipotesi di Illecita concorrenza con minaccia o violenza e Frodi contro le industrie nazionali di cui agli artt. 513-bis e 514 c.p.

1 Le tipologie dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del Decreto)

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

- **Art. 513 - Turbata libertà dell'industria o del commercio**

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Il reato è qualificabile come "comune", dal momento che chiunque può divenire soggetto attivo del delitto.

La norma contiene una clausola di specialità finalizzata ad escludere la configurabilità della fattispecie criminosa in presenza di elementi costitutivi di reati più gravi.

La figura delittuosa richiama una serie di condotte che potrebbero essere definite bagatellari, come piccoli disservizi realizzati al solo scopo di turbare altri soggetti sul mercato, e viene indicata come una delle forme più elementari di aggressione al sistema economico.
Con riguardo ai tipi di attività di impresa protette dalla norma, secondo l'interpretazione dominante vi rientrano tutti i tipi di attività di impresa che rispettino i requisiti di organizzazione, economicità e professionalità stabiliti dall'art. 2082 c.c., a prescindere dalla soggettività pubblica o privata dell'impresa stessa.

Si precisa che:

a) la condotta consiste nell'adoperare violenza o mezzi fraudolenti con modalità idonee ad impedire l'esercizio dell'attività industriale o commerciale; si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata, trasformata, o ne è mutata la destinazione; per "mezzi fraudolenti" si intendono quei mezzi idonei a trarre in inganno la vittima, come artifici, raggiri e menzogne, restando invece escluse dal novero delle condotte rilevanti altri mezzi illeciti, come, ad esempio, il mantenimento della vittima in condizione di ignoranza
b) il delitto è a dolo specifico e consiste, oltre che nella previsione e volontà del fatto - mettere in pericolo l'attività commerciale o industriale -, anche nel fine di cagionare l'impedimento o il turbamento delle attività.

Notevole importanza assume il rapporto tra la disposizione in esame e la disciplina codicistica sulla concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c., posto che, nella prassi, la condotta tipica viene tenuta dal concorrente sleale o da un suo collaboratore o dipendente.

Ai sensi del suddetto articolo, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
a) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con

qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

b) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
c) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

La condotta dell'agente deve essere concretamente idonea a turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio. L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Rapporti con i competitors.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• **Art. 513-*bis* - Illecita concorrenza con minaccia o violenza**

"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici."

Si tratta di un reato "proprio": il soggetto agente può essere solo colui che esercita un'attività industriale, commerciale o produttiva, quindi un imprenditore.

Si tratta di un'incriminazione che si muove in un'ottica di tutela dell'iniziativa economica lecita da forme di aggressione perpetrate dalla criminalità organizzata che, soprattutto in ambienti "ad alta densità mafiosa", tende sempre più ad inserirsi nel circuito dell'economia lecita. Tuttavia, la mancanza nella norma di qualsiasi riferimento ai fatti di criminalità organizzata, presuppone, comunque, la rilevanza a livello penale delle condotte poste in essere da imprenditori non legati a sodalizi criminali.

Si precisa che:

- la condotta è costituita da qualunque atto che possa incidere negativamente sulla concorrenza e che si concretizzi in forme di intimidazione tendenti a controllare, o anche solo a condizionare, le attività tutelate dalla norma. Quindi, i comportamenti tipizzati non devono coincidere necessariamente con gli atti di concorrenza sleale previsti dall'art. 2598 c.c.;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico: ai fini del riconoscimento della colpevolezza, basta l'accertamento della previsione e volontà di porre in essere le condotte incriminate.

Tale fattispecie rileva, ad esempio, nel caso di accordi collusivi tra più imprese finalizzate all'aggiudicazione di gare di appalto ai danni di altri concorrenti, che non aderiscono al *pactum sceleris*, e che vengono scoraggiati dal presentare offerte competitive in base alla forza di intimidazione che le altre imprese, in virtù della loro contiguità all'associazione mafiosa, riescono ad esercitare.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

- **Art. 514 - Frodi contro le industrie nazionali**

"1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.
2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474."

Il reato è comune, potendo essere commesso da chiunque realizzi le condotte di vendita o messa in circolazione di beni non genuini, contrassegnati da nomi, marchi e altri segni distintivi contraffatti o alterati.
Si tratta, peraltro, di una fattispecie con evento di danno: affinché l'illecito possa dirsi consumato, è necessario che si accerti "il nocumento all'industria nazionale", ossia un imponente pregiudizio in tutto il paese per l'intero comparto produttivo colpito. Tale elemento consente di cogliere la differenza tra la fattispecie dell'art. 514 c.p. e quelle, pure rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, descritte dagli artt. 474 e 517 c.p.; infatti, se il predetto danno all'industria nazionale non si verifica, la condotta ricade nella portata applicativa degli artt. 474 e 517 c.p. a seconda che i contrassegni (marchi ed altri segni distintivi) siano registrati o meno.

Per la nozione di marchio e segno distintivo, valgono le considerazioni fatte in
riferimento all'art. 473 c.p. Quanto ai "nomi", per essi si intendono tutti gli elementi identificativi del prodotto e della sua provenienza costituiti da una parola o da un insieme di parole e non ricompresi nel concetto di marchio.

L'elemento soggettivo consiste nel dolo generico, ovvero nella previsione e volontà di realizzare la condotta creando il nocumento all'industria nazionale e nella consapevolezza circa la non genuinità dei segni distintivi dei prodotti.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

- **Art. 515 - Frode nell'esercizio del commercio**

"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine,

provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103."

Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la norma descriva un reato "proprio", in quanto realizzabile soltanto da chi eserciti (anche di fatto) un'attività commerciale, da intendersi in senso lato come scambio di beni e servizi. Tra i soggetti attivi del reato si possono comprendere, però, anche dipendenti, familiari, rappresentante o socio del titolare della ditta purché abbiano effettivamente commesso il reato o concorso nella sua realizzazione2.

Anche tale fattispecie di reato, come in precedenza sottolineato, è posta a tutela del sistema economico nazionale, ma con riferimento specifico all'onestà e alla correttezza degli scambi.

Si precisa che:

- la condotta rilevante consiste, alternativamente, nella consegna di una cosa mobile per un'altra (*aliud pro alio*), ovvero in una *res* diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità e quantità[34].
  A tale scopo, si intende per:
  - origine: il luogo geografico di produzione del bene che, in virtù di tale legame, acquisti un particolare pregio;
  - provenienza: l'indicazione della persona, fisica o giuridica che produce il bene;
  - qualità: la composizione fisico-chimica del bene;
  - quantità: il dato ponderale o numerico della merce;
- la condotta di "consegna" si realizza anche nei sistemi di vendita cd. "self service" in cui il prodotto non soltanto è offerto ma messo a completa disposizione del pubblico;
- il delitto è a dolo generico, consistente nella previsione e volontà della condotta, mentre restano irrilevanti i motivi che spingono l'agente.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Vendita e gestione della fornitura di prodotti;
- Gestione dei contratti di vendita;
- Rapporti con i competitors;

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Art. 516 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**

"1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032. L'individuazione

[34] **Cass. pen. n. 5068/2013**: Integra il reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.) - e non quello di cui all'art. 474 cod. pen. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) - l'apposizione di una falsa marcatura "CE'' su beni posti in commercio che ne siano privi, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 515 cod. pen. fa riferimento al marchio come elemento che serve ad attestare la conformità del prodotto a normative specifiche, ed è posta a tutela degli acquirenti dei beni, siano essi consumatori finali oppure commercianti intermediari nella catena distributiva, mentre la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 474 cod. pen. fa riferimento al marchio come elemento (segno o logo) idoneo a distinguere il singolo prodotto industriale rispetto ad altri.

del soggetto attivo si ricava, *per relationem*, dall'art. 515 c.p. sulla "Frode nell'esercizio in commercio".

Infatti, sebbene la norma si riferisca a "chiunque" realizzi una delle condotte descritte, il reato potrebbe essere qualificato come "proprio", poiché compiuto da colui il quale esercita (anche di fatto) un'attività commerciale.
Quanto alla condotta, per "porre in vendita" si intende uno scambio di beni a titolo oneroso, mentre per "mettere in circolazione" si intende l'attività generica di chi pone in contatto la merce con il pubblico, anche gratuitamente.

Si precisa che:

- l'oggetto materiale della condotta è costituito dalle sostanze alimentari non genuine, cioè alimenti la cui composizione biochimica è stata alterata in violazione dei requisiti fissati da specifiche normative di settore.
- la fattispecie delittuosa è caratterizzata dal dolo generico, e cioè dalla consapevolezza del carattere non genuino del prodotto e dalla volontà di presentarlo come genuino;
- il reato di "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine" si pone in rapporto di sussidiarietà rispetto al reato previsto dall'art. 515 c.p. poiché consiste in un'attività preparatoria rispetto a quella materiale della consegna del bene.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

- **Art. 517 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000."

Rispetto alla fattispecie disciplinata dall'articolo precedente, quella in commento si differenzia per l'oggetto materiale della condotta costituito dalle opere d'ingegno e dai prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni distintivi idonei a trarre in inganno il compratore su origine, provenienza e qualità dell'opera o del prodotto.

Peraltro, il reato si distingue anche da quello di "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" di cui all'art. 474 c.p. La norma contiene, in primo luogo, una clausola di sussidiarietà finalizzata ad escludere la configurabilità della fattispecie criminosa in presenza di elementi costitutivi di fattispecie contemplate in altre disposizioni di legge.

Inoltre, mentre l'art. 474 c.p. tutela la fede pubblica contro gli specifici attacchi insiti nella contraffazione o nell'alterazione del marchio o di altri segni distintivi, l'art. 517 c.p. ha lo scopo di assicurare l'onestà degli scambi contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti, sicché trova applicazione anche quando, in assenza di una vera e propria attività di falsificazione, i contrassegni

illegittimamente utilizzati risultino equivoci. Inoltre, per la configurabilità della fattispecie, non occorre che il marchio imitato sia registrato o riconosciuto a norma della normativa interna o internazionale

L'art. 517 prevede due condotte alternative consistenti nel "porre in vendita" ovvero nel "mettere altrimenti in circolazione" prodotti con attitudine ingannatoria.

La prima condotta consiste nell'offerta di un determinato bene a titolo oneroso, mentre la seconda ricomprende qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche e titolo oneroso.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico e, cioè, dalla previsione e volontà di indurre in errore il consumatore in ordine all'esatta provenienza del bene commercializzato.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Vendita e gestione della fornitura di prodotti;
- Gestione dei contratti di vendita;

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Art. 517-*ter* - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**

"1. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."

In via generale, si osserva che l'art. 15 l. 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito ex novo la norma in esame nel codice penale e, successivamente, ha operato un rinvio in riferimento alla responsabilità amministrativa dell'ente.

L'art. 517 ter comma 1 c.p. appresta una tutela specifica per i prodotti, rispetto ai quali sussista un titolo di proprietà industriale, dalle condotte di fabbricazione e di utilizzo a livello industriale del prodotto stesso.

Si precisa che:

- la procedibilità dell'azione penale è subordinata alla proposizione della querela della persona offesa entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato;

- la fattispecie delittuosa è caratterizzata dal dolo generico e, cioè, dalla previsione e volontà di realizzare le condotte incriminate. Peraltro, il riconoscimento della colpevolezza è subordinato all'accertamento della conoscenza da parte del soggetto agente del titolo di proprietà industriale che viene illegalmente sfruttato o violato.

Il comma 2 sanziona condotte di vendita, commercializzazione e scambio in senso lato dei prodotti di cui al comma 1.

Si precisa che:

- in mancanza di un'indicazione espressa, per i reati di cui al comma 2 è prevista la procedibilità d'ufficio;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, perché è necessario accertare, oltre alla previsione e volontà dell'azione, anche l'ulteriore fine di trarre profitto.

Quanto alla differenza tra il reato previsto dall'art. 473 c.p. e quello in esame, si evidenzia che il primo ricomprende casi, riconducibili ad ipotesi di falso, di produzione o vendita da parte di un soggetto estraneo al titolare (uso senza il consenso del diritto, come ad es. il caso di una licenza scaduta, o di uso senza licenza); la fattispecie prevista dall'art 517-ter c.p. è destinato, invece, a reprimere penalmente le violazioni, orizzontali o verticali, di contratti leciti – un uso cioè oltre il consenso - (si pensi a contratti nei casi non lesivi dei divieti di restrizioni quantitative, di importazioni parallele, o di patti in lesione del diritto anti-trust, e cioè di tutti quei patti che non hanno l'effetto di falsare il regime di lecita concorrenza mediante intese restrittive su quantità, territorio, sbocchi, field of use restraints, etc.).

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

- **Art. 517-*quater* - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.**

"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari."

Come osservato per la norma precedente, anche tale disposizione è stata inserita nel codice penale dalla l. n. 99/09 e successivamente richiamata quale reato-presupposto dell'illecito amministrativo dell'ente.

Si precisa che:

- le condotte incriminate consistono sia nella contraffazione e alterazione dei prodotti oggetto di tutela, sia nella commercializzazione e nello scambio in senso lato dei prodotti stessi. Per le nozioni di contraffazione e alterazione valgono le considerazioni effettuate in riferimento all'artt. 473 c.p. cui si rinvia.
- l'oggetto materiale della condotta è costituito dalle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, cioè dalla previsione e volontà della condotta incriminata.

La fattispecie si pone in un'ottica di tutela delle c.d. "indicazioni geografiche", viste non solo come una garanzia di qualità del prodotto, ma come un elemento di scelta da parte del consumatore, che propende per l'acquisto di un prodotto anche in base alla sua provenienza. Ciò può avvenire sia perché il consumatore ritiene che una data provenienza garantisca una certa qualità, sia per altri motivi economici e sociali (si pensi, a titolo di esempio, alla c.d. "filiera corta", garanzia di genuinità ma anche di rispetto ambientale e di tutela dei lavoratori di un dato territorio).

I delitti in esame sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

2 Le attività sensibili ex art. 25-bis 1 del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "E" del Modello, le seguenti:

- 1IC Vendita e gestione della fornitura di prodotti[35];
- 2IC Gestione dei contratti di vendita[36];
- 3IC Rapporti con i competitors[37].

[35] La Società produce vende e fornisce macchinari e/o prodotti monouso la cui qualità è inferiore o diversa da quella dichiarata o pattuita. La Società predispone contratti di vendita poco chiari atti ad indurre in inganno il compratore.

[36] La Società predispone contratti di vendita poco chiari atti ad indurre in inganno il compratore.

[37] La società pone in essere una codotta tale da incidere negativamente sulla concorrenza rivolgendo intimidazioni volte a controllare o a condizionare attività sottoposte a tutela da fonti normative.

3 Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") della presente Parte Speciale di Haemonetics Italia srl (di seguito la "Società") adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Codice di Condotta i seguenti soggetti esterni (di seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori, clienti e i distributori di Haemonetics Italia srl.

4 Principi generali di comportamento e i protocolli di controllo

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali e i principi generali di comportamento richiamati nel Codice di Condotta devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

- **1IC Vendita e gestione della fornitura di prodotti**

1IC: Haemonetics può vendere in Italia solo prodotti registrati nel repertorio dei dispositivi medici e nel listino registrato alla Camera di Commercio.
Il responsabile all'interno del Contract Admin Team che segue la gara d'appalto si assicura che i prodotti inseriti in gara siano inseriti nella lista dei dispositivi medici e nel listino registrato alla Camera di Commercio.
A seguito di variazioni nelle caratteristiche dei prodotti (ad. Es. luogo di produzione, produttore, ecc) il Manager, Scientific Affairs si assicura che i dati presenti in repertorio vengano correttamente aggiornati.

2IC: Le procedure di qualità di Haemonetics prevedono che per ogni macchina "lavorata" presso l'European Technical Center (ETC) sia preparata una scheda tecnica, chiamata DHR. Questa viene approvata dal dipartimento di qualità quale evidenza che la macchina rispetti le caratteristiche tecniche previste dalla corporation. Se la macchina è inviata direttamente dal luogo di produzione, il suddetto documento viene approvato dal dipartimento di qualità della fabbrica.

3IC: Haemonetics ha nel proprio organico un dipartimento che ha come mission la gestione delle lamentele dei clienti.
Su base mensile, l'Amministratore Delegato riceve un report riguardante le lamentele registrate per l'Italia per prodotti monouso. In caso di lamentele relative a forniture di prodotti non conformi a quella pattuita, i responsabili vendite ne analizzano le cause e provvedono ad azioni correttive. Ogni trimestre, l'Amministratore Delegato stampa i report sopra menzionati e li sigla come evidenza del controllo effettuato.

4IC: Il responsabile del processo all'interno del dipartimento di Customer and Sales Support verifica che la richiesta di invio macchine effettuata ai centri di distribuzione del Gruppo Haemonetics corrisponda a quanto pattuito con il cliente.

5IC: I documenti da fornire alla pubblica amministrazione per la partecipazione a gare d'appalto vengono stabiliti dal Codice degli Appalti e più in generale da disposizioni di legge.
Il Contract Administration Team prepara la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione e controlla che sia in linea con i dettami della legge dello Stato. Inoltre, verifica che le condizioni contrattuali siano chiare in modo da non indurre il cliente in inganno, sia che questi sia pubblico o privato. L'amministratore delegato o un procuratore, in base ai poteri conferiti dal CdA, dopo aver controllato i documenti, firma tutte le offerte e gli eventuali contratti di clienti sia pubblici che privati.

- **2IC Gestione dei contratti di vendita.**

3IC: Haemonetics ha nel proprio organico un dipartimento che ha come mission la gestione delle lamentele dei clienti.
Su base mensile, l'Amministratore Delegato riceve un report riguardante le lamentele registrate per l'Italia per prodotti monouso. In caso di lamentele relative a forniture di prodotti non conformi a quella pattuita, i responsabili vendite ne analizzano le cause e provvedono ad azioni correttive. Ogni trimestre, l'Amministratore Delegato stampa i report sopra menzionati e li sigla come evidenza del controllo effettuato.

4IC: Il responsabile del processo all'interno del dipartimento di Customer and Sales Support verifica che la richiesta di invio macchine effettuata ai centri di distribuzione del Gruppo Haemonetics corrisponda a quanto pattuito con il cliente.

11PA-bis: I documenti da fornire alla pubblica amministrazione per la partecipazione a gare d'appalto vengono stabiliti dal Codice degli Appalti e più in generale da disposizioni di legge.
Il Contract Administration Team prepara la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione e controlla che sia in linea con i dettami della legge dello Stato. Inoltre, verifica che le condizioni contrattuali siano chiare in modo da non indurre il cliente in inganno, sia che questi sia pubblico o privato.
L'amministratore delegato o un procuratore, in base ai poteri conferiti dal CdA, dopo aver controllato i documenti, firma tutte le offerte e gli eventuali contratti di clienti sia pubblici che privati.

- **3IC Rapporti con i competitors**

11PA-bis: I documenti da fornire alla pubblica amministrazione per la partecipazione a gare d'appalto vengono stabiliti dal Codice degli Appalti e più in generale da disposizioni di legge.
Il Contract Administration Team prepara la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione e controlla che sia in linea con i dettami della legge dello Stato. Inoltre, verifica che le condizioni contrattuali siano chiare in modo da non indurre il cliente in inganno, sia che questi sia pubblico o privato.
L'amministratore delegato o un procuratore, in base ai poteri conferiti dal CdA, dopo aver controllato i documenti, firma tutte le offerte e gli eventuali contratti di clienti sia pubblici che privati.

30PA: Haemonetics Italia regola i propri rapporti commerciali con i distributori ed agenti tramite un regolare contratto.
Tale contratto include i seguenti principi:
- Il distributore o agente si impegna ad accettare in forma esplicita e per iscritto il Modello ed il Codice di Condotta in essere alla firma della stipula del contratto oppure nuove versioni che verranno fornite di volta in volta quando aggiornamenti ai sopra menzionati documenti vengono apportate;
- Clausola di rescissione per gravi violazioni al Modello o Codice di Condotta, oppure, per indagini o sentenza anche non definitiva per amministratori, personale considerato rilevante o soci o loro stessi se azienda individuale. Il Dipartimento Legale e gli amministratori, in base ai poteri loro conferiti, prima di impegnare la società con l'apposizione della loro firma sul contratto, si accertano che questo contenga i principi sopra indicati.

32PA: Ogni qualvolta il dipartimento di Customer and Sales Support riceve un ordine di acquisto con prezzi che non siano corrispondenti con il listino prezzi registrato a sistema, l'addetto verifica la problematica con altro personale all'interno del dipartimento di customer and sales support e/o il dipartimento di master data. Il dipartimento di customer and sales support si accerta che l'ordine venga poi eseguito in base ai prezzi concordati con il cliente.

5 I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale è necessario che tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale siano conservate da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari interni, sulla base delle verifiche effettuate, provvedono a redigere su base annuale un documento riassuntivo per l'Organismo di Vigilanza, con il quale evidenziano eventuali criticità o anomalie emerse nello svolgimento delle attività in cui sono coinvolti. Allo stesso modo, l'Organismo di Vigilanza richiede annualmente ai Destinatari del Modello di comunicare il rispetto dei principi e dei protocolli di controllo sanciti nella presente Parte Speciale nello svolgimento dei compiti loro assegnati. Lo strumento di comunicazione è rappresentato da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura dell'interessato, all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@haemonetics.com appositamente creato per tale fine.

Inoltre, i Destinatari interni sono tenuti a comunicare tempestivamente, con le modalità descritte al paragrafo 4.2 della Parte Generale "Flussi informativi degli organi societari verso l'OdV", all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

HAEMONETICS®

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01

Parte Speciale F

Reati Societari

INDICE– Parte Speciale F

1 LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO) Pag. 96
1.1 LE FALISITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI Pag. 96
1.2 LA TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE E DEL PATRIMONIO Pag. 98
1.3 ALTRI ILLECITI Pag. 101
2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25-TER DEL DECRETO Pag. 104
3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE Pag. 105
4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E I PROTOCOLLI DI CONTROLLO Pag. 106
5 I FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA Pag. 112

Reati Societari

L'articolo 25-ter del D. Lgs. 231/01 prevede che: *"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall' articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
c) lettera abrogata;
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall' articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall' articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall' articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall' articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall' articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall' articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

In relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sopra descritti, le sanzioni pecuniarie sono ridotte da un terzo alla metà[38]; l'ente, poi, non risponde se volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento[39].

1 Le tipologie dei reati societari (art. 25-ter del Decreto)

I reati societari così richiamati per comodità espositiva sono raggruppabili nelle seguenti tre tipologie:

1. **Le falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni;**
2. **La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio;**
3. **Altri illeciti.**

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del Codice Civile che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

1.1 Le falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

- **art. 2621 False comunicazioni sociali**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni[40].

Ai fini della configurazione del reato di false comunicazioni sociali, così come previsto nel testo novellato dalla legge 27 maggio 2015 n. 69, la falsità è dunque rilevante se riguarda dati informativi essenziali ed ha la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico[41].

A ciò si aggiunga che la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

---

[38] Art. 26 comma 1 del D. Lgs. 231/01.

[39] Art. 26 comma 2 del D. Lgs. 231/01.

[40] ''Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.'' Art. 2621-bis c.c.

[41] Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 22474 del 27 maggio 2016

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli art. 2621 e 2622[42].

Il reato previsto dalla presente norma si distingue da quello di cui all'art. 2622, in quanto nel primo sono punite le false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, nel secondo, quelle che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori.

Da ultimo, occorre rammentare che la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori della Società; si tratta pertanto di un reato proprio.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Elaborazione di dati/informazioni/stime destinati a confluire nel bilancio;
- Elaborazione del progetto di bilancio, attività successive e approvazione finale del bilancio;
- Operazioni straordinarie;
- Meccanismi di remunerazione e incentivazione.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• art. 2622 False comunicazioni sociali delle società quotate.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto.

Con la riforma attuata dalla legge n. 69/2015, è stata in primo luogo modificata la rubrica dell'articolo (dalla precedente "False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori" all'attuale "False comunicazioni sociali delle società quotate"); inoltre l'art. 2622 c.c. è stato trasformato in un reato di pericolo, perseguibile d'ufficio: il delitto, infatti, non si configura più in presenza di un danno patrimoniale ai creditori o ai soci , essendo ora sufficiente il mero intento di danneggiare questi ultimi.
Infine, per quanto riguarda le società quotate, è stato aumentato il disposto sanzionatorio, in ragione appunto dei maggiori interessi che vengono coinvolti dal novero del suddetto reato.

[42] Art. 2621-ter c.c.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

1.2 La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio.

• art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

La condotta si integra nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, anche simulatamente, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori della Società; tuttavia anche i soci possono essere chiamati a rispondere, secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p., nel caso in cui abbiano svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

La sanzione consisterà nella reclusione fino a un anno.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Operazioni straordinarie;
- Rapporti infragruppo.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

La fattispecie consiste nella ripartizione degli utili o degli acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione delle riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; la condotta è punita con l'arresto fino ad un anno e la ricostruzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Trattasi di reato proprio, essendo soggetti attivi del reato gli amministratori.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Operazioni straordinarie;
- Rapporti infragruppo.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante

Questa disposizione punisce l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali fuori dai casi consentiti dalla legge, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge, prevedendo la pena della reclusione fino ad un anno; stessa pena per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società controllante fuori dai casi consentiti dalla legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
Il reato può essere commesso dagli amministratori della Società in relazione alle azioni della stessa. Nell'ipotesi in cui le operazioni illecite siano effettuate sulle azioni della società controllante, soggetti attivi del reato sono gli amministratori della controllata, mentre una responsabilità degli amministratori della controllante è configurabile solo a titolo di concorso; anche i soci possono rispondere per il medesimo titolo.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Rapporti infragruppo.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori

La fattispecie si realizza attraverso l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori; è prevista la procedibilità a querela della persona offesa e la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato; soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Operazioni straordinarie;
- Rapporti infragruppo.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• art. 2629-bis Omessa comunicazione del conflitto di interessi

La legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha introdotto una nuova fattispecie di reato per l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una delle società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante

ovvero di una banca o di altro soggetto sottoposto a vigilanza a norma del TUB e del TUF, o di un soggetto operante nel settore assicurativo, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, codice civile (obbligo di dare notizia - a carico dell'amministratore - agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società). Si noti che il nostro ordinamento prevede il reato di "Infedeltà patrimoniale" (art. 2634 c.c.) che già sanziona le ipotesi di conflitto di interessi degli amministratori, direttori generali e liquidatori che, "avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale". È pertanto da ritenersi che, laddove la condotta consiste tanto nell'omessa comunicazione dell'interesse quanto nella successiva partecipazione alla delibera dispositiva dei beni sociali, entrambe le fattispecie debbano ritenersi integrate, pur verificandosi un concorso tra le due norme con prevalenza dell'art. 2629-bis quale violazione più grave delle due.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato

- **art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale**

Il reato si integra attraverso la formazione o l'aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti; la pena prevista è della reclusione fino ad un anno.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato

- **art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**

La fattispecie incrimina la condotta dei liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino un danno ai creditori; soggetti attivi del reato sono solamente i liquidatori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato; la condotta è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato

1.3 Altri illeciti

- **art. 2625 c.c. Impedito controllo**

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, o alle società di revisione; è prevista come pena la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329 e, nel caso in cui tale condotta abbia cagionato un danno ai soci, la reclusione fino ad un anno, con la procedibilità a querela della persona offesa.

L'illecito può essere commesso solo dagli amministratori.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Gestione dei rapporti con gli organi di controllo (es: Collegio Sindacale)

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

La condotta prevede che sia punita, con la reclusione da sei mesi a tre anni, la determinazione, con atti simulati o con frode, della maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato può essere commesso da "chiunque": è pertanto strutturato come "reato comune".

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

• art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

La condotta prevede che gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiano od omettino atti, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando danno alla società. All'illecito si applica la pena della reclusione da uno e tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Gestione acquisti;

- Assunzione e gestione risorse umane;
- Gestione spese di trasferta del personale;
- Gestione spese di rappresentanza;
- Gestione convegni, sponsorizzazioni, liberalità doni e/o omaggi;
- Gestione Parco auto;
- Gestione consulenze ad opinion leader;
- Gestione pagamenti e incassi.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

• art. 2637 c.c. Aggiotaggio

La fattispecie punisce il comportamento di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; la pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni. Anche questa fattispecie è strutturata come reato comune, ovvero può essere commesso da chiunque.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

• art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

La norma individua due distinte ipotesi di reato.

La prima si realizza attraverso l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, attraverso l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (comma I); la punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La seconda punisce la condotta dei soggetti che consapevolmente ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (comma II). Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza; è prevista la pena della reclusione da uno a quattro anni.
Si noti che per i reati descritti, il legislatore (art. 2639) equipara al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.
Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro

che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato

2 Le attività sensibili ex art. 25-ter del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "F" del Modello, le seguenti:

- 1SOC Elaborazione di dati/informazioni/stime destinati a confluire nel bilancio[43];
- 2SOC Elaborazione del progetto di bilancio, attività successive e approvazione finale del bilancio[44];
- 3SOC Gestione dei rapporti con gli organi di controllo (es: Collegio Sindacale)[45];
- 4SOC Operazioni straordinarie[46];
- 5SOC Attività Pubblica Amministrazione[47];
- 6SOC Meccanismi di remunerazione e incentivazione[48];
- 7SOC Rapporti infragruppo[49];
- 1ST Gestione acquisti[50];
- 2ST Assunzione e gestione risorse umane[51];
- 3ST Gestione spese di trasferta del personale[52];
- 4ST Gestione spese di rappresentanza[53];
- 5ST Gestione convegni, sponsorizzazioni, liberalità doni e/o omaggi[54];
- 6ST Gestione Parco auto[55];
- 7ST Gestione consulenze ad opinion leader[56];
- 8ST Gestione pagamenti e incassi[57].

---

[43] La Società elabora consapevolmente dati/stime non veritiere e/o non corrette in occasione della predisposizione del bilancio, che infine influiscono, se materiali, a modificare sensibilmente le risultanze contabili; ovvero modifica dolosamente le risultanze contabili attraverso, a titolo esemplificativo, la:
- falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori/stime difformi da quelle reali;
- generazione di riserve occulte o fondi "neri";
- disapplicazione dei criteri dettati dalla legge e dei principi contabili generalmente accettati che comporta la sopravalutazione o sottovalutazione delle poste di bilancio.

[44] La Società modifica dolosamente le risultanze contabili attraverso, a titolo esemplificativo, la:
- falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori/stime difformi da quelle reali;
- generazione di riserve occulte o fondi "neri";
- disapplicazione dei criteri dettati dalla legge e dei principi contabili generalmente accettati che comporta la sopravalutazione o sottovalutazione delle poste di bilancio.

[45] La Società impedisce lo svolgimento di controlli da parte degli Organi di Controllo (es: Collegio Sindacale), mediante azioni (indisponibilità agli appuntamenti, ritardo o mancata consegna di documentazione richiesta, o mancata disponibilità a fornire la documentazione ecc) od omissioni (di informazioni, dati, documenti, ecc).

[46] La Società, in occasione di operazioni straordinarie come ad esempio nel caso di:
- fusione di una società in floride condizioni economiche ed un'altra in forte sofferenza realizzata senza garantire il diritto di opposizione dei creditori della prima società nel rispetto delle norme civilistiche (2503 c.c);
- aumento del capitale sociale effettuato in modo fittizio attraverso la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti.

[47] La Società pone in essere comportamenti volti ad ostacolare l'operato di una pubblica autorità vigilante sulla società stessa.

[48] Si modificano dolosamente i dati o i parametri utilizzati per la valorizzazione dei meccanismi di remunerazione e incentivazione, innanzi tutto a vantaggio personale, ma garantendo per tale via la soddisfazione e la fidelizzazione di persone chiave. In tal modo, tuttavia, si influisce sensibilmente sui risultati economici poi rappresentati nel bilancio

[49] Tutti i casi in cui la Società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del Gruppo in modo simulato ad esempio attraverso il pagamento di servizi non resi o erogati con pricing più elevati di quelli di mercato.
Tutti gli accordi tra società del Gruppo tali da comportare un aggravio di costi ai danni di un'altra società del Gruppo in modo simulato (esempio attraverso il pagamento di servizi non resi o erogati con pricing più elevati di quelli di mercato) che comportano una riduzione del capitale sociale.

[50] La Società al fine di ottenere un vantaggio nei rapporti commerciali con privati, accantona denaro da dare o promettere al dipendente infedele della controparte contrattuale, arrecando un danno alla controparte.

[51] La Società, al fine di ottenere un indebito vantaggio nei confronti di un fornitore, assume o instaura una collaborazione con soggetti segnalati dal dipendente infedele al quale viene promesso/corrisposto denaro o altra utilità, arrecando un danno al fornitore.

[52] Le somme da utilizzare o utilizzate dal dipendente della Società per atti di corruzione di privati, per indurre il dipendente infedele ad assumere un comportamento a favore della Società, e a danno della propria società, vengono rimborsate al dipendente attraverso la presentazione di una nota spese fittizia o nota spese con importi diversi (più alti) da quelli effettivamente spesi o non supportati da giustificativo.

[53] La Società attraverso presunte spese di rappresentanza corrompe il dipendente infedele al fine di ottenere vantaggi negli accordi contrattuali che arrechino un danno alla controparte.

[54] La Società attraverso regali, omaggi e liberalità corrompe il dipendente infedele al fine di ottenere vantaggi contrattuali con danno per la controparte.

[55] La Società dà o promette un'auto acquistata/noleggiata dalla Società al dipendente infedele di controparte al fine di ottenere vantaggi contrattuali.

[56] La Società attraverso consulenze fittizie o sovrafatturate accantona denaro da utilizzare per corrompere dipendenti infedeli.

[57] La Società corrompe il dipendente infedele con denaro al fine di ottenere vantaggi commerciali.

3 Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") della presente Parte Speciale di Haemonetics Italia srl (di seguito la "Società") adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- Gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- I dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Codice di Condotta i seguenti soggetti esterni (di seguito i "Soggetti Esterni"):

- I collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- I fornitori, clienti e i distributori di Haemonetics Italia srl.

4 Principi generali di comportamento e i protocolli di controllo

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali e i principi generali di comportamento richiamati nel Codice di Condotta devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

1SOC: Elaborazione di dati/ informazioni/ stime destinati a confluire in bilancio

1SOC: Il legale rappresentante di Haemonetics Italia ha dato mandato ad una società di consulenza esterna di preparare il bilancio di esercizio in GAAP italiani. Questi se d'accordo con i documenti ricevuti, la sottopone al CDA per approvazione.

2SOC: Il Team Finance effettua una riconciliazione dei conti contabili in accordo con le procedure di contabilità di gruppo.

2SOC: Elaborazione del progetto di bilancio, attività successive e approvazione finale del bilancio

1SOC: Il legale rappresentante di Haemonetics Italia ha dato mandato ad una società di consulenza esterna di preparare il bilancio di esercizio in GAAP italiani. Questi se d'accordo con i documenti ricevuti, la sottopone al CDA per approvazione.

2SOC: Il Team Finance effettua una riconciliazione dei conti contabili in accordo con le procedure di contabilità di gruppo.

3SOC: Con frequenza trimestrale, Il Team Finance effettua un'analisi delle varianze considerate materiali sui conti italiani di stato patrimoniale preparati in US GAAP rispetto all'ultimo mese del trimestre precedente.

5SOC: Il Controller Europeo di Haemonetics o delegato approva in Oracle tutte le registrazioni di prima nota che eccedono limiti considerati materiali dalle procedure e/o controlli di Gruppo.

3SOC: Gestione dei rapporti con gli organi di controllo (es. Revisore Unico)

4SOC: Gli accounts di Haemonetics Italia vengono rivisti trimestralmente dal Revisore Unico. L'amministratore delegato conserva copia dei verbali di revisione e rettifica i conti in base ad eventuali eccezioni emerse nel corso delle verifiche.

7SOC: Al momento del conferimento (e successivamente ogni sei mesi) degli incarichi agli organismi di controllo (componenti dell'Organismo di Vigilanza, Revisore Unico, ecc), il Legal Team chiede:

- la produzione di un'autocertificazione sul possesso dei requisiti di onorabilità (oltre ai requisiti necessari per ricoprire l'incarico, devono essere dichiarate tutte le informazioni che debbano essere oggetto di dichiarazione per la partecipazione della società a gare pubbliche ai sensi dell'Art. 80 D.Lgs. 50/2016);
- Inoltre, per quanto riguarda i soli componenti dell'Organismo di Vigilanza e il Revisore Unico, il Legal Team raccoglie i seguenti documenti:
- una dichiarazione circa i requisiti di indipendenza e circa la presenza di eventuali conflitti d'interesse;

Prima del conferimento dell'incarico, l'Amministratore Delegato verifica la completezza delle autodichiarazioni e della documentazione fornita dal candidato.

Il Legal Team ogni sei mesi, ai fini della partecipazione alle gare d'appalto, mette a disposizione la documentazione raccolta al Contract Administration Team.

4SOC: Operazioni straordinarie

6SOC: Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l'assemblea straordinaria dei soci per l'approvazione di operazioni straordinarie invitando o notificando l'OdV cosi come tutte le necessarie parti come sancito nella normativa italiana, dallo statuto societario e dal Modello. La relativa approvazione viene documentata sul verbale dell'assemblea.

5SOC: Attività della Pubblica Amministrazione

1IND: Il Codice di Condotta etica Haemonetics Italia prevede che i dipendenti possano collaborare ad eventuali indagini senza incorrere in rappresaglie o ritorsioni. Inoltre, il Codice di Condotta etica di Haemonetics indica espressamente che Haemonetics non svolge i propri affari ricorrendo a tangenti, mazzette, altri pagamenti o favori indebiti, a prescindere che la controparte sia un funzionario pubblico o un cliente privato.
Haemonetics Italia richiede a tutti i propri dipendenti di effettuare su base annua un corso obbligatorio sui contenuti del codice di condotta aziendale. L'amministratore delegato rivede annualmente la lista dei dipendenti che hanno effettuato il corso. L'amministratore contatta i dipendenti che eventualmente non hanno seguito il corso in modo da garantirne la partecipazione.

6SOC: Meccanismi di remunerazione e incentivazione

8SOC: Il sistema premiale (MBO o altre) è definito dalla Società attraverso policy o equivalenti. Per raggiungere questo scopo, la funzione HR di Haemonetics Italia deve tener conto del fatto che gli obiettivi non possono essere legati esclusivamente alla performance personale del dipendente. Inoltre, il riconoscimento della retribuzione variabile deve essere proporzionato alla componente fissa. Il sistema viene puntualmente condiviso con i soggetti interessati.

7SOC: Rapporti infragruppo

9SOC: I rapporti tra Haemonetics SA ed Haemonetics Italia S.r.l. sono regolati da un accordo Intercompany.
Secondo questo accordo, Haemonetics Italia S.r.l. ha il diritto di distribuire i prodotti Haemonetics quale subsidiary del Gruppo operante in Italia. Gli accordi Intercompany sono rivisti ed approvati da uno dei componenti del C.d.A. per Haemonetics Italia secondo le deleghe conferite oppure da un procuratore appositamente delegato.
Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione verifica che le operazioni infragruppo siano effettive, giustificate economicamente, adeguatamente contrattualizzate e tracciate.
In particolare, l'acquisto di prodotti Haemonetics tra le società del gruppo è regolato da specifici protocolli di transfer price risultanti da uno studio effettuato a livello globale.
L'Amministratore delegato verifica annualmente che il margine complessivo delle transazioni IC per totalità delle società del gruppo sia in linea con i risultati emersi dall'ultimo studio condotto.

1ST: Gestione Acquisti

15PA: I rapporti tra Haemonetics Italia ed Haemonetics SA sono regolati da un accordo intercompany che obbliga Haemonetics SA al rispetto dei principi/obiettivi del Modello di Organizzazione e gestione D.Lgs 231/2001 di Haemonetics Italia S.r.l.
Il Consiglio di Amministrazione monitora annualmente che i controlli in capo ad Haemonetics SA vengano rivisti tramite la funzione di internal audit o auditor indipendente.

1IND: Il Codice di Condotta etica Haemonetics Italia prevede che i dipendenti possano collaborare ad eventuali indagini senza incorrere in rappresaglie o ritorsioni. Inoltre, il Codice di Condotta etica di Haemonetics indica espressamente che Haemonetics non svolge i propri affari ricorrendo a tangenti, mazzette, altri pagamenti o favori indebiti, a prescindere che la controparte sia un funzionario pubblico o un cliente privato.
Haemonetics Italia richiede a tutti i propri dipendenti di effettuare su base annua un corso obbligatorio sui contenuti del codice di condotta aziendale. L'amministratore delegato rivede annualmente la lista dei dipendenti che hanno effettuato il corso. L'amministratore contatta i dipendenti che eventualmente non hanno seguito il corso in modo da garantirne la partecipazione.

30PA: Haemonetics Italia regola i propri rapporti commerciali con i distributori ed agenti tramite un regolare contratto. Tale contratto include i seguenti principi:
- Il distributore o agente si impegna ad accettare in forma esplicita e per iscritto il Modello ed il Codice di Condotta in essere alla firma della stipula del contratto oppure nuove versioni che verranno fornite di volta in volta quando aggiornamenti ai sopra menzionati documenti vengono apportate;
- Clausola di rescissione per gravi violazioni al Modello o Codice di Condotta, oppure, per indagini o sentenza anche non definitiva per amministratori, personale considerato rilevante o soci o loro stessi se azienda individuale. Il Dipartimento Legale e gli amministratori, in base ai poteri loro conferiti, prima di impegnare la società con l'apposizione della loro firma sul contratto, si accertano che questo contenga i principi sopra indicati.

9SOC: I rapporti tra Haemonetics SA ed Haemonetics Italia S.r.l. sono regolati da un accordo Intercompany.
Secondo questo accordo, Haemonetics Italia S.r.l. ha il diritto di distribuire i prodotti Haemonetics quale subsidiary del Gruppo operante in Italia. Gli accordi Intercompany sono rivisti ed approvati da uno dei componenti del C.d.A. per Haemonetics Italia secondo le deleghe conferite oppure da un procuratore appositamente delegato.
Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione verifica che le operazioni infragruppo siano effettive, giustificate economicamente, adeguatamente contrattualizzate e tracciate.
In particolare, l'acquisto di prodotti Haemonetics tra le società del gruppo è regolato da specifici protocolli di transfer price risultanti da uno studio effettuato a livello globale.
L'Amministratore delegato verifica annualmente che il margine complessivo delle transazioni IC per totalità delle società del gruppo sia in linea con i risultati emersi dall'ultimo studio condotto.

17PA-bis: Il contratto di distribuzione specifica che il distributore ha obbligo di acquisto di prodotti da rivendere esclusivamente da Haemonetics per tutta la durata dello stesso.
L'amministratore delegato verifica che alla stipula o variazione di un contratto di distribuzione tale clausola sia mantenuta.
Eventuali eccezioni sono documentate e motivate dall'ufficio legale.

2ST: Assunzione e gestione delle risorse umane

1PA: Haemonetics Italia Srl ha un processo di selezione per assumere ogni nuovo dipendente. Il responsabile del processo di selezione di risorse umane richiede al candidato di riempire un formulario nel quale deve dichiarare rapporti di parentela o amicizia con pubblici ufficiali o impiegati della pubblica amministrazione coinvolti nel processo decisionale per l'assegnazione di gare alla società. Inoltre, il candidato dovrà indicare nel formulario eventuali relazioni con soggetti condannati o coinvolti in reati

di criminalità organizzata. Il responsabile HR del processo di selezione indicherà le ragioni per cui il candidato viene assunto anche in caso di eventuali rapporti conflittuali.

3ST: Gestione spese di trasferta del personale

4PA: Per i venditori di Haemonetics Italia è previsto un anticipo spese viaggio se richiesto. Il Team Finance rivede su base mensile il report degli anticipi spese viaggio ai venditori e rileva eventuali scostamenti, i quali devono essere giustificati.

10PA: Ogni dipendente che debba essere rimborsato delle spese di trasferta deve compilare una richiesta adeguatamente documentata. Il manager di funzione del richiedente deve rivedere la richiesta ed approvarla dopo aver verificato che sia adeguatamente supportata da documenti probatori di spesa.

4ST: Spese di rappresentanza

18PA: Gli acquisti relativi a spese di rappresentanza sono gestiti tramite ordini d'acquisto autorizzati o equivalente documento dal manager funzionale e dall'amministratore delegato sopra una soglia definita dalla società.

20PA-bis: Le sponsorizzazioni, doni ed omaggi sono soggetti al codice di condotta ed al codice Advamed. L'amministratore delegato verifica la congruità con i criteri indicati dal codice di condotta etico ed Advamed in merito a liberalità, doni e sponsorizzazioni diversi da convegni) prima che questi vengano erogati.

5ST Gestione convegni, sponsorizzazioni, liberalità doni e/o omaggi

19PA-bis: Le sponsorizzazioni, doni ed omaggi sono soggetti al codice di condotta ed al codice Advamed. Il Responsabile vendite Italia e l'amministratore delegato approvano, tramite apposito modulo, la sponsorizzazione al convegno dopo aver controllato che questa rispetti gli standard del Codice di Condotta e del Codice Advamed.

20PA-bis: Le sponsorizzazioni, doni ed omaggi sono soggetti al codice di condotta ed al codice Advamed. L'amministratore delegato verifica la congruità con i criteri indicati dal codice di condotta etico ed Advamed in merito a liberalità, doni e sponsorizzazioni diversi da convegni) prima che questi vengano erogati.

21PA-bis: Haemonetics potrebbe sponsorizzare organizzazioni senza fine di lucro per attività caritatevoli. Prima che la liberalità sia effettivamente pagata, l'Amministratore Delegato verifica che il Presidente Europa abbia approvato l'esborso. Nel caso il conto presso Fidelity del Gruppo venga utilizzato, l'Amministratore Delegato si assicura che siano state ottenute le necessarie approvazioni, inclusa quella del Presidente Europa.

22PA: Haemonetics applica il codice Advamed il quale prevede che contratti di consulenza con operatori del campo medico siano autorizzati solo per il raggiungimento di validi obiettivi aziendali, che escludano la possibilità di generare opportunità di business direttamente dall'operatore medico. Inoltre, le spese rimborsabili e le tariffe applicate devono essere eque in base alla situazione di mercato. Il Codice di condotta Haemonetics Italia contiene un riferimento al rispetto del codice Advamed.
Haemonetics Italia richiede a tutti i propri dipendenti di effettuare su base annua un corso obbligatorio sui contenuti del codice di condotta aziendale. L'amministratore delegato rivede annualmente la lista

dei dipendenti che hanno effettuato il corso. L'amministratore contatta i dipendenti che eventualmente non hanno seguito il corso in modo da garantirne la partecipazione.

23PA: Haemonetics ha una procedura in essere nella quale i contratti di consulenza con professionisti del campo medico che prestano la loro opera primaria presso le istituzioni pubbliche devono essere approvate da un rappresentante del dipartimento legale.
L'amministratore delegato si accerta che vi sia un'approvazione del dipartimento legale prima che un contratto di consulenza con un dipendente pubblico venga stipulato.

6ST: Gestione Parco Auto

33PA: Auto aziendali sono concesse a personale in base alla procedura auto di Gruppo. Il Responsabile Acquisti verifica che auto siano concesse solo a personale autorizzato.

6PA: Tutti i pagamenti effettuati dalla società tramite banca necessitano di una richiesta ed almeno un'approvazione. Il richiedente del pagamento deve inserire una richiesta a sistema, la quale sempre a sistema viene approvata da almeno un approvante diverso dal richiedente.

7ST: Gestione consulenze e opinion leader

22PA: Haemonetics applica il codice Advamed il quale prevede che contratti di consulenza con operatori del campo medico siano autorizzati solo per il raggiungimento di validi obiettivi aziendali, che escludano la possibilità di generare opportunità di business direttamente dall'operatore medico. Inoltre, le spese rimborsabili e le tariffe applicate devono essere eque in base alla situazione di mercato. Il Codice di condotta Haemonetics Italia contiene un riferimento al rispetto del codice Advamed.
Haemonetics Italia richiede a tutti i propri dipendenti di effettuare su base annua un corso obbligatorio sui contenuti del codice di condotta aziendale. L'amministratore delegato rivede annualmente la lista dei dipendenti che hanno effettuato il corso. L'amministratore contatta i dipendenti che eventualmente non hanno seguito il corso in modo da garantirne la partecipazione.

23PA: Haemonetics ha una procedura in essere nella quale i contratti di consulenza con professionisti del campo medico che prestano la loro opera primaria presso le istituzioni pubbliche devono essere approvate da un rappresentante del dipartimento legale.
L'amministratore delegato si accerta che vi sia un'approvazione del dipartimento legale prima che un contratto di consulenza con un dipendente pubblico venga stipulato.

8ST: Gestione pagamenti e incassi

6PA: Tutti i pagamenti effettuati dalla società tramite banca necessitano di una richiesta ed almeno un'approvazione. Il richiedente del pagamento deve inserire una richiesta a sistema, la quale sempre a sistema viene approvata da almeno un approvante diverso dal richiedente.

10PA: Ogni dipendente che debba essere rimborsato delle spese di trasferta deve compilare una richiesta adeguatamente documentata. Il manager di funzione del richiedente deve rivedere la richiesta ed approvarla dopo aver verificato che sia adeguatamente supportata da documenti probatori di spesa.

1IND: Il Codice di Condotta etica Haemonetics Italia prevede che i dipendenti possano collaborare ad eventuali indagini senza incorrere in rappresaglie o ritorsioni. Inoltre, il Codice di Condotta etica di Haemonetics indica espressamente che Haemonetics non svolge i propri affari ricorrendo a tangenti,

mazzette, altri pagamenti o favori indebiti, a prescindere che la controparte sia un funzionario pubblico o un cliente privato.
Haemonetics Italia richiede a tutti i propri dipendenti di effettuare su base annua un corso obbligatorio sui contenuti del codice di condotta aziendale. L'amministratore delegato rivede annualmente la lista dei dipendenti che hanno effettuato il corso. L'amministratore contatta i dipendenti che eventualmente non hanno seguito il corso in modo da garantirne la partecipazione.

1RIC: La gestione dei flussi finanziari di pagamento connessi ad una obbligazione contrattuale tra la società e la controparte, avviene obbligatoriamente tramite modalità tracciabili, tramite istituti di credito riferibili al soggetto predisponente e il soggetto beneficiario.

5 I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale è necessario che tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale siano conservate da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari interni, sulla base delle verifiche effettuate, provvedono a redigere su base annuale un documento riassuntivo per l'Organismo di Vigilanza, con il quale evidenziano eventuali criticità o anomalie emerse nello svolgimento delle attività in cui sono coinvolti. Allo stesso modo, l'Organismo di Vigilanza richiede annualmente ai Destinatari del Modello di comunicare il rispetto dei principi e dei protocolli di controllo sanciti nella presente Parte Speciale nello svolgimento dei compiti loro assegnati. Lo strumento di comunicazione è rappresentato da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura dell'interessato, all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@haemonetics.com appositamente creato per tale fine.

Inoltre, i Destinatari interni sono tenuti a comunicare tempestivamente, con le modalità descritte al paragrafo 4.2 della Parte Generale "Flussi informativi degli organi societari verso l'OdV", all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

HAEMONETICS®

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01

Parte Speciale G

Reati contro la Personalità Individuale

HAEMONETICS®

INDICE – Parte Speciale G

1 REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (ARTT. 25- QUINQUIES DEL DECRETO). Pag. 116

2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ARTT. 25-QUINQUIES DEL DECRETO Pag. 120

3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE Pag. 121

4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E I PROTOCOLLI DI CONTROLLO Pag. 122

5 I FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA Pag. 123

Reati contro la Personalità individuale.

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto, nel corpo del D. Lgs. 231/2001, l'art. 25-quinquies, il quale prevede la responsabilità degli enti per i delitti contro la personalità individuale, commessi dai propri soggetti apicali o subordinati nell'interesse e/o vantaggio della società stessa.

Segnatamente, l'articolo in questione prevede:

"1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) *per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
b) *per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater, 1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
c) *per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater, 1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3."

Di seguito vengono riportate la fattispecie incriminatrici richiamate dal Decreto:

- Art. 600 cp: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- Art. 600-bis cp: Prostituzione minorile;
- Art. 600-ter cp: Pornografia minorile;
- Art. 600-quater cp: Detenzione di materiale pornografico;
- Art. 600-quinquies cp: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- Art. 601 cp: Tratta di persone;
- At. 602 cp: Acquisto e alienazione di schiavi;
- Art. 603-bis cp: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

1. Reati contro la Personalità Individuale nel codice penale.

- **Art. 600 cp: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;**

"1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona."

La norma in oggetto è destinata a tutelare lo *status libertatis* e la dignità umana.
Non essendo nel nostro ordinamento in pratica esistente la schiavitù, la disposizione è rivolta a punire le condotte di servile assoggettamento di una persona ad un'altra, con comportamenti tendenti alla reificazione.

Sono previste due condotte*:*

- La **riduzione** ed il **mantenimento in schiavitù**, esercitando su di una persona poteri assimilabili a quelli del diritto di proprietà. Trattasi di reato di mera condotta;

- la **riduzione** o **mantenimento in schiavitù** provocando nella vittima uno stato di soggezione continuativa costringendola ad una serie di prestazioni che ne determinino lo sfruttamento.

Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù è a fattispecie plurima ed è integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario, che, implicando la "reificazione" della vittima, ne comporta "ex se" lo sfruttamento.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, per il tramite di:

- Assunzione e gestione delle risorse umane;

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Art. 600-bis cp: Prostituzione minorile;**

"1.È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
- *recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- *favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000."

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

- **Art. 600-ter cp: Pornografia minorile;**

"1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1. *utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
2. *recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
5. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
7. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali."

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

- **Art. 600-quater cp: Detenzione di materiale pornografico;**

"1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a millecinquecentoquarantanove euro.
2. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità."

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

- **Art. 600-quinquies cp: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;**

"1. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimila quattrocento novantatre euro a centocinquanta quattromila novecento trentasette euro."

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

- **Art. 601 cp: Tratta di persone;**

"1. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.
3. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.
4. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni[58]."

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

- **At. 602 cp: Acquisto e alienazione di schiavi**;

"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni."

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

- **At. 603-bis cp: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro[59];**

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

[58] I commi 3° e 4° sono stati inseriti dall'art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.
[59] L'articolo è stato da ultimo modificato dalla legge 199/2016, in vigore dal 4 novembre 2016.

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

2. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

3. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

4. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro."

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, per il tramite di:

- Assunzione e gestione delle risorse umane;

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

2 Le attività sensibili ex art. 25-quinquies del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "G" del Modello, le seguenti:

- 2ST Assunzione e gestione delle risorse umane[60].

[60] Un dipendente viene retribuito in modo palesemente difforme dal CCNL applicabile, viene impiegato con reiterate violazioni della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo nonché in violazione delle norme antinfortunistiche.

3 Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") della presente Parte Speciale di Haemonetics Italia srl (di seguito la "Società") adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- Gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- I dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Codice di Condotta i seguenti soggetti esterni (di seguito i "Soggetti Esterni"):

- I collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- I fornitori, clienti e i distributori di Haemonetics Italia srl.

4 Principi generali di comportamento e i protocolli di controllo

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali e i principi generali di comportamento richiamati nel Codice di Condotta devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

2ST Assunzione e gestione delle risorse umane

1PER: La funzione HR verifica, con riferimento ai contratti dei dipendenti, il rispetto di quanto previsto dal CCNL in tema di osservanza del minimo salariale, di trattamento degli straordinari, di permessi e ferie.

5 I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale è necessario che tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale siano conservate da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari interni, sulla base delle verifiche effettuate, provvedono a redigere su base annuale un documento riassuntivo per l'Organismo di Vigilanza, con il quale evidenziano eventuali criticità o anomalie emerse nello svolgimento delle attività in cui sono coinvolti. Allo stesso modo, l'Organismo di Vigilanza richiede annualmente ai Destinatari del Modello di comunicare il rispetto dei principi e dei protocolli di controllo sanciti nella presente Parte Speciale nello svolgimento dei compiti loro assegnati. Lo strumento di comunicazione è rappresentato da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura dell'interessato, all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@haemonetics.com appositamente creato per tale fine.

Inoltre, i Destinatari interni sono tenuti a comunicare tempestivamente, con le modalità descritte al paragrafo 4.2 della Parte Generale "Flussi informativi degli organi societari verso l'OdV", all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

HAEMONETICS®

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01

Parte Speciale H

Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

INDICE – Parte Speciale H

1 LE TIPOLOGIE DEI REATI IN TEMA DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ARTT. 25-SEPTIES DEL DECRETO). Pag. 129

2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ARTT. 25-SEPTIES DEL DECRETO Pag. 131

3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE Pag. 132

4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E I PROTOCOLLI DI CONTROLLO Pag. 133

5 I FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA Pag. 137

Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

La Legge 3 agosto 2007, n. 123 (c.d. Legge in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) introduce nel D. Lgs. n. 231/01, con la conseguente introduzione del relativo art. 25 septies, i reati colposi di omicidio e lesioni personali gravi o gravissime.
L'articolo 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che ha modificato l'articolo 9 della suddetta Legge 3 agosto 2007 n. 123, rubricato "Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231", così recita:

Art. 300: Modifiche al DLgs 8 giugno 2001, n. 231:
Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)
"1. In relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'art. 55[61], comma 2[62], del DLgs attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'art. 590, comma 3, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a 6 mesi.>>

---

[61] *In EPIDENDIO, PIFFER, Criteri d'imputazione del reato all'ente: nuove prospettive interpretative*, La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, n. 3, 2008, Torino, pag. 7 si precisa, con riferimento al delitto di cui all'art. 589 c.p. "commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, TUSSL", che *"la violazione delle norme cautelari richiamate non connota il disvalore della condotta colposa causativa dell'evento. Si pensi, ad esempio, all'omicidio colposo commesso nell'ambito di un'azienda che presenta le caratteristiche di cui all'art. 55, comma 2, TUSSL, nella quale non è stato nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 55, comma 1, lett. b, TUSSL). In questi casi la locuzione "commesso con violazione dell'art. 55, comma 2" indica la violazione di una norma del TUSSL che connota di una specifica illiceità il contesto aziendale in cui è avvenuto l'evento, ma che non è idonea a fondare l'addebito di colpa per l'evento, che dovrà essere basato invece sulla violazione di altre norme cautelari, l'osservanza delle quali avrebbe evitato l'evento. In altri termini: la locuzione "commesso con violazione" non indica il profilo della colpa nella causa dell'evento, ma indica il profilo di illiceità specifica del contesto aziendale che consente di attribuire all'ente quel particolare illecito, per il quale soltanto è rimasta la previsione più grave della sanzione pecuniaria in misura fissa (pari a mille quote)."*

[62] *Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente*
1. E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:
a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione e' commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. omissis
4. omissis
5. omissis

Per completezza, si precisa che l'art. 31, comma 6, elenca una serie di attività maggiormente a rischio, nelle quali è obbligatoria in ogni caso l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva. In particolare, si citano i casi di aziende industriali di cui all'art. 2 del DLgs 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; delle centrali termoelettriche; degli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Dlgs 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni (Attuazione delle direttive EURATOM 80 / 836, 84 / 467, 84 / 466, 89 / 618, 90 / 641 e 92 / 3 in materia di radiazioni ionizzanti); delle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; delle aziende estrattive con oltre 50 lavoratori.
L'articolo 268 del Decreto classifica gli agenti biologici e in particolare le lettere c) e d) classificano gli agenti del gruppo 3 (agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche) o del gruppo 4 (agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche).

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive (all'art. 9, comma 2) richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La repressione dei reati colposi di omicidio e lesioni personali gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro risulta affidata ad un sistema sanzionatorio a doppio binario, essendo sia di natura pecuniaria che interdittiva, sebbene in misura più graduata rispetto alla prima versione dell'articolo introdotto dalla legge 123/07[63].
In entrambe le fattispecie è sancita una responsabilità amministrativa dell'ente, restando la responsabilità penale riferita unicamente al soggetto persona fisica responsabile dell'eventuale dovere di vigilanza *ex lege*. Il regime sanzionatorio applicabile all'ente per i suddetti reati colposi è di natura pecuniaria ed interdittiva. L'illecito penale (reato) contestato alla persona fisica e l'illecito amministrativo dipendente da reato e contestato all'ente sono accertati in un unico procedimento penale, salvo i casi di separazione di procedimenti previsti tassativamente dalla legge ex art. 38 D. Lgs. n. 231/01, al quale si rimanda.
Il reato d'omicidio colposo e quello di lesioni colpose gravi o gravissime sono inquadrati nel titolo dei "delitti contro la persona" al capo I "dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale".
Si noti che il D. Lgs. 81/08 propone, all'art. 30, alcune indicazioni fondamentali con riferimento alle caratteristiche minimali dei modelli di organizzazione e gestione di cui al Decreto Legislativo n. 231/01:

Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione
"1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

[63] L'articolo 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, rubricato "Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231", così recitava:
Art. 9.: (Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e' inserito il seguente: "Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro). In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

***h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate**.*

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11."

1 Le tipologie dei reati in tema di violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

- **art. 589 Omicidio colposo**

Il reato si consuma nel momento in cui si verifica la morte ed è un reato comune, che può essere commesso da chiunque. L'elemento soggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nel cagionare la morte di taluno a causa di un comportamento colposo, vale a dire contrario alle regole cautelari imposte dall'ordinamento giuridico.
È circostanza aggravante del reato comune l'aver violato le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; similarmente si ricorda che la responsabilità dell'ente è possibile soltanto se il reato si consuma in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- dell'analisi e predisposizione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008;
- della nomina dei soggetti responsabili al presidio dei rischi relativi alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro;
- dell'attuazione della sorveglianza sanitaria;
- della gestione dell'informazione e della formazione ai lavoratori;
- della fornitura, dotazione, manutenzione in efficienza e vigilanza sull'osservanza dell'impiego dei dispositivi di protezione individuale;
- della predisposizione delle emergenze e di primo soccorso;
- della selezione di appaltatori e lavoratori autonomi che svolgono attività nei siti della Società;
- della gestione dei compiti operativi ai lavoratori e collaborazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- gestione della prevenzione degli incendi;
- della progettazione degli ambienti di lavoro

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **art. 590 Lesioni personali colpose**

Nel caso di specie l'interesse tutelato è l'incolumità fisica della persona. La condotta consiste in un comportamento colposo dal quale deriva una lesione personale di natura grave o gravissima, a norma dell'articolo 583 del codice civile.
La lesione è grave quando dal fatto deriva:

- una malattia che mette in pericolo la vita della persona;
- un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è gravissima quando dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile;
- la perdita dell'uso di un organo;
- la perdita della capacità di procreare;
- una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione del viso;
- lo sfregio permanente del viso.

Inoltre, nell'art. 25-septies lo specifico richiamo al comma 3 dell'art. 590 c.p., il quale individua una circostanza aggravante ad effetto speciale soltanto nella violazione delle norme *"per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"* e non anche in quelle sulla tutela della salute del lavoro, potrebbe far sorgere il dubbio in ossequio al principio di stretta legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/01, che non sia ravvisabile la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione alla fattispecie di lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da malattia professionale.

Tuttavia, a favore di un'interpretazione estensiva, che ricomprenda nelle lesioni colpose gravi o gravissime anche le malattie professionali, si può richiamare quella giurisprudenza che in tema di infortuni sul lavoro tende a far coincidere il concetto infortunio-malattia, nonché il riferimento testuale dell'art. 25-septies alle norme *sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*, che induce a ritenere che il legislatore abbia inteso, con riguardo alle lesioni colpose gravi o gravissime, estendere la responsabilità degli enti alle malattie professionali.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- dell'analisi e predisposizione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008;
- della nomina dei soggetti responsabili al presidio dei rischi relativi alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro;
- dell'attuazione della sorveglianza sanitaria;
- della gestione dell'informazione e della formazione ai lavoratori;
- della fornitura, dotazione, manutenzione in efficienza e vigilanza sull'osservanza dell'impiego dei dispositivi di protezione individuale;
- della predisposizione delle emergenze e di primo soccorso;
- della selezione di appaltatori e lavoratori autonomi che svolgono attività nei siti della Società;
- della gestione dei compiti operativi ai lavoratori e collaborazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- della gestione della prevenzione degli incendi;
- della progettazione degli ambienti di lavoro

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

2 Le attività sensibili ex art. 25-septies

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "H" del Modello, le seguenti:

- 1LAV Analisi e predisposizione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 81/2008[64];
- 2LAV Nomina dei soggetti responsabili al presidio dei rischi relativi alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro[65];
- 3LAV Attuazione della sorveglianza sanitaria[66];
- 4LAV Gestione dell'informazione e della formazione ai lavoratori[67];
- 5LAV Fornitura, dotazione, manutenzione in efficienza e vigilanza sull'osservanza dell'impiego dei dispositivi di protezione individuale[68];
- 6LAV Predisposizione delle emergenze e di primo soccorso[69];
- 7LAV Selezione di appaltatori e lavoratori autonomi che svolgono attività nei locali della Società[70];
- 8LAV Gestione dei compiti operativi ai lavoratori e collaborazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza[71];
- 9LAV Gestione della prevenzione degli incendi[72];
- 10LAV Progettazione degli ambienti di lavoro[73].

[64] La Società omette di valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari e si verifica la morte (omicidio colposo) ovvero l'infortunio (lesioni gravi o gravissime) di un lavoratore.

[65] La Società omette di nominare o designare i soggetti responsabili al presidio dei rischi relativi alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro (nomina del Servizio di Prevenzione e Protezione, designazione del relativo responsabile e degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno all'azienda, nomina del Medico competente, designazione preventiva dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza) si verifica la morte (omicidio colposo) ovvero l'infortunio (lesioni gravi o gravissime) di un lavoratore.

[66] La Società non attiva il servizio di sorveglianza sanitaria e si verifica l'infortunio che ha portato alla morte o alla lesione personale grave o gravissima del lavoratore.

[67] La Società non provvede a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante lo svolgimento delle mansioni loro affidate e/o non abbia impartito a tutti i lavoratori un'opportuna e adeguata formazione in materia di sicurezza e di salute, nonché non abbia periodicamente ripetuto la formazione in relazione all'evoluzione ovvero all'insorgenza di nuovi rischi e si verifichi la morte (omicidio colposo) ovvero l'infortunio (lesioni gravi o gravissime) di un lavoratore.

[68] La Società non fornisce dispositivi di protezione individuale ai lavoratori e si verifica la morte (omicidio colposo) ovvero l'infortunio (lesioni gravi o gravissime) di un lavoratore.

[69] La Società omette di predisporre e di attuare le misure di emergenza in caso di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, pericolo grave e immediato e si verifichi la morte (omicidio colposo) ovvero l'infortunio (lesioni gravi o gravissime) di un lavoratore.

[70] La Società omette di verificare i requisiti posseduti dalle aziende appaltatrici o dai lavoratori autonomi mediante presa visione della loro iscrizione alla Camera di Commercio nonché mediante verifica dell'idoneità tecnico - professionale delle stesse in relazione ai lavori affidati in appalto o contratto d'opera e si verifichi la morte (omicidio colposo) ovvero l'infortunio (lesioni gravi o gravissime) di un lavoratore.

[71] La Società omette di affidare i compiti ai lavoratori e di verificare, mediante il Rappresentante per la Sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e si verifica la morte (omicidio colposo) ovvero l'infortunio (lesioni gravi o gravissime) di un lavoratore.

[72] La Società non richieda il certificato di prevenzione incendi per l'ambiente di lavoro e si verifichi la morte (omicidio colposo) ovvero l'infortunio (lesioni gravi o gravissime) di un lavoratore.

[73] La Società effettua la progettazione tecnico impiantistica dei luoghi di lavoro non conforme e certificata alle norme in materia di salute e sicurezza e si verifichi la morte (omicidio colposo) ovvero l'infortunio (lesioni gravi o gravissime) del lavoratore.

3 Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") della presente Parte Speciale di Haemonetics Italia srl (di seguito la "Società") adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso

- Gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- I dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Codice di Condotta i seguenti soggetti esterni (di seguito i "Soggetti Esterni"):

- I collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- I fornitori, clienti e i distributori di Haemonetics Italia srl.

4 Principi generali di comportamento e i protocolli di controllo

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali e i principi generali di comportamento richiamati nel Codice di Condotta devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

1LAV con riferimento all' analisi e predisposizione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 81/2008;

1LAV: Il Datore di Lavoro effettua la valutazione del rischio, che viene coordinata dal Servizio Tecnico e in particolare dal Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, e viene svolta in collaborazione e previa consultazione con il Medico Competente e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; di tale consultazione viene prodotta apposita verbalizzazione. Copia della valutazione del rischio è resa disponibile all'ODV a cura del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione.

2LAV: Il documento di valutazione del rischio (Ex.art. 17 d.lgs 81/08) è approvato e firmato congiuntamente dal Datore di Lavoro, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), dal Responsabile della Sicurezza per i dipendenti e dal Medico Competente i quali confermano la validità e l'applicazione del metodo.

2LAV con riferimento alla nomina dei soggetti responsabili al presidio dei rischi relativi alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro;

3LAV: Il Consiglio di Amministrazione conferisce formalmente al datore di lavoro delega per l'adozione delle misure in conformità alla normativa antinfortunistica, attribuendo il potere di compiere a tal fine tutte le spese ritenute opportune e/o necessarie per l'espletamento di tale incarico.
Senza necessità di alcuna autorizzazione e fermo restando l'obbligo di informare il Consiglio di Amministrazione preventivamente ove possibile, al datore di lavoro competono le seguenti responsabilità:

a) assicurare la costante applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti e prassi che salvaguardino l'igiene e la sicurezza del lavoro, come previsto dalle norme vigenti in materia e successive modificazioni. In particolare, controllare tutte le macchine, le attrezzature e gli impianti, verificandone l'effettiva idoneità e conformità alle norme vigenti, vigilando costantemente che gli stessi vengano correttamente adoperati dal personale; nel caso in cui tali macchine, attrezzature e impianti non risultassero idonei, fare apportare le necessarie modifiche oppure, ove sia il caso, rifiutarne l'installazione e l'utilizzo, disponendone, in piena autonomia decisionale, l'allontanamento dallo stabilimento;
b) curare l'approvvigionamento, la costante efficienza e specificamente l'effettivo impiego dei mezzi di protezione previsti dalle leggi indicati nel piano di sicurezza o comunque necessari; rendere edotte tutte le maestranze circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati a operare;
c) vigilare affinché le maestranze osservino tutte le norme specifiche e le disposizioni impartite al fine di scongiurare ogni rischio di infortunio e/o di malattia professionale;
d) adottare ogni e qualsiasi provvedimento ritenesse necessario, con piena e totale autonomia decisionale, al fine di scongiurare ogni rischio di infortunio e/o di malattia professionale;
e) riferire al Consiglio di Amministrazione tutte le situazioni particolari di rischio riscontrate, gli accadimenti, gli imprevisti e le soluzioni adottate o eventualmente prospettate per l'esecuzione di lavorazioni particolari;

f) per i dipendenti di altre imprese o lavoratori autonomi che prestino la loro attività presso i clienti, dovrà tenersi costantemente informato sulle operazioni svolte da questi lavoratori, al fine di adottare ogni misura che eviti pericoli sia per i dipendenti dell'ente sia per i dipendenti delle altre imprese sia per i lavoratori autonomi;
g) g. rendere edotte le predette imprese attraverso i loro rappresentanti in loco e i lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti nei luoghi in cui operano;
h) fare quant'altro si renderà utile e necessario secondo il suo personale e esclusivo apprezzamento professionale, per il buon fine di quanto sopra espresso.

4LAV: Il Consiglio di Amministrazione nomina il Datore di Lavoro.

5LAV: Il datore di lavoro nomina gli Addetti del Servizio di Protezione e Prevenzione e il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione previa verifica dei requisiti di idoneità per lo svolgimento dei compiti a lui affidati; altresì, il datore di lavoro nomina il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, previa verifica dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs.
81/08 e il personale incaricato di svolgere le mansioni di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione. La designazione delle figure obbligatorie a norma di legge è effettuata in forma scritta, con una lettera di attribuzione dei compiti e delle responsabilità. I nominativi dei soggetti che compongono l'organizzazione per la sicurezza sono riportati nel Documento di Valutazione del Rischio.

6LAV: Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è eletto con le modalità e frequenza previste dall'art. 47 del D.Lgs. 81/08; i nominativi sono riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi. I verbali di nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono archiviati in apposito dossier presso l'Ufficio del Servizio Prevenzione e Protezione.

7LAV: Il Consulente del lavoro comunica all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti con le modalità previste dall'art. 47 del D.Lgs. 81/08.

3LAV con riferimento all'attuazione della sorveglianza sanitaria;

8LAV: Il datore di lavoro nomina il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, previa verifica dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 81/08.

9LAV: Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione partecipa alla riunione annuale di prevenzione e protezione alla quale partecipa anche il Responsabile della Sicurezza dei Lavoratori. Di tale riunione rimane evidenza attraverso un verbale predisposto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione il quale lo sottopone alla firma dei partecipanti alla stessa riunione.

10LAV: Il Medico Competente recepisce l'esito delle visite periodiche obbligatorie dai dipendenti ed a seconda delle indicazioni ivi contenute redige una relazione anonima destinata alle funzioni aziendali interessate.

4LAV con riferimento alla gestione dell'informazione e della formazione ai lavoratori;

11LAV: Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione si assicura che periodicamente (I) siano svolte verifiche a campione sulla base della rischiosità delle attività; (II) siano proposti e attesi i programmi di informazione e formazione ai fine dei lavoratori in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs.81/08), anche con l'ausilio dei consulenti esterni; (III) partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza (Riunione Periodica di Sicurezza); (IV) siano eseguiti dei sopralluoghi (osservazione fisica) dello stato della segnaletica e dei percorsi alle vie di fuga.

12LAV: Il datore di lavoro, in base al contenuto del documento di valutazione dei rischi progetta le attività formative dei lavoratori, in modo da fornire ai lavoratori un'esatta conoscenza dei rischi per la sicurezza e la salute ed i possibili infortuni/danni conseguenti. Gli argomenti trattati durante le attività formative riguardano la normativa in generale, i rischi ambientali, i rischi specifici in relazione all'attività svolta, le procedure di pronto soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione. Tali interventi formativi sono svolti al momento dell'assunzione, in caso di cambio di mansione o all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro e/o nuove tecnologie e comunque con cadenza periodica.
In particolare, d'accordo con il documento di valutazione del rischio, è impartita formazione specifica e addestramento agli addetti al pronto soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai preposti e a tutti coloro che utilizzano attrezzature o che svolgono attività che espongono a rischi specifici.
La formazione è somministrata da esperti in materia e documentata tramite verbali di riunione, dispense degli argomenti svolti, e annotata in apposito registro.

5LAV con riferimento alla fornitura, dotazione, manutenzione in efficienza e vigilanza sull'osservanza dell'impiego dei dispositivi di protezione individuale;

13LAV: Il datore di lavoro, in base al contenuto del documento di valutazione dei rischi (DVR) consegna ai lavoratori i dispositivi di protezione individuali (D.P.I.). Si intendono tali qualsiasi tipo di attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro. All'atto della consegna viene spiegato sinteticamente l'uso dei D.P.I. e viene registrata su apposito modulo, controfirmato dal lavoratore. I dati relativi alla gestione dei D.P.I. sono riportati in un apposito registro sul quale un responsabile nominato dal datore di lavoro dovrà annotare la consegna, le verifiche per l'accertamento di eventuali difetti, la pulizia e disinfezione, le riparazioni, le sostituzioni per tutti quei D.P.I. che necessitano di manutenzione. Il personale dovrà essere informato, formato ed addestrato adeguatamente all'utilizzo dei D.P.I. per i quali è previsto l'obbligo di formazione (DPI di cat). In caso di deterioramento dei D.P.I. assegnati, il lavoratore richiederà al proprio superiore la sostituzione/riparazione dello stesso. La gestione dei dispositivi di protezione individuale e i presidi per la protezione dal rischio sono a carico di adeguato livello organizzativo.

14LAV: La qualità, l'efficienza e la manutenzione dei DPI (Dispositivi di protezione individuale) e la messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi è verificata dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

6LAV con riferimento alla predisposizione delle emergenze e di primo soccorso;

15LAV: Le procedure di emergenza interne corredate anche dall'esposizione di planimetrie nei locali, riportanti le istruzioni per il personale da seguire in caso di pericolo grave ed immediato (incendio) sono approvate dal Datore di Lavoro.

16LAV: Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione verifica mediante osservazione fisica (sopralluoghi) lo stato della segnaletica e dei percorsi alle vie di fuga e predispone apposito verbale indicante le eventuali anomalie riscontrate. Esso contiene il nome di chi ha eseguito l'osservazione, le anomalie riscontrate, le modalità in cui ed entro cui dovranno essere risolte e la firma del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

7LAV con riferimento alla selezione di appaltatori e lavoratori autonomi che svolgono attività nei locali della Società;

17LAV: Una volta consolidate le condizioni prestazionali, economiche, commerciali, il Responsabile di funzione sottopone il contratto e la documentazione a supporto all'attenzione del datore di lavoro che, ove non ravvisi ulteriori esigenze migliorative, lo sottoscrive per approvazione.

8LAV con riferimento alla gestione dei compiti operativi ai lavoratori e collaborazione con il Rappresentante della Sicurezza;

18LAV: Una volta consolidate le condizioni prestazionali, economiche, commerciali, il responsabile di funzione sottopone il contratto all'attenzione del datore di lavoro, ove non ravvisi ulteriori esigenze migliorative, lo sottoscrive per approvazione.

19LAV: D'accordo con il Documento di Valutazione dei Rischi, in tutti i casi in cui vengano affidati a imprese appaltatrici esterne o a lavoratori autonomi incarichi di esecuzione lavori, all'interno dell'azienda, si dovrà:

a. elaborare il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi di interferenza) con la ditta appaltatrice che dovrà riportare nel contratto i costi per la sicurezza;
b. verificare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA), l'idoneità al tipo di lavoro previsto, dell'impresa o del lavoratore autonomo;
c. definire e inoltrare al fornitore un contratto d'appalto con allegato il capitolato di sicurezza, in cui devono essere dettagliati l'ampiezza e i limiti dell'attività appaltata;
d. sottoporre all'impresa o lavoratore autonomo prescelto per l'affidamento del lavoro una dichiarazione di responsabilità, circa gli impegni da rispettare relativamente ad attrezzature e personale, affinché siano rispettate le prescrizioni in vigore in azienda circa gli aspetti contrattuali, di sicurezza delle persone e di comportamenti ambientalmente idonei;
e. farsi consegnare dalla ditta appaltatrice le informazioni relative ai rischi associati al tipo di intervento che deve svolgere in azienda.

9LAV con riferimento alla gestione della prevenzione degli incendi;

20LAV: I compiti, le mansioni e le responsabilità previsti nell'ambito dell'organizzazione per la sicurezza sono formalizzati nel documento di valutazione del rischio approvato e firmato congiuntamente dal Datore di Lavoro, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), dal Responsabile della Sicurezza per i lavoratori (RLS) e dal Medico Competente e il Tecnico Elaboratore.

10LAV con riferimento alla progettazione degli ambienti di lavoro.

21LAV: Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in conformità ai piani di intervento previsti dal Documenti di Valutazione dei Rischi, verifica l'adeguatezza degli ambienti di lavoro (Illuminazione; Aerazione e qualità dell'aria; Temperature dei locali e umidità; Mantenimento delle postazioni di lavoro) mediante indagini fisiche.

5 I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale è necessario che tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale siano conservate da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari interni, sulla base delle verifiche effettuate, provvedono a redigere su base annuale un documento riassuntivo per l'Organismo di Vigilanza, con il quale evidenziano eventuali criticità o anomalie emerse nello svolgimento delle attività in cui sono coinvolti. Allo stesso modo, l'Organismo di Vigilanza richiede annualmente ai Destinatari del Modello di comunicare il rispetto dei principi e dei protocolli di controllo sanciti nella presente Parte Speciale nello svolgimento dei compiti loro assegnati. Lo strumento di comunicazione è rappresentato da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura dell'interessato, all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@haemonetics.com appositamente creato per tale fine.

Inoltre, i Destinatari interni sono tenuti a comunicare tempestivamente, con le modalità descritte al paragrafo 4.2 della Parte Generale "Flussi informativi degli organi societari verso l'OdV", all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

HAEMONETICS®

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01

Parte Speciale I

Reati di Ricettazione, Riciclaggio ed Autoriciclaggio

INDICE – Parte Speciale I

1 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA', NONCHE' AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)	Pag. 141
2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ARTT. 25-OCTIES DEL DECRETO	Pag. 144
3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	Pag. 145
4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E I PROTOCOLLI DI CONTROLLO	Pag. 146
5 I FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	Pag. 148

L'art. 63, comma 3, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e l'art. 3, comma 5 lett. B, della L. 15 dicembre 2014, n. 186 hanno inserito una nuova norma nella parte speciale del Decreto legislativo n. 231/01, all'art. 25-octies, prevedendo quale fattispecie di reato i delitti di "Ricettazione", "Riciclaggio", Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" e di "Autoriciclaggio".

L'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001, rubricato "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio", così recita:

"1. *In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell´UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231."

Si tratta dei seguenti reati previsti dal codice penale:
- art. 648 Ricettazione;
- art. 648-bis Riciclaggio;
- art. 648-ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- art. 648-ter 1 Autoriciclaggio.

Ai fini di una maggiore comprensione della fattispecie delittuosa, si riporta di seguito il testo delle norme unitamente ad una breve analisi delle varie fattispecie.

1. Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio (ART. 25-Octies)

- **art. 648 c.p. Ricettazione.**

In questa fattispecie delittuosa, è prevista la punibilità di chi "*fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare*".

Tale ipotesi si configura come reato comune in quanto può essere commesso da chiunque non abbia concorso nella commissione del reato da cui derivano i proventi oggetto di ricettazione.

L'elemento oggettivo consiste nella ricezione o nell'occultamento del denaro o delle cose provenienti da un delitto; oppure con la mera intromissione per farle acquistare, ricevere o occultare anche da un soggetto eventualmente in buona fede.

L'elemento soggettivo consiste nel dolo e, cioè, la coscienza e volontà di ricevere, acquistare o occultare denaro o cose con la consapevolezza della loro provenienza delittuosa. Inoltre, è richiesto il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto.

La pena prevista è della *reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329*.

Sono previste aggravanti e, nel caso di fatti di particolare tenuità *la pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516*.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Gestione acquisti.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **art. 648-bis c.p. Riciclaggio.**

In questa fattispecie delittuosa, è prevista la punibilità di chi "*fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa*".

Tale ipotesi si configura come reato comune in quanto può essere commesso da chiunque non abbia concorso nella commissione del reato da cui derivano i proventi oggetto di riciclaggio.

L'elemento oggettivo consiste nel far perdere al denaro oppure a beni o altre utilità economiche di provenienza delittuosa la riconoscibilità della loro origine illecita e/o ad immetterli nel ciclo economico-finanziario, investendoli in iniziative economiche lecite con il pericolo di alterare i meccanismi di mercato.

L'elemento soggettivo consiste nel dolo e, cioè, la coscienza e della provenienza delittuosa dell'oggetto del riciclaggio e la volontà di ostacolarne, con una condotta idonea, l'identificazione della provenienza illecita.

La pena prevista è della *reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000*.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Gestione acquisti;
- Elaborazione di dati/informazioni/stime destinati a confluire nel bilancio;
- Operazioni straordinarie;
- Vendita e gestione della fornitura di prodotti;
- Rapporti infragruppo;
- Predisposizione delle dichiarazioni della Società

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.**

In questa fattispecie delittuosa, è prevista la punibilità di chi "*fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto*".

Tale ipotesi si configura come reato comune in quanto può essere commesso da chiunque non abbia concorso nella commissione del reato da cui derivano i proventi oggetto di riciclaggio. Il reato a natura residuale rispetto ai delitti di ricettazione e riciclaggio.

L'elemento oggettivo consiste nell'impiego dei proventi delittuosi in attività economiche o finanziarie.

L'elemento soggettivo consiste nel dolo e, cioè, la coscienza e la volontà della provenienza delittuosa dell'oggetto del riciclaggio e la volontà di utilizzarlo in attività economiche o finanziarie.

La pena prevista è *la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000*.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Gestione acquisti;
- Elaborazione di dati/informazioni/stime destinati a confluire nel bilancio;
- Operazioni straordinarie;
- Vendita e gestione della fornitura di prodotti;
- Rapporti infragruppo;
- Predisposizione delle dichiarazioni della Società

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio.**

In questa fattispecie delittuosa, è prevista la punibilità di chi "*avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*".

Tale ipotesi di recentissima introduzione nel nostro ordinamento si configura come reato proprio in quanto può essere commesso solo da chi abbia commesso, o abbia concorso a commettere, il delitto non colposo presupposto.

L'elemento oggettivo consiste nell'impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto.

Perché possa configurarsi il delitto:

- le condotte devono essere idonee ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del loro oggetto;
- i beni devono essere tassativamente destinati ad attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

L'elemento soggettivo consiste nel dolo.

La pena prevista, in assenza delle previste circostanze attenuanti o aggravanti, è della *reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000*.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Gestione acquisti;
- Elaborazione di dati/informazioni/stime destinati a confluire nel bilancio;
- Operazioni straordinarie;
- Vendita e gestione della fornitura di prodotti;
- Rapporti infragruppo;
- Predisposizione delle dichiarazioni della Società

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

2. Le attività sensibili ex art. 25-octies del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "I" del Modello, le seguenti:

- 1ST Gestione acquisti[74];
- 1SOC Elaborazione di dati/informazioni/stime destinati a confluire nel bilancio[75];
- 4SOC Operazioni straordinarie[76];
- 1RIC Vendita e gestione della fornitura di prodotti[77];
- 7SOC Rapporti infragruppo[78];
- 2RIC Predisposizione delle dichiarazioni della Società[79]

[74] La società acquista beni da terze parti la cui provenienza è illecita al fine di produrne profitto tramite l'alienazione.

[75] La Società elabora consapevolmente dati/stime non veritiere e/o non corrette in occasione della predisposizione del bilancio, che infine influiscono, se materiali, a modificare sensibilmente le risultanze contabili; ovvero modifica dolosamente le risultanze contabili attraverso, a titolo esemplificativo, la:
- falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori/stime difformi da quelle reali;
- generazione di riserve occulte o fondi "neri";
- disapplicazione dei criteri dettati dalla legge e dei principi contabili generalmente accettati che comporta la sopravalutazione o sottovalutazione delle poste di bilancio.
Tali condotte potrebbero essere finalizzate ad accantonare fondi derivanti dal "falso in bilancio" da riutilizzare nelle attività aziendali.

[76] La Società, in occasione di operazioni straordinarie come ad esempio nel caso di:
- fusione di una società in floride condizioni economiche ed un'altra in forte sofferenza realizzata senza garantire il diritto di opposizione dei creditori della prima società nel rispetto delle norme civilistiche (2503 c.c);
- aumento del capitale sociale effettuato in modo fittizio attraverso la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti.

[77] La Società simula vendite al fine di riciclare denaro proveniente da delitti non colposi. Tale denaro verrà successivamente utilizzato nelle attività aziendali.

[78] La società attraverso operazioni infragruppo ricicla denaro frutto di operazioni illecite.

[79] La Società attraverso una falsa dichiarazione ottiene un risparmio d'imposta ed utilizza il denaro risparmiato all'interno delle attività aziendali.

3. Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") della presente Parte Speciale di Haemonetics Italia srl (di seguito la "Società") adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- Gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- I dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Codice di Condotta i seguenti soggetti esterni (di seguito i "Soggetti Esterni"):

- I collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- I fornitori, clienti e i distributori di Haemonetics Italia srl.

4 Principi generali di comportamento e i protocolli di controllo

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali e i principi generali di comportamento richiamati nel Codice di Condotta devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

1ST Gestione Acquisti.

2TRN: Il dipartimento di contabilità fornitori effettua un controllo sui requisiti di onorabilità dei fornitori tramite uno screening specifico delle credenziali, eventuali pendenze ed inclusione nelle black list export USA, Svizzera ed Europa. L'Amministratore Delegato rivede l'analisi effettuata e la approva se ritenuta congrua.

2SOC: Il Team Finance effettua una riconciliazione dei conti contabili in accordo con le procedure di contabilità di gruppo.

1SOC Elaborazione di dati/informazioni/stime destinati a confluire nel bilancio.

1SOC: Il legale rappresentante di Haemonetics Italia ha dato mandato ad una società di consulenza esterna di preparare il bilancio di esercizio in GAAP italiani. Questi se d'accordo con i documenti ricevuti, la sottopone al CDA per approvazione.

2SOC: Il Team Finance effettua una riconciliazione dei conti contabili in accordo con le procedure di contabilità di gruppo.

4SOC Operazioni straordinarie.

6SOC: Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l'assemblea straordinaria dei soci per l'approvazione di operazioni straordinarie invitando o notificando l'OdV cosi come tutte le necessarie parti come sancito nella normativa italiana, dallo statuto societario e dal Modello. La relativa approvazione viene documentata sul verbale dell'assemblea.

1RIC Vendita e gestione della fornitura di prodotti.

12PA: La partecipazione alle gare di Haemonetics Italia avviene dopo che le varie funzioni aziendali abbiano approvato i prezzi per i prodotti/servizi da fornire. Il Contract Administration Team si assicura che prima di indicare nell'offerta i prezzi dei prodotti/servizi questi siano stati approvati dalle relative funzioni aziendali.

3INF: I documenti relativi al bando di gara telematica sono preparati dal Contract Administration Team in forma non modificabile (i.e. pdf). Dopodiché, sono trasmessi all'Amministratore Delegato o procuratore, in base ai poteri conferiti da CdA, il quale effettua un controllo di merito e successivamente firma digitalmente in modo univoco i file. In seguito, il Contract Administration Team effettua l'upload dei file autenticati sul sistema della pubblica amministrazione.

1TRN: Il Contract Administration Team effettua un controllo sui requisiti di onorabilità dei clienti privati tramite uno screening specifico delle credenziali, eventuali pendenze ed inclusione nelle black list export USA, Svizzera ed Europa. L'Amministratore Delegato rivede l'analisi effettuata e la approva se ritenuta congrua.

7SOC Rapporti infragruppo.

9SOC: I rapporti tra Haemonetics SA ed Haemonetics Italia S.r.l. sono regolati da un accordo Intercompany.
Secondo questo accordo, Haemonetics Italia S.r.l. ha il diritto di distribuire i prodotti Haemonetics quale subsidiary del Gruppo operante in Italia. Gli accordi Intercompany sono rivisti ed approvati da uno dei componenti del C.d.A. per Haemonetics Italia secondo le deleghe conferite oppure da un procuratore appositamente delegato.
Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione verifica che le operazioni infragruppo siano effettive, giustificate economicamente, adeguatamente contrattualizzate e tracciate.
In particolare, l'acquisto di prodotti Haemonetics tra le società del gruppo è regolato da specifici protocolli di transfer price risultanti da uno studio effettuato a livello globale.
L'Amministratore delegato verifica annualmente che il margine complessivo delle transazioni IC per totalità delle società del gruppo sia in linea con i risultati emersi dall'ultimo studio condotto.

2RIC Predisposizione delle dichiarazioni della Società.

5PA: Tutta la documentazione relativa ai rapporti con l'Agenzia delle Entrate (i.e. variazioni, iscrizione di atti, risposta a questionari, ecc) è rivista dall'amministratore delegato che, sulla base delle apposite procure ricevute dal Consiglio di Amministrazione, firma per autorizzazione prima dell'invio.

5 I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale è necessario che tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale siano conservate da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari interni, sulla base delle verifiche effettuate, provvedono a redigere su base annuale un documento riassuntivo per l'Organismo di Vigilanza, con il quale evidenziano eventuali criticità o anomalie emerse nello svolgimento delle attività in cui sono coinvolti. Allo stesso modo, l'Organismo di Vigilanza richiede annualmente ai Destinatari del Modello di comunicare il rispetto dei principi e dei protocolli di controllo sanciti nella presente Parte Speciale nello svolgimento dei compiti loro assegnati. Lo strumento di comunicazione è rappresentato da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura dell'interessato, all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@haemonetics.com appositamente creato per tale fine.

Inoltre, i Destinatari interni sono tenuti a comunicare tempestivamente, con le modalità descritte al paragrafo 4.2 della Parte Generale "Flussi informativi degli organi societari verso l'OdV", all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

HAEMONETICS®

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01

Parte Speciale L

Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

INDICE – Parte Speciale L

1 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL DECRETO) Pag. 152
2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25-DECIES DEL DECRETO Pag. 153
3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE Pag. 154
4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E I PROTOCOLLI DI CONTROLLO Pag. 155
5 I FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA Pag. 156

Induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'art. 4 L. 3 agosto 2009, n. 116 ha inserito una nuova norma nella parte speciale del Decreto legislativo n. 231/01, prevedendo quale fattispecie di reato il delitto di "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*" di cui all'art. 377-bis c.p.

Il reato in commento costituiva già un presupposto per la responsabilità della persona giuridica grazie al rinvio operato dall'art. 10 della l. n. 146 del 2006, ma la rilevanza ai fini del Decreto n. 231/01 risultava limitata ai casi il cui la condotta fosse stata realizzata in più di uno Stato o con l'implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività illecite in più Stati.
Tale fattispecie delittuosa implica la responsabilità dell'ente indipendentemente dal requisito della transnazionalità.
Ai fini di una maggiore comprensione della fattispecie delittuosa, si riporta di seguito il testo della norma unitamente ad una breve analisi della fattispecie delittuosa.

1 Induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- **Art. 377-bis Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni."

Tale ipotesi si configura come reato "comune" perché può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati.

Si precisa che:

- è un reato sussidiario in quanto trova applicazione solo quando la condotta criminosa posta in essere non è riconducibile ad un'altra figura criminosa;
- il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta costrittiva o quando il denaro o l'altra utilità vengono offerti e promessi;
- la condotta rileva solo se viene perpetrata nei confronti del soggetto che nell'ambito del processo penale gode della "facoltà di non rispondere" (es. persona sottoposta alle indagini o imputato);
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico poiché, in questo caso, è rilevante anche l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo oltre alla previsione e volontà dell'azione.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti penali

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

2 Le attività sensibili ex art. 25-decies del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “I” del Modello, le seguenti:

- 1IND Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti penali.

3 Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") della presente Parte Speciale di Haemonetics Italia srl (di seguito la "Società") adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso

- Gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- I dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Codice di Condotta i seguenti soggetti esterni (di seguito i "Soggetti Esterni"):

- I collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- I fornitori, clienti e i distributori di Haemonetics Italia srl.

4 Principi generali di comportamento e i protocolli di controllo

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali e i principi generali di comportamento richiamati nel Codice di Condotta devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

1IND Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti penali

1IND: Il Codice di Condotta etica Haemonetics Italia prevede che i dipendenti possano collaborare ad eventuali indagini senza incorrere in rappresaglie o ritorsioni. Inoltre, il Codice di Condotta etica di Haemonetics indica espressamente che Haemonetics non svolge i propri affari ricorrendo a tangenti, mazzette, altri pagamenti o favori indebiti, a prescindere che la controparte sia un funzionario pubblico o un cliente privato.
Haemonetics Italia richiede a tutti i propri dipendenti di effettuare su base annua un corso obbligatorio sui contenuti del codice di condotta aziendale.
L'amministratore delegato rivede annualmente la lista dei dipendenti che hanno effettuato il corso. L'amministratore contatta i dipendenti che eventualmente non hanno seguito il corso in modo da garantirne la partecipazione.

2IND Haemonetics Italia mette a disposizione un numero di telefono al quale i dipendenti possano effettuare segnalazioni in merito a violazioni del codice di condotta etica.

5 I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale è necessario che tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale siano conservate da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari interni, sulla base delle verifiche effettuate, provvedono a redigere su base annuale un documento riassuntivo per l'Organismo di Vigilanza, con il quale evidenziano eventuali criticità o anomalie emerse nello svolgimento delle attività in cui sono coinvolti. Allo stesso modo, l'Organismo di Vigilanza richiede annualmente ai Destinatari del Modello di comunicare il rispetto dei principi e dei protocolli di controllo sanciti nella presente Parte Speciale nello svolgimento dei compiti loro assegnati. Lo strumento di comunicazione è rappresentato da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura dell'interessato, all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@haemonetics.com appositamente creato per tale fine.

Inoltre, i Destinatari interni sono tenuti a comunicare tempestivamente, con le modalità descritte al paragrafo 4.2 della Parte Generale "Flussi informativi degli organi societari verso l'OdV", all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

HAEMONETICS®

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01

Parte Speciale M

Reati Ambientali

INDICE – Parte Speciale M

1 LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO) Pag. 162
1.1 REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE Pag. 162
1.2 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 Pag. 167
2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART.25-UNDECIES DEL DECRETO Pag. 173
3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE Pag. 174
4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E I PROTOCOLLI DI CONTROLLO Pag. 175
5 I FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA Pag. 176

I Reati Ambientali

L'art. 2 del D.Lgs. n. 121/2011 introduce, nel D.lgs. 231/01, l'art. 25-undecies, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti alla commissione di determinate fattispecie illecite che possono essere realizzate, da parte di soggetti apicali e sottoposti, nella gestione delle attività aziendali a forte impatto ambientale.

L'articolo 25-undecies del D. Lgs. n. 231 del 2001, rubricato "Reati ambientali", così recita:

"1. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e´ prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l´ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all´articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all´articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività ai sensi dell´art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231." (**Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività**)

1 Le tipologie dei reati ambientali (art. 25-undecies del decreto)

I reati ambientali sono raggruppabili nelle seguenti tipologie:

1. **Reati previsti dal codice penale;**
2. **Reati previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;**

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del codice penale e delle altre leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

1.1 I reati previsti dal codice penale

- **Art 452-bis c.p. Inquinamento ambientale**[80]

''E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. *Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
2. *Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.''

La norma in esame punisce l'inquinamento ambientale, ovvero quelle condotte che, pur senza determinare un evento catastrofico dotato dei requisiti del disastro (ovvero vastità del fenomeno e messa in pericolo di un numero indeterminato di persone), siano comunque altamente lesive per il bene ambiente.
Al fine di chiarire il dettato normativo, la Commissione II della Camera dei deputati (seduta n. 8 del 10/12/2013) precisa che per deterioramento, si intende quell'alterazione ambientale reversibile naturalmente, ossia senza l'intervento umano esterno; invece, per compromissione, deve intendersi quell'alterazione sì reversibile, ma solo mediante l'intervento riparatorio dell'uomo.
Inoltre, affinché la condotta (attiva o omissiva) da cui deriva l'evento dannoso a carico dell'ambiente sia penalmente rilevante, è necessario che il deterioramento o la compromissione del bene giuridico tutelato (ambiente e/o biodiversità della flora e fauna) siano:

- **Significativi**: concetto riconducibile a quello di "rilevanza qualitativa" dello stesso. Ciò che viene richiesto al giudice è di verificare dal punto di vista qualitativo gli effetti dannosi cagionati dall'agente sull'ambiente.
- **Misurabili**: se per danno significativo si intende un danno qualitativamente apprezzabile e rilevante, per danno misurabile si intende quello quantificabile, sia da un punto di vista meramente economico, che ecologico.[81]

[80] Articolo inserito dalla L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015.

[81] Cass. pen. n. 15865/2017: La condotta "abusiva" di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452-bis cod. pen., comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative; ne consegue che, ai fini della integrazione del reato, non è necessario che sia autonomamente e penalmente sanzionata la condotta causante la compromissione o il deterioramento richiesti dalla norma. (Fattispecie di inquinamento di corso d'acqua cagionato da un accumulo di reflui - penalmente irrilevanti singolarmente considerati, essendo inferiori ai valori limite stabiliti nel D.lg. n. 152 del 2006 - provenienti da impianto di depurazione privo di autorizzazione allo scarico).

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, per il tramite di:

- Gestione di materiale obsoleto;

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Art 452-ter c.p. Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale[82]**

''Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452 bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

La norma configura un'ipotesi di delitto aggravato dall'evento, nel caso in cui dall'inquinamento ambientale (di cui all'articolo precedente) derivi la morte o una lesione grave o gravissima. In quanto delitto aggravato dall'evento, la morte o le lesioni non devono assolutamente essere volute, ricadendosi altrimenti nel concorso tra i reati di omicidio o lesioni volontarie con quello di cui all'art. 452 bis.''

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, per il tramite di:

- Gestione di materiale obsoleto;

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Art 452-quater c.p. Disastro ambientale[83]**

''Fuori dai casi previsti dall'articolo 434 (Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi), chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. *Alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
2. *Alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*

[82] Articolo inserito dalla L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015.

[83] Articolo inserito dalla L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015.

3. *Offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. ''

Il legislatore del 2015 ha inteso risolvere le problematiche nate in conseguenza del vuoto sanzionatorio nei confronti di condotte gravemente lesive per l'ambiente, cui prima si sopperiva mediante la punibilità a titolo di disastro innominato di cui all'art. 434, nonché di adeguare e rendere più severo il trattamento sanzionatorio, dato che le fattispecie contravvenzionali di cui al D.Lgs. 152/06 (Codice dell'ambiente), non ebbero quasi alcun effetto deterrente.

Il bene giuridico principalmente tutelato è l'ambiente e solo in seconda battuta la pubblica incolumità (differenza con art. 434 c.p.).
L'intento del legislatore è quello di punire la mutazione dei luoghi, se concretamente idonea a minacciare gravemente l'ambiente. Infatti la norma descrive il disastro ambientale come:

- Alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- Alterazione dell'ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- Offesa alla pubblica incolumità per via della diffusività del danno ambientale e della messa in pericolo di un numero indeterminato di persone.

Già dalla stessa formulazione della norma si intravede il chiaro richiamo ai requisiti dimensionali e qualitativi del disastro elaborati dalla giurisprudenza in relazione all'art. 434[84], anche se in realtà i due requisiti sono postulati alternativamente e non cumulativamente.
Per quanto concerne l'elemento soggettivo, si richiede il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di porre in essere una delle condotte descritte.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, per il tramite di:

- Gestione di materiale obsoleto;

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Art 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività[85]**

''Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

[84] Cass. pen. n. 18432/2015.

[85] Articolo inserito dalla L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1. *Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
2. *Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà. ''

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

- **Art 452-septies c.p. Impedimento del controllo[86]**

''Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La norma in oggetto punisce tutte le condotte destinate a ostacolare o impedire il normale svolgimento dei controlli in materia ambientale.
Trattasi di reato di pericolo presunto, in quanto non è richiesta alcuna reale messa in pericolo dell'ambiente o della pubblica incolumità, essendo per contro sufficiente determinare l'impedimento o l'ostacolo di cui sopra, già di per sé considerato fonte di pericolo.''

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, per il tramite di:

- Gestione di materiale obsoleto;

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Art 452-terdecies c.p. Omessa bonifica[87]**

''Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

Per "bonifica" il Legislatore intende "l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)"[88] mentre il "ripristino e ripristino ambientale" comprende "gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in

[86] Articolo inserito dalla L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015.
[87] Articolo inserito dalla L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015.
[88] (art. 240, lett. p, D. Lgs 152/06).

sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici"[89].

Ciò premesso, appare evidente che il nuovo delitto si propone di fornire una sanzione penale alla inottemperanza verso un obbligo di bonifica, ripristino o recupero dello stato dei luoghi sancito da tre fonti diverse: la legge, un ordine del giudice o un ordine di una autorità pubblica.''

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, per il tramite di:

- Gestione di materiale obsoleto;

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Art 452-quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti[90]**

"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca."
La norma in oggetto è posta a tutela sia dell'ambiente che dell'ordine pubblico. Essa è stata introdotta al fine di punire più severamente, con scopo deterrente, le condotte di gestione abusiva dei rifiuti, a prescindere che essa sia posta in essere in forma associativa o meno. Viene abbracciata tutta una serie di condotte di gestione illecita dei rifiuti, purché raggiunga la soglia dell' "ingente quantità". Trattasi infatti di reato di pericolo, che non richiede pertanto un effettivo danno all'ambiente. La valutazione dell'ingente quantità spetterà dunque al giudice, il quale valuterà in concreta la sussistenza del presupposto.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, per il tramite di:

[89] (art. 240, lett. q, D. Lgs 152/06).

[90] Art. inserito dall'art. 3 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018. Sostituisce Art. 260 D.Lgs 152/2006 (abrogato).

- Gestione di materiale obsoleto;
- Gestione delle attività connesse allo smaltimento dei rifiuti biologicamente contaminanti.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

1.2 I Reati previsti dal D.lgs. 3 Aprile 2006, N. 152

Il D.lgs. 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale" è conosciuto anche come Testo Unico Ambientale.

- **art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

"1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione,iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. [….]

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. [….]

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro".

L'art. 256 contempla diverse ipotesi di reato, richiamate poi dal D.Lgs. 231/01:

- Svolgimento di attività di gestione dei rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- Abbandono di rifiuti commesso da titolari di enti o imprese;
- Realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata;
- Miscelazione di rifiuti;
- Realizzazione di depositi temporanei di rifiuti sanitari pericolosi.

Con riferimento alla gestione dei rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, la fattispecie viene integrata attraverso le seguenti condotte:

- Raccolta (operazione di prelievo, cernita o raggruppamento di rifiuti per il trasporto);

- Smaltimento (operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza o un materiale dal circuito economico e/o di raccolta);
- Recupero (operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti attraverso trattamenti chimici, meccanici, termici o biologici).

L'elemento materiale del reato, che ha natura contravvenzionale, è individuato da dottrina e giurisprudenza, nella realizzazione delle condotte sopra menzionate in assenza del provvedimento amministrativo che può essere un'autorizzazione, un'iscrizione o una comunicazione.
A tal fine, è possibile affermare che l'avvenuta presentazione della domanda per il rilascio del provvedimento amministrativo non può essere considerata alla stregua di un'autorizzazione perfezionata. Pertanto, commette il reato chi esercita le sopra menzionate attività nel periodo di mora che intercorre tra domanda e rilascio del provvedimento amministrativo, oppure chi omette o ritarda di effettuare il versamento dei contributi annuali di iscrizione.
Il reato è di tipo comune e può essere commesso anche da chi esercita un'attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di un'attività primaria diversa. Inoltre, la giurisprudenza ha riconosciuto la responsabilità in capo al produttore/detentore che ha consegnato i rifiuti a terzi, per non aver controllato che gli stessi fossero autorizzati alle attività di raccolta, smaltimento e recupero.
La pena prevista a carico della persona fisica varia a seconda che la condotta illecita venga perpetrata in relazione a rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Con riferimento all'abbandono di rifiuti commesso da titolari di enti o imprese, il reato, anch'esso di tipo contravvenzionale, può essere commesso solo da specifici soggetti che, per le particolari qualifiche soggettive ricoperte all'interno dell'azienda, dovrebbero essere a conoscenza delle conseguenze dannose o pericolose della condotta tenuta.
Le condotte illecite consistono nell'abbandono incontrollato di rifiuti o nell'immissione dei rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee.[91]
Con riferimento alla realizzazione e alla gestione di una discarica non autorizzata, il reato si configura anche attraverso il ripetuto accumulo, nello stesso luogo, di materiali oggettivamente destinati all'abbandono, con trasformazione del sito, degradato a sua volta dalla presenza dei rifiuti. L'illecito si configura anche in difetto di una specifica organizzazione di persone o di mezzi e senza che sia necessario uno specifico scopo di lucro.
Con riferimento alla miscelazione di rifiuti, si tratta di autonoma figura di reato attraverso la quale si punisce chiunque compia operazioni di miscelazione fra categorie diverse di rifiuti pericolosi o di miscelazione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
Tali attività possono, infatti, essere lecitamente svolte solo a seguito di rilascio di una specifica autorizzazione con la quale l'autorità amministrativa accerta che l'attività di miscelazione non rechi danni all'ambiente e alla salute umana e che il suo esercizio sia funzionale all'ottimale smaltimento dei rifiuti.
Con riferimento alla realizzazione di depositi temporanei di rifiuti sanitari pericolosi, la fattispecie di reato risulta applicabile ai soli casi di produzione di rifiuti individuati dalla normativa speciale di settore, ove si stabiliscono adempimenti peculiari - finalizzati ad assicurare condizioni di salute e sicurezza - circa la quantità dei rifiuti e la durata del deposito temporaneo[92].

[91] A titolo esemplificativo, la giurisprudenza ha riconosciuto la responsabilità del rappresentante legale dell'impresa che per l'abbandono/deposito incontrollato dei rifiuti ad opera dei dipendenti, per non aver adeguatamente vigilato sulle attività degli stessi.
[92] La giurisprudenza maggioritaria ha individuato quali soggetti responsabili il direttore generale o i direttore sanitario della clinica, attribuendo loro una posizione di garanzia a tutela della collettività.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, per il tramite di:

- Gestione di materiale obsoleto;
- Gestione delle attività connesse allo smaltimento dei rifiuti biologicamente contaminanti.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **art. 257 Bonifica dei siti**

"1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemila duecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose".

Secondo l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale maggioritario, il reato in questione sembra avere natura mista, di fattispecie commissiva di danno, per avere il soggetto agente, cagionato l'inquinamento di un determinato sito e di fattispecie omissiva, in quanto integrata dall'inottemperanza all'obbligo di bonifica del sito inquinato.
Il bene giuridico tutelato è costituito dall'interesse al puntuale adempimento della procedura di bonifica, laddove imposta, e, più in generale, dall'interesse alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento.
Per la sussistenza del reato è necessario aver cagionato il superamento delle CSC (Concentrazioni di Soglia di Contaminazione) e delle CSR (Concentrazione Soglie di Rischio), definite caso per caso, sulla base di specifiche analisi di rischio sul sito interessato.
Il soggetto agente è individuato in colui che ha l'obbligo di bonificare il sito inquinato e che, pertanto, con la propria condotta, attiva od omissiva, abbia causato o concorso a causare la contaminazione, sia con dolo che con colpa, del sito. Questa figura potrebbe, pertanto, non coincidere con quella del proprietario del sito inquinato.
La norma ha anche natura premiante perché esclude la punibilità del soggetto che, pur avendo inquinato il sito, adempie agli obblighi di bonifica come da progetto.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, per il tramite di:

- Gestione di materiale obsoleto;
- Gestione delle attività connesse allo smaltimento dei rifiuti biologicamente contaminanti.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.**

'' [omissis]
4.) Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all' articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemila trecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
[omissis] "

La norma punisce la condotta di colui il quale fornisca indicazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei soli rifiuti pericolosi, nonché di colui il quale fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
Il reato è punibile a titolo di dolo ed è imputabile sia al produttore dei rifiuti o destinatario degli stessi, sia al trasportatore.
Peraltro, la condotta viene sanzionata con le stesse pene previste dall'art. 483 c.p. rubricato "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico".
Si ritiene, pertanto, che il legislatore abbia voluto evitare il pericolo intrinseco derivante dalla formalizzazione di documentazione pertinente ai rifiuti pericolosi, che non risulti rispondente agli elementi qualitativi dei rifiuti stessi.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, per il tramite di:

- Gestione di materiale obsoleto;
- Gestione delle attività connesse allo smaltimento dei rifiuti biologicamente contaminanti.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **art. 259 Traffico illecito di rifiuti.**

"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinque centocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
[…omissis]".

La condotta sanzionata è quella del trasferimento dei rifiuti, ai fini dello smaltimento o del recupero, al di fuori dello Stato di appartenenza dell'impresa produttrice.

Per configurare la condotta è necessario il rinvio al Regolamento CEE 259/93 del 1° febbraio 1993 - relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. In particolare, con il citato regolamento, viene scoraggiata l'esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento, incentivando l'autosufficienza dello stato produttore, e viene vietata, per i rifiuti destinati al recupero, l'esportazione di rifiuti inclusi in particolari liste (cc.dd. lista ambra e lista rossa), consentendo solo quella dei rifiuti inclusi nella c.d. lista verde.

È prevista una circostanza aggravante nel caso di traffico illecito di rifiuti pericolosi.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, per il tramite di:

- Gestione di materiale obsoleto;
- Gestione delle attività connesse allo smaltimento dei rifiuti biologicamente contaminanti.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

- **Articolo 260-bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.**

"[…omissis]

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. […omissis]
Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. Se si tratta di rifiuti pericolosi si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. […omissis]".

Tale norma è stata introdotta nel D.Lgs. n. 152/2006 dall'art. 36 del D. Lgs. 205/2010.

Il comma 6 sanziona una condotta, speculare a quella descritta nell'art. 258 comma 4 in tema di formulario, che consiste nella falsità ideologica (relativa pertanto alla falsità o non esattezza dei datti contenutistici) del certificato di analisi dei rifiuti, il cui contenuto viene inserito nel sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). La condotta risulta, peraltro, limitata ai soli casi di falsità ideologica dei dati attinenti alla natura, alla composizione e alle caratteristiche chimico-fisiche dei

rifiuti. Il reato può essere addebitato, in tal caso, al soggetto responsabile, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, della redazione del certificato in oggetto.

Il comma 7 punisce a titolo di reato, anche il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione, nonché lo stesso trasportatore che utilizza il certificato falsificato ai sensi del comma 6 e contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti pericolosi.

Una previsione del tutto innovativa nell'ambito del nostro ordinamento è rappresentata dal comma 8 dell'art. 260-bis che punisce il trasportatore, qualora accompagni il trasporto di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. Si tratta di un'ipotesi di reato costruita sul presupposto che una scheda autentica e originale venga intenzionalmente modificata dal trasportatore stesso per impedire una corretta e completa tracciabilità dei rifiuti (falsità materiale).

Le pene previste in quest'ultimo caso sono quelle indicate dagli artt. 477 e 482 del codice penale.
L'art. 477 c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità. L'art. 482 c.p. prevede, invece, una riduzione della pena di un terzo se il fatto è commesso da un privato o dal pubblico ufficiale al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, per il tramite di:

- Gestione delle attività connesse allo smaltimento dei rifiuti (device e materiale ritirato dai clienti)

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

2 Le attività sensibili ex art.25-undecies del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale M del Modello, le seguenti:

- 1AMB Gestione di materiale obsoleto[93];
- 4AMB Gestione delle attività connesse allo smaltimento dei rifiuti biologicamente contaminanti[94];
- 5AMB Gestione delle attività connesse allo smaltimento dei rifiuti (device e materiale ritirato dai clienti)[95].

[93] Un dipendente di Haemonetics o external contractor induce qualcun oppure trasporta o smaltisce materiale inquinante o rifiuti che vengono dispersi nell'ambiente o in luoghi non adeguati.

[94] Materiale contaminato biologicamente viene gettato nell'ambiente e/o non stoccato in modo proprio oppure qualcuno viene indotto dai soggetti apicali alla commissione del reato.

45 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

3 Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") della presente Parte Speciale di Haemonetics Italia srl (di seguito la "Società") adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Codice di Condotta i seguenti soggetti esterni (di seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori, clienti e i distributori di Haemonetics Italia srl.

4 Principi generali di comportamento e i protocolli di controllo

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali e i principi generali di comportamento richiamati nel Codice di Condotta devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

1AMB gestione di materiale obsoleto

1AMB: Tutti i rientri di macchinario dal cliente possono essere considerati solo dei resi merce. Il field service manager Italia o delegato si assicura che tale voce sia appropriatamente riportata nel documento di trasporto.

2AMB: Il Field Service manager effettua una valutazione tecnico/qualitativa del macchinario - reso merce del cliente. Nel caso questo non sia più idoneo all'utilizzo viene classificato quale "rifiuto" e consegnato all'azienda smaltitrice entro i termini previsti dalla legge.

4AMB Gestione delle attività connesse allo smaltimento dei rifiuti biologicamente contaminanti.

3AMB: L'amministratore delegato ha verificato, prima della firma del contratto, che l'azienda scelta per il servizio di smaltimento rifiuti abbia tutte le autorizzazioni necessarie.

4AMB: Tutti gli adempimenti relativi al MUD sono gestiti da un'azienda esterna smaltitrice oppure internamente, mentre il formulario di carico / scarico rifiuto è preparato da un'azienda smaltitrice scelta per il servizio. Il Field Service Manager si accerta che tutti gli adempimenti vengano effettivamente eseguiti.

5AMB Gestione delle attività connesse allo smaltimento dei rifiuti (device e materiale ritirato dai clienti).

3AMB: L'amministratore delegato ha verificato, prima della firma del contratto, che l'azienda scelta per il servizio di smaltimento rifiuti abbia tutte le autorizzazioni necessarie.

4AMB: Tutti gli adempimenti relativi al MUD sono gestiti da un'azienda esterna smaltitrice oppure internamente, mentre il formulario di carico / scarico rifiuto è preparato da un'azienda smaltitrice scelta per il servizio. Il Field Service Manager si accerta che tutti gli adempimenti vengano effettivamente eseguiti.

5 I flussi informativi in favore dell'Organismo di vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale è necessario che tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale siano conservate da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari interni, sulla base delle verifiche effettuate, provvedono a redigere su base annuale un documento riassuntivo per l'Organismo di Vigilanza, con il quale evidenziano eventuali criticità o anomalie emerse nello svolgimento delle attività in cui sono coinvolti. Allo stesso modo, l'Organismo di Vigilanza richiede annualmente ai Destinatari del Modello di comunicare il rispetto dei principi e dei protocolli di controllo sanciti nella presente Parte Speciale nello svolgimento dei compiti loro assegnati. Lo strumento di comunicazione è rappresentato da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura dell'interessato, all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@haemonetics.com appositamente creato per tale fine.

Inoltre, i Destinatari interni sono tenuti a comunicare tempestivamente, con le modalità descritte al paragrafo 4.2 della Parte Generale "Flussi informativi degli organi societari verso l'OdV", all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

HAEMONETICS®

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01

Parte Speciale N

Impiego di stranieri il cui soggiorno è Irregolare

INDICE – Parte Speciale N

1 IMPIEGO DI STRANIERI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ARTT. 25-DUODECIS DEL DECRETO). Pag. 180

2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ARTT. 25-DUODECIS DEL DECRETO Pag. 181

3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE Pag. 182

4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E I PROTOCOLLI DI CONTROLLO Pag. 183

5 I FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA Pag. 184

Impiego di stranieri il cui soggiorno è irregolare

L'art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 ha inserito una nuova norma nella parte speciale del Decreto legislativo n. 231/01, all'art. 25-duodecies, prevedendo quale fattispecie di reato il delitto di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare."

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno."

1 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto).

• Art. 2 D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.".
Il suddetto articolo richiama in modo esplicito l'art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98, il quale sancisce quanto segue:
"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."

A sua volta, l'art. 22 c. 12 del D.Lgs. 286/98 stabilisce le responsabilità del datore di lavoro, ovvero:
"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato."
Per quanto concerne le condizioni di particolare sfruttamento, oltre a quelle già indicate alle lettere a) e b), si deve far riferimento a quanto riportato all'art. 603-bis c.p. ovvero *"l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".*
Tale ipotesi si configura come reato proprio in quanto può essere commesso dal datore di lavoro.
L'elemento oggettivo è dato dall'assumere o mantenere tra la forza lavoro della società stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con lo stesso scaduto, revocato o annullato oppure non è stato richiesto il rinnovo nei termini di legge. La fattispecie criminosa si realizza quando, alternativamente tra loro, una delle seguenti condizioni è in essere:

a) I lavoratori occupati sono oltre tre;
b) I lavoratori sono minori ed in età non lavorativa;
c) I lavoratori sono esposti in situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

E' pertanto previsto un dolo generico ovvero la consapevolezza di mantenere stranieri tra la forza lavoro (oltre tre) il cui soggiorno è irregolare ovvero minori al di sotto dell'età lavorativa oppure esporre gli stessi a condizione di grave pericolo.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Assunzione ed impiego di stranieri.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente consideratone l'ambito delle attività cosiddette sensibili.

2 Le attività sensibili ex art. 25-duodecies del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “N” del Modello, le seguenti:

- 1STRA Assunzione ed impiego di stranieri[96].

[96] La società assume o mantiene presso la propria forza lavoro dipendenti stranieri non in possesso dei necessari permessi di lavoro.

3 Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") della presente Parte Speciale di Haemonetics Italia srl (di seguito la "Società") adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- Gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- I dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Codice di Condotta i seguenti soggetti esterni (di seguito i "Soggetti Esterni"):

- I collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- I fornitori, clienti e i distributori di Haemonetics Italia srl.

4 Principi generali di comportamento e i protocolli di controllo

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali e i principi generali di comportamento richiamati nel Codice di Condotta devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

1STRA Assunzione ed impiego di Stranieri

1STRA: Il responsabile del processo di selezione ed assunzione di risorse umane si accerta che ogni candidato di nazionalità non italiana abbia i necessari permessi per poter prestare attività lavorative in Italia, in linea con le disposizioni di legge vigenti e predispone uno scadenziario per la verifica dei rinnovi degli stessi.
Allo stesso modo, l'amministratore delegato o il datore di lavoro, si accerta che il controllo sopra descritto sia stato effettuato dal responsabile del processo di selezione ed assunzione di risorse umane prima di inserire personale non italiano nella forza lavoro.

5 I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale è necessario che tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale siano conservate da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari interni, sulla base delle verifiche effettuate, provvedono a redigere su base annuale un documento riassuntivo per l'Organismo di Vigilanza, con il quale evidenziano eventuali criticità o anomalie emerse nello svolgimento delle attività in cui sono coinvolti. Allo stesso modo, l'Organismo di Vigilanza richiede annualmente ai Destinatari del Modello di comunicare il rispetto dei principi e dei protocolli di controllo sanciti nella presente Parte Speciale nello svolgimento dei compiti loro assegnati. Lo strumento di comunicazione è rappresentato da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura dell'interessato, all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@haemonetics.com appositamente creato per tale fine.

Inoltre, i Destinatari interni sono tenuti a comunicare tempestivamente, con le modalità descritte al paragrafo 4.2 della Parte Generale "Flussi informativi degli organi societari verso l'OdV", all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

HAEMONETICS®

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01

Parte Speciale O

Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

INDICE – Parte Speciale O

1 REATI TRANSNAZIONALI PREVISTI DAL COSICE PENALE Pag. 188
2 REATI TRANSNAZIONALI PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI Pag. 189
3 LE ATTIVITA' SENSIBILI PER I REATI TRANSNAZIONALI Pag. 191
4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE Pag. 192
5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E I PROTOCOLLI DI CONTROLLO Pag. 193
6 I FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA Pag. 194

Reati Transnazionali

I reati transnazionali sono raggruppabili nelle seguenti due tipologie:

1. **Reati transnazionali previsti dal codice penale**

- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)*;
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)**.

2. **Reati transnazionali previsti dalle leggi speciali**

- art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;
- art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
- art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del codice penale e delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

1 Reati Transnazionali previsti dal Codice Penale

- **Art. 378 Favoreggiamento personale**

"Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto."

Tale ipotesi di reato "comune" presuppone l'agevolazione di qualsiasi soggetto a carico del quale vi è il sospetto che abbia compiuto un delitto, ovviamente ad esclusione dell'autore del favoreggiamento.

Si precisa che:

- tale figura criminosa presuppone due requisiti fondamentali:
  - preesistenza di un delitto punito con la pena dell'ergastolo o della reclusione;
  - mancata partecipazione al reato contemplato all'art. 377-bis c.p.
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, caratterizzato dalla coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- l'oggetto della condotta incriminata consiste nel:
  - tenere un comportamento, attivo od omissivo, idoneo a sviare o ritardare le indagini dell'autorità giudiziaria;
  - tenere un comportamento volto a vanificare o intralciare le attività finalizzate all'applicazione di misure precautelari o cautelari, quali l'arresto, il fermo o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare.
- non è punito "l'autofavoreggiamento" che si realizza quando il soggetto attivo favorisce un terzo col solo fine di sviare le indagini dalla propria persona.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti penali

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

*/** Per gli articoli 416 e 416-bis codice penale si prega di far riferimento alla "Parte Speciale L – Reati di Criminalità Organizzata".

2 Reati Transnazionali previsti dalle leggi speciali

• Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lett. d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti."

Tale legge sancisce le pene relative alla condotta di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

• Art. 74 D.P.R. 9.10.1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata, la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo."

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

Art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs. 25.7.1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

"(omissis)
3.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona.
3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona.
(omissis)
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00.
(omissis)"

Tale legge sancisce le pene relative alle condotte delittuose in materia di immigrazione clandestina e sfruttamento della condizione di illegalità dello straniero.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

3 Le attività sensibili per i Reati transnazionali

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "O" del Modello, le seguenti:

- 1TRN Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti penali[97].

[97] La Società agevola un soggetto (es: socio, fornitore, cliente ecc.) estero a carico del quale vi è il sospetto che abbia commesso un delitto o illecito penali

4 Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") della presente Parte Speciale di Haemonetics Italia srl (di seguito la "Società") adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso

- Gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- I dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Codice di Condotta i seguenti soggetti esterni (di seguito i "Soggetti Esterni"):

- I collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- I fornitori, clienti e i distributori di Haemonetics Italia srl.

5 Principi generali di comportamento e i protocolli di controllo

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali e i principi generali di comportamento richiamati nel Codice di Condotta devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

1TRN Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti penali

1TRN: Il Contract Administration Team effettua un controllo sui requisiti di onorabilità dei clienti privati tramite uno screening specifico delle credenziali, eventuali pendenze ed inclusione nelle black list export USA, Svizzera ed Europa. L'Amministratore Delegato rivede l'analisi effettuata e la approva se ritenuta congrua.

2TRN: Il dipartimento di contabilità fornitori effettua un controllo sui requisiti di onorabilità dei fornitori tramite uno screening specifico delle credenziali, eventuali pendenze ed inclusione nelle black list export USA, Svizzera ed Europa. L'Amministratore Delegato rivede l'analisi effettuata e la approva se ritenuta congrua.

3TRN: Legal Team effettua un controllo sui requisiti di onorabilità di Agenti e Distributori prima della firma del contratto di agenzia o distribuzione. Il Dipartimento Legale conserva una lista dei documenti da richiedere obbligatoriamente a seconda che il partner sia un Agente o un Distributore. Tutte le criticità sono successivamente analizzate.
Il contratto di distribuzione (o di agenzia) è rivisto ed approvato almeno da un Legale rappresentante.
Successivamente, almeno una volta ogni tre anni, il Sales Leader Italia raccoglie le autocertificazioni di Proprietari, Direttori, Legali Rappresentanti, Procuratori ed Institori dei partners, concernenti il perdurare e la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei soggetti censiti al momento della sottoscrizione del contratto nonché le autocertificazioni dei soggetti ricoprenti ruoli e o funzioni di cui sopra e che non avevano ancora iniziato a collaborare con l'Agente o il Distributore a tale data.
Nel caso in cui uno dei soci/azionisti del partner fosse una persona giuridica, l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal proprietario finale/ proprietari finali persona fisica.

6 I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale è necessario che tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale siano conservate da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari interni, sulla base delle verifiche effettuate, provvedono a redigere su base annuale un documento riassuntivo per l'Organismo di Vigilanza, con il quale evidenziano eventuali criticità o anomalie emerse nello svolgimento delle attività in cui sono coinvolti. Allo stesso modo, l'Organismo di Vigilanza richiede annualmente ai Destinatari del Modello di comunicare il rispetto dei principi e dei protocolli di controllo sanciti nella presente Parte Speciale nello svolgimento dei compiti loro assegnati. Lo strumento di comunicazione è rappresentato da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura dell'interessato, all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@haemonetics.com appositamente creato per tale fine.

Inoltre, i Destinatari interni sono tenuti a comunicare tempestivamente, con le modalità descritte al paragrafo 4.2 della Parte Generale "Flussi informativi degli organi societari verso l'OdV", all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.